

SOMMARIO

INHALTSVERZEICHNIS

ANNO 2005

JAHR 2005

PARTE PRIMA

ERSTER TEIL

LEGGI E DECRETI

GESETZE UND DEKRETE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AUTONOME PROVINZ TRIENT

[BO24050146232|S050|R050|]

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

2 maggio 2005, n. 10-40/Leg.

Regolamento recante: «Disposizioni per la definizione delle funzioni del Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione, per la modificazione delle competenze di servizi provinciali nonché norme transitorie per la disciplina degli aspetti contabili, finanziari e amministrativi relativi agli affari trattati dalla soppressa Agenzia provinciale per l'istruzione (art. 9 della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 5 e art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)»

pag. 6

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

[BO24050146221|U020|]

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

20 aprile 2005, n. 16

Modifiche al regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici

pag. 12

[BO24050146222|E050|U030|]

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

21 aprile 2005, n. 17

Modifica del decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2004, n. 34 «Regolamento di esecuzione della legge urbanistica in materia di risparmio energetico»

pag. 23

[BO24050146210|S090|]

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

25 maggio 2005, n. 8/26.0

Nomina del Presidente e del Vicepresidente dell'Unione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari dell'Alto Adige

pag. 24

[BO24050146209|S050|]

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

26 maggio 2005, n. 18.1/1943

Sperimentazione della riforma scolastica a decorrere dall'anno scolastico 2005/2006 nelle scuole primarie e secondarie di I grado delle località ladine

pag. 25

[AM24050146221|U020|]

DEKRET DES LANDESHAUPTMANNNS

vom 20. April 2005, Nr. 16

Änderungen der Verordnung über die Vergabe und Ausführung öffentlicher Bauaufträge

Seite 12

[AM24050146222|E050|U030|]

DEKRET DES LANDESHAUPTMANNNS

vom 21. April 2005, Nr. 17

Änderung des Dekretes des Landeshauptmannes vom 29. September 2004, Nr. 34 «Durchführungsverordnung zum Landesraumordnungsgesetz im Bereich Energieeinsparung»

Seite 23

[AM24050146210|S090|]

DEKRET DES LANDESHAUPTMANNNS

vom 25. Mai 2005, Nr. 8/26.0

Ernennung des Präsidenten und des stellvertretenden Präsidenten des Landesverbandes der Freiwilligen Feuerwehren Südtirols

Seite 24

[AM24050146209|S050|]

DEKRET DES LANDESHAUPTMANNNS

vom 26. Mai 2005, Nr. 18.1/1943

Erprobung der Schulreform ab dem Schuljahr 2005/2006 an den Grund- und Mittelschulen der ladinischen Ortschaften

Seite 25

[BO24050146220|C090|]

DECRETO ASSESSORILE

31 maggio 2005, n. 88/2005/35.3

Modifica decreto n. 270/35.3 del 15 ottobre 2004 dell'assessore provinciale al commercio e autorizzazione per la manifestazione «Mercato Ceramica» pag. 28

[BO24050146218|R060|]

DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO

24 maggio 2005, n. 433/29.6

Autorizzazione (D1, D15) all'esercizio della discarica per rifiuti «Ischia Frizzi» nel Comune di Vadena - Ecocenter SpA, Bolzano pag. 28

DELIBERAZIONI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI

[AM24050146220|C090|]

DEKRET DES LANDESRATES

vom 31. Mai 2005, Nr. 88/2005/35.3

Abänderung des Dekretes Nr. 270/35.3 vom 15. Oktober 2004 des Landesrates für Handel und Genehmigung für die Veranstaltung «Keramik-Markt» Seite 28

[AM24050146218|R060|]

DEKRET DES AMTSDIREKTORS

vom 24. Mai 2005, Nr. 433/29.6

Ermächtigung (D1, D15) zum Betrieb für die Abfalldeponie «Frizzi Au» in der Gemeinde Pfatten - Ecocenter AG, Bozen ... Seite 28

BESCHLÜSSE, BESTIMMUNGEN UND MITTEILUNGEN

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AUTONOME PROVINZ TRIENT

[BO24050146208|B020|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

13 maggio 2005, n. 940

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 e al corrispondente documento tecnico di accompagnamento e di specificazione, ai sensi degli articoli 19 e 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 pag. 36

[BO24050146229|T050|A020|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

13 maggio 2005, n. 946

Rinnovo della deroga al valore di parametro relativamente alla presenza di arsenico di origine geologica nelle acque destinate al consumo umano in alcuni comuni della provincia pag. 40

[BO24050146227|A070|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

13 maggio 2005, n. 986

Legge provinciale 1° agosto 2002, n. 11, art. 3 comma 5, art. 7 comma 3 e 9 - modalità per la presentazione delle domande e delle comunicazioni all'albo delle imprese artigiane ed individuazione dei dati da registrare nell'albo stesso pag. 42

[BO24050146207|V015|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

24 maggio 2005, n. 1036

Legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m. - articolo 9 - proroga dell'efficacia della valutazione positiva di impatto ambientale del progetto «Interventi di adeguamento e potenziamento delle infrastrutture esistenti finalizzati all'apertura al traffico aereo commerciale dell'aeroporto G. Caproni», nel Comune di Trento, disposta con deliberazione della Giunta provinciale n. 6973 di data 15 ottobre 1999 pag. 50

[BO24050146224|P025|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

1 giugno 2005, n. 1113

LP 5.9.1991, n. 22 - Comune di Malosco: variante al piano regolatore generale per opere pubbliche - approvazione con modifiche d'ufficio pag. 51

[BO24050146225|P025|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

1 giugno 2005, n. 1114

LP 5.9.1991, n. 22 e s.m. - Comune di Bre-simo: variante al piano regolatore generale per opere pubbliche - approvazione pag. 52

[BO24050146243|C200|C190|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

10 giugno 2005, n. 1231

Ulteriore modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 636 di data 8 aprile 2005, già modificata con deliberazione n. 1014 di data 24 maggio 2005, recante: «Autorizzazione all'affidamento a soggetti accreditati dell'incarico della compilazione, aggiornamento e trasmissione per via telematica delle dichiarazioni sostitutive I-CEF (indicatore della condizione economica familiare), nonché della raccolta, del controllo e della trasmissione alle competenti Strutture provinciali delle domande per interventi agevolativi - approvazione del disciplinare e dello schema di convenzione» pag. 53

[BO24050146197|A030|]

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

26 maggio 2005, n. 149

Rilascio dell'autorizzazione alla Società «CAA CoopTrento Srl» con sede in Trento, Via Brennero 322, ad operare in qualità di «Centro autorizzato di assistenza agricola» pag. 55

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

[BO24050146223|E020|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

26 aprile 2005, n. 1344

Edilizia abitativa agevolata - articolo 22/bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 e successive modifiche - determinazione dei criteri per l'assegnazione dei 150 miniappartamenti per il personale sanitario dell'Azienda Sanitaria di Bolzano pag. 55

[BO24050146200|P025|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

9 maggio 2005, n. 1567

Comune di San Martino in Badia: rigetto di una modifica al piano urbanistico pag. 61

[AM24050146223|E020|]

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 26. April 2005, Nr. 1344

Geförderter Wohnbau - Artikel 22/bis des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung - Festlegung der Kriterien für die Zuweisung der 150 Kleinwohnungen für das Sanitätspersonal des Sanitätsbetriebes Bozen Seite 55

[AM24050146200|P025|]

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 9. Mai 2005, Nr. 1567

Gemeinde St. Martin in Thurn: Ablehnung einer Abänderung zum Bauleitplan Seite 61

[BO24050146201|P025|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

9 maggio 2005, n. 1568

Comune di Badia: approvazione di una modifica al piano urbanistico pag. 63

[BO24050146199|P025|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

9 maggio 2005, n. 1570

Comune di Brunico: approvazione parziale di modifiche al piano urbanistico pag. 64

[BO24050146198|P025|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

9 maggio 2005, n. 1571

Comune di Badia: approvazione di modifiche al piano urbanistico con una correzione d'ufficio pag. 65

[BO24050146202|P025|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

9 maggio 2005, n. 1575

Comune di Castelrotto: approvazione di modifiche al piano urbanistico con correzioni d'ufficio pag. 68

[BO24050146203|P025|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

17 maggio 2005, n. 1681

Comune di Merano: integrazione della rete di piste ciclabili - modifica d'ufficio al piano urbanistico - approvazione definitiva .. pag. 71

[BO24050146212|P025|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

17 maggio 2005, n. 1683

Comune di Gais: approvazione di modifiche al piano urbanistico con rettifiche d'ufficio pag. 72

[BO24050146213|P025|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

17 maggio 2005, n. 1684

Comune di Badia: approvazione di una modifica al piano urbanistico con una correzione d'ufficio pag. 74

[BO24050146214|P025|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

17 maggio 2005, n. 1685

Comune di Ponte Gardena: approvazione di una modifica al piano urbanistico pag. 76

[BO24050146215|P025|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

17 maggio 2005, n. 1686

Comune di Velturino: approvazione di una modifica al piano urbanistico pag. 77

[BO24050146204|P025|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

17 maggio 2005, n. 1687

Comune di San Leonardo in Passiria: approvazione di modifiche al piano urbanistico con una modifica d'ufficio pag. 78

[AM24050146201|P025|]

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 9. Mai 2005, Nr. 1568

Gemeinde Abtei: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan Seite 63

[AM24050146199|P025|]

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 9. Mai 2005, Nr. 1570

Gemeinde Bruneck: Teilweise Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan Seite 64

[AM24050146198|P025|]

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 9. Mai 2005, Nr. 1571

Gemeinde Abtei: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan mit einer Korrektur von Amts wegen Seite 65

[AM24050146202|P025|]

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 9. Mai 2005, Nr. 1575

Gemeinde Kastelruth: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan mit Korrekturen des Amtes Seite 68

[AM24050146203|P025|]

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 17. Mai 2005, Nr. 1681

Gemeinde Meran: Ergänzung des Radwegenetzes - Abänderung des Bauleitplanes von Amts wegen - Endgültige Genehmigung Seite 71

[AM24050146212|P025|]

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 17. Mai 2005, Nr. 1683

Gemeinde Gais: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan mit Richtigstellungen von Amts wegen Seite 72

[AM24050146213|P025|]

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 17. Mai 2005, Nr. 1684

Gemeinde Abtei: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan mit einer Korrektur von Amts wegen Seite 74

[AM24050146214|P025|]

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 17. Mai 2005, Nr. 1685

Gemeinde Waidbruck: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan Seite 76

[AM24050146215|P025|]

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 17. Mai 2005, Nr. 1686

Gemeinde Feldthurns: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan Seite 77

[AM24050146204|P025|]

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 17. Mai 2005, Nr. 1687

Gemeinde St. Leonhard in Passeier: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan mit einer Abänderung von Amts wegen Seite 78

[BO24050146216|P025|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

17 maggio 2005, n. 1688

Comune di Lauregno: approvazione di modifiche al piano urbanistico con modifiche d'ufficio pag. 79

[BO24050146205|D020|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

23 maggio 2005, n. 1721

Cantiere permanente dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo a Ora: trasferimento di m2 3.728 della p.f. 1414/1 (nuova p.f. 1414/11), CC Ora, dal «Patrimonio disponibile» al demanio pubblico-ramo acque - regolarizzazione di intestazione tavolare pag. 82

[BO24050146217|T050|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

23 maggio 2005, n. 1777

Approvazione di una integrazione al piano paesaggistico del Comune di Tubre pag. 82

[BO24050146211|D020|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

30 maggio 2005, n. 1810

Strada provinciale Val d'Ultimo: trasferimento di m2 2230 della p.f. 2658/1, CC S. Nicolò/Ultimo, dal demanio pubblico-ramo acque al demanio pubblico-ramo strade .. pag. 84

[BO24050146226|E020|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

30 maggio 2005, n. 1843

Articolo 73, comma 1, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, legge urbanistica provinciale - articolo 7, comma 1, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata - determinazione del costo di costruzione per metro cubo e per metro quadrato per il secondo semestre 2005 pag. 84

ANNO 2005

PARTE SECONDA

ORDINANZE E SENTENZE

[AM24050146216|P025|]

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 17. Mai 2005, Nr. 1688

Gemeinde Laurein: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan mit Abänderungen von Amts wegen Seite 79

[AM24050146205|D020|]

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 23. Mai 2005, Nr. 1721

Baulagerplatz der Wildbachverbauung in Auer: Übertragung von 3.728 m2 der Gp. 1414/1 (neue Gp. 1414/11), KG Auer, vom «Verfügbaren Vermögen» in das Öffentliche Gut-Gewässer - Änderung der grundbücherlichen Benennung Seite 82

[AM24050146217|T050|]

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 23. Mai 2005, Nr. 1777

Genehmigung einer Ergänzung am Landschaftsplan der Gemeinde Taufers im Münstertal Seite 82

[AM24050146211|D020|]

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 30. Mai 2005, Nr. 1810

Landesstraße Ultental: Übertragung von 2230 m2 der Gp. 2658/1, KG St. Nikolaus/Ulten, vom Öffentlichen Gut-Gewässer in das Öffentliche Gut-Straßen . Seite 84

[AM24050146226|E020|]

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 30. Mai 2005, Nr. 1843

Artikel 73 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, Landesraumordnungsgesetz - Artikel 7 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, Wohnbauförderungsgesetz - Festsetzung der Baukosten je Kubikmeter und je Quadratmeter für das zweite Halbjahr 2005 Seite 84

JAHR 2005

ZWEITER TEIL

BESCHLÜSSE UND ERKENNTNISSE

STATO

STAAT

[BO24050146230|E050|I090|T040|C090|F060|A030|C220|]

CORTE COSTITUZIONALE - RICORSO

18 maggio 2005, n. 58

Ricorso per la declaratoria di incostituzionalità degli artt. 12 e 13 della LP 11.3.2005, n. 3 avente ad oggetto «Disposizioni in materia di agricoltura, di foreste, di commercio, di turismo, di industria e di energia» . pag. 85

ANNO 2005

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

JAHR 2005

ERSTER TEIL

GESETZE UND DEKRETE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AUTONOME PROVINZ TRIENT

[BO24050146232|S050|R050|]

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

2 maggio 2005, n. 10-40/Leg.

(Registrato alla Corte dei conti il 6.6.2005, registro 1, foglio 9)

Regolamento recante: «Disposizioni per la definizione delle funzioni del Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione, per la modificazione delle competenze di servizi provinciali nonché norme transitorie per la disciplina degli aspetti contabili, finanziari e amministrativi relativi agli affari trattati dalla soppressa Agenzia provinciale per l'istruzione (art. 9 della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 5 e art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)»

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
- visto l'art. 54, comma 1, numero 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla Giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;
- visto l'art. 9 della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 5;
- visto l'art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 834 di data 29 aprile 2005, con la quale è stato approvato lo schema di regolamento recante "Disposizioni per la definizione delle funzioni del Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione, per la modificazione delle competenze di servizi provinciali nonché norme transitorie per la disciplina degli aspetti contabili, finanziari e amministrativi relativi agli affari trattati dalla soppressa Agenzia provinciale per l'istruzione (art. 9 della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 5 e art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)",

emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Soppressione dell'Agenzia provinciale per l'istruzione. Disposizioni degli aspetti contabili, finanziari e amministrativi

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 5, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore di questo regolamento l'Agenzia provinciale per l'istruzione istituita ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6, è soppressa.

2. Per la disciplina degli aspetti contabili, finanziari e amministrativi connessi alla soppressione dell'Agenzia provinciale per l'istruzione si applicano le seguenti disposizioni:

- a) il collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia rimane in carica per l'espletamento delle funzioni di cui alla lettera b);
- b) ad avvenuto completamento delle operazioni di pagamento e incasso di cui alla lettera c), entro i successivi 15 giorni, il dirigente del Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione, redige il rendiconto generale finale dell'Agenzia in conformità alla normativa contabile della Provincia. La proposta di rendiconto è esaminata dal collegio dei revisori dei conti e, munita del relativo parere, è sottoposta

all'approvazione della Giunta provinciale. Eventuale denaro e valori residui sono versati a cura del suddetto dirigente alle casse della Provincia. La Provincia subentra nel diritto a riscuotere i residui attivi iscritti a rendiconto e di qualsiasi altra somma di cui l'Agenzia sia stata creditrice e nell'obbligo di pagare le somme iscritte a residuo passivo nel rendiconto;

- c) le spese dell'Agenzia relative ad obbligazioni perfezionate entro la data di soppressione dell'Agenzia medesima sono pagate a carico del bilancio dell'Agenzia purché la relativa documentazione di spesa pervenga entro trenta giorni dal medesimo termine; analogamente si provvede per i crediti;
- d) le spese relative a obbligazioni per le quali sono iscritti residui passivi nel rendiconto di cui alla lettera b) sono pagate a cura dei servizi competenti alla gestione dei capitoli di spesa del bilancio della Provincia di propria pertinenza in relazione all'oggetto di ciascuna spesa. Il Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione deve accordarsi con i competenti servizi della Provincia al fine di assicurare il subentro nei contratti inerenti il funzionamento della Sovrintendenza già stipulati dalla medesima. Il Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione e le altre strutture competenti per materia possono comunque accordarsi per assicurare un ordinato e completo subentro nelle competenze di spesa, nonché per l'assunzione di eventuali ulteriori spese;
- e) la Giunta provinciale è autorizzata a disporre le necessarie variazioni di bilancio e di documento tecnico nel rispetto della normativa di contabilità provinciale;
- f) l'indennità di carica ai componenti del collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia è corrisposta, secondo quanto previsto dalla lettera c), in tanti dodicesimi dell'importo annuo per il numero dei mesi del 2005 in cui il collegio opera fino alla data di soppressione dell'Agenzia, più un mese;
- g) con decorrenza dalla data di soppressione dell'Agenzia è attivato il Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione per l'esercizio delle competenze previste dagli articoli 5 e 6.

Art. 2

Competenze del "Servizio istruzione e formazione professionale"

1. A decorrere dalla data di soppressione dell'Agenzia la denominazione e la declaratoria della scheda n. 18 "Servizio istruzione e assistenza scolastica" dell'allegato C) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 sono sostituite dalle seguenti:

«18 "Servizio istruzione e formazione professionale"»

1. Fornisce il supporto alla Giunta provinciale per quanto concerne la pianificazione e l'organizzazione del sistema scolastico provinciale; in particolare cura la determinazione degli indirizzi per l'attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

2. Cura la definizione dei criteri per la determinazione e la consistenza degli organici del personale della scuola. Provvede all'assegnazione delle dotazioni organiche alle istituzioni scolastiche autonome ivi compreso il personale amministrativo, tecnico e ausiliario e gli assistenti educatori.

3. Provvede all'espletamento delle attività di programmazione, affidamento gestionale, gestione diretta, monitoraggio, vigilanza, controllo e certificazione di cui alla normativa provinciale sull'ordinamento della formazione professionale, ad esclusione di quanto disposto dalla medesima in materia di accesso al Fondo sociale europeo. Definisce l'impianto dei percorsi formativi e gli standard di riferimento delle attività formative.

4. Cura l'andamento complessivo, nonché gli adempimenti tecnico-amministrativi concernenti l'azione formativa degli istituti di formazione professionale a gestione diretta e di quelli affidati in gestione.

5. Cura gli adempimenti per le assegnazioni finanziarie alle istituzioni scolastiche e per gli interventi di Alta formazione.

6. Promuove gli interventi a tutela del diritto allo studio e cura, altresì, la realizzazione dei servizi scolastici integrativi.

7. Cura gli affari in materia di diritto allo studio universitario nonché i rapporti con l'Opera universitaria.

8. Fornisce, nelle materie di cui alla presente scheda, assistenza, consulenza e supporto alle scuole ed agli enti ed istituti di formazione, anche elaborando proposte per il miglioramento della qualità del servizio scolastico e formativo.»

Art. 3

Competenze del "Servizio scuola dell'infanzia"

1. A decorrere dalla data di soppressione dell'Agenzia la denominazione e la declaratoria della scheda n. 19 "Servizio scuola materna" dell'allegato C) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 sono sostituite dalle seguenti:

«19 “Servizio scuola dell’infanzia”

1. Provvede alla trattazione degli affari in materia di scuola dell’infanzia e di servizi socio-educativi per la prima infanzia.
2. Fornisce supporto alla Giunta provinciale in materia di programmazione del sistema delle scuole dell’infanzia con particolare riferimento alla definizione dei criteri per la determinazione e la consistenza delle dotazioni organiche, nonché per la individuazione delle risorse finanziarie da destinare al funzionamento delle scuole. Provvede all’assegnazione delle dotazioni organiche, al finanziamento dei soggetti esterni che concorrono al funzionamento del sistema delle scuole dell’infanzia curandone il controllo contabile.
3. Garantisce la gestione diretta delle scuole dell’infanzia provinciali curandone l’andamento complessivo, gli adempimenti tecnico-amministrativi concernenti la gestione didattico-organizzativa delle scuole ed assicurando supporto tecnico all’attività amministrativa dei circoli di coordinamento pedagogico. Esercita l’attività di vigilanza sull’applicazione della normativa provinciale concernente le scuole private equiparate.
4. Promuove lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Collabora con il Servizio competente in materia di finanza locale alla determinazione dei criteri di riparto dei trasferimenti ai Comuni per le spese di gestione dei servizi per la prima infanzia.
5. Collabora all’attività di formazione e gestione dei piani di edilizia relativi alle scuole dell’infanzia e ai nidi d’infanzia.
6. Predispose ed attua i programmi e le iniziative di aggiornamento e qualificazione degli insegnanti delle scuole dell’infanzia provinciali e degli educatori dei servizi che fanno capo al Sistema dei servizi socio-educativi della prima infanzia. Cura l’attività di ricerca, innovazione e sperimentazione nelle scuole dell’infanzia provinciali finalizzata al miglioramento della qualità del servizio scolastico. Provvede alla definizione ed all’applicazione degli orientamenti dell’attività educativa della scuola dell’infanzia.
7. Cura i collegamenti con il primo ciclo d’istruzione.»

Art. 4

Competenze del “Servizio per lo sviluppo e l’innovazione del sistema scolastico e formativo”

1. A decorrere dalla data di soppressione dell’Agenzia la denominazione e la declaratoria della scheda n. 20 “Servizio formazione professionale” dell’allegato C) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 sono sostituite dalle seguenti:

«20 “Servizio per lo sviluppo e l’innovazione del sistema scolastico e formativo”

1. Fornisce supporto alla Giunta provinciale per quanto concerne gli interventi per lo sviluppo e l’innovazione del sistema scolastico e formativo provinciale ed in particolare cura gli aspetti pedagogico-didattici.
2. Svolge azioni di promozione, supporto e monitoraggio verso le istituzioni scolastiche per quanto concerne l’orientamento, il disagio scolastico e lo svantaggio, l’educazione alla salute, l’educazione in età adulta, la diffusione delle lingue straniere, la promozione della cooperazione e della solidarietà, l’integrazione degli alunni stranieri, il coordinamento delle attività motorie e sportive, il rapporto fra scuola e territorio, le attività artistiche ed il rapporto con le scienze.
3. Coordina le attività di supporto agli organismi ed ai processi di valutazione del sistema scolastico e formativo e cura i rapporti con le analoghe istituzioni nazionali.
4. Coordina, in accordo con le altre competenti strutture, gli interventi in materia di sistema informativo che riguardano la scuola e la formazione, assicurando la raccolta dei dati di sistema, mantenendo altresì il raccordo con il sistema informativo nazionale.
5. Cura le attività di formazione ed aggiornamento degli operatori dell’istruzione e della formazione ed effettua il monitoraggio sulle attività di formazione in servizio realizzate direttamente dalle istituzioni scolastiche e formative.
6. Assolve agli adempimenti in materia di edilizia scolastica e formativa, anche, con riferimento a quest’ultima, per arredi ed attrezzature; in particolare cura la predisposizione e l’aggiornamento dei piani di intervento, assicurando supporto al Servizio edilizia pubblica per tutte le funzioni tecniche e di attuazione degli strumenti di programmazione.
7. Cura i rapporti della Provincia con l’Istituto provinciale per la ricerca, l’aggiornamento e la sperimentazione educativi (IPRASE).
8. Cura l’attuazione degli interventi in materia di Alta formazione, in particolare per ciò che concerne la programmazione, la progettazione e la realizzazione dei corsi, assicurando il raccordo con le altre strutture competenti.

9. Fornisce assistenza e consulenza alle scuole ed agli enti ed istituti di formazione per l'azione di innovazione e di sviluppo elaborando proposte per il miglioramento della qualità del servizio scolastico.»

Art. 5

*Competenze del "Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione"
fino al 31 dicembre 2005*

1. A decorrere dalla data di soppressione dell'Agenzia e fino al 31 dicembre 2005 la denominazione e la declaratoria della scheda n. 60 "Agenzia provinciale per l'istruzione"-dell'allegato C) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 sono sostituite dalle seguenti:

«60 "Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione"»

1. Provvede alla gestione delle risorse umane del sistema scolastico e, in collaborazione con le altre competenti strutture provinciali, di quelle del sistema formativo provinciale. In tale contesto cura la trattazione degli affari relativi all'assetto giuridico ed economico del personale insegnante e dirigente della scuola a carattere statale, collaborando con le competenti istituzioni per la relativa gestione.

2. Svolge i compiti e le attività relative ai concorsi pubblici ed ai concorsi e selezioni interni, alle assunzioni ed agli incarichi, ai comandi ed ai trasferimenti.

3. Esercita tutte le competenze relative alla contrattazione decentrata, escluse quelle attribuite ad altri soggetti o riservate all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale.

4. Fatte salve le competenze attribuite ad altre strutture provinciali, svolge attività giuridico-legale precontenziosa in applicazione dei contratti di lavoro e cura la gestione del contenzioso relativo, compreso quello disciplinare.

5. Cura la gestione degli esami di Stato.

6. Fornisce assistenza e consulenza alle scuole ed agli enti ed istituti di formazione ed esercita la vigilanza e il controllo sugli stessi, in ordine al rapporto di lavoro del personale in applicazione dei contratti collettivi di lavoro. Elabora proposte per il miglioramento della professionalità del personale.

7. Fornisce supporto alla Giunta provinciale, agli altri servizi del Dipartimento, al Comitato di valutazione del sistema scolastico e formativo, al Nucleo di valutazione della dirigenza e all'Istituto provinciale per la ricerca, l'aggiornamento e la sperimentazione educativi (IPRASE), con riferimento alle attività di gestione delle risorse umane del sistema scolastico e formativo.»

Art. 6

*Competenze del "Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione"
a decorrere dal 1° gennaio 2006*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 la denominazione e la declaratoria della scheda n. 60 "Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione" dell'allegato C) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 sono sostituite dalle seguenti:

«60 "Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione"»

1. Provvede alla gestione delle risorse umane del sistema scolastico e formativo provinciale. A tal fine cura la trattazione degli affari relativi all'assetto giuridico ed economico del personale insegnante e dirigente della scuola a carattere statale nonché la trattazione degli affari relativi all'assetto giuridico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola a carattere statale, del personale assistente educatore, del personale della scuola dell'infanzia e del personale della formazione professionale, collaborando con le competenti istituzioni per la relativa gestione.

2. Svolge i compiti e le attività relative ai concorsi pubblici ed ai concorsi e selezioni interni, alle assunzioni ed agli incarichi, ai comandi ed ai trasferimenti.

3. Esercita tutte le competenze relative alla contrattazione decentrata, escluse quelle attribuite ad altri soggetti o riservate all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale.

4. Fatte salve le competenze attribuite ad altre strutture provinciali, svolge attività giuridico-legale precontenziosa in applicazione dei contratti di lavoro e cura la gestione del contenzioso relativo, compreso quello disciplinare.

5. Cura la gestione degli esami di Stato.

6. Fornisce assistenza e consulenza alle scuole ed agli enti ed istituti di formazione ed esercita la vigilanza e il controllo sugli stessi, in ordine al rapporto di lavoro del personale in applicazione dei contratti collettivi di lavoro. Elabora proposte per il miglioramento della professionalità del personale.

7. Fornisce supporto alla Giunta provinciale, agli altri servizi del Dipartimento, al Comitato di valutazione del sistema scolastico e formativo, al Nucleo di valutazione della dirigenza e all'Istituto provinciale per la ricerca, l'aggiornamento e la sperimentazione educativi (IPRASE), con riferimento alle attività di gestione delle risorse umane del sistema scolastico e formativo.»

Art. 7

Abrogazioni

1. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 4, della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 5, con effetto dalla data di attivazione del Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), sono abrogati:

- a) gli articoli 1, 2, 14 e 15 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6
- b) l'articolo 52 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3
- c) l'articolo 51 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3
- d) l'articolo 20 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1
- e) l'articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2002, n. 20-110/Leg.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, i riferimenti contenuti nella normativa provinciale e nei contratti collettivi provinciali di lavoro alla "Agenzia provinciale per l'istruzione" o alla "Sovrintendenza scolastica provinciale" sono da intendersi riferiti al Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione e quelli al "Sovrintendente scolastico provinciale" sono da intendersi riferiti al "Dirigente del Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione" ovvero al "Dirigente individuato ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405" secondo le rispettive competenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 2 maggio 2005

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI

NOTE

Avvertenza

Le note, redatte a cura del Servizio organizzazione ed informatica della Provincia Autonoma di Trento, di seguito riportate non incidono sul valore e sull'efficacia del regolamento annotato e degli atti trascritti.

Nota al titolo

- La legge provinciale 15 marzo 2005, n. 5 recante "Disposizioni in materia di istruzione e formazione".
- La legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 recante "Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia Autonoma di Trento".

Nota alle premesse

- L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", come modificato dall'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, dispone:

"Art. 53

Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta".

- L'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", dispone:

"Art. 54

Alla Giunta provinciale spetta:

- 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;
- 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
- 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
- 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
- 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;
- 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva".

- L'art. 9 della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 5, dispone:

"Art. 9

Soppressione dell'Agenzia provinciale per l'istruzione e istituzione di un servizio provinciale

1. A decorrere dalla data stabilita dal comma 2, è soppressa l'Agenzia provinciale per l'istruzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6; nell'allegato C della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento), la struttura equiparata a servizio denominata "Agenzia provinciale per l'istruzione" è sostituita dalla struttura denominata "Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione".

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, sono disciplinate le funzioni del servizio di cui al comma 1, la data di soppressione dell'Agenzia provinciale per l'istruzione e sono dettate le norme transitorie per la definizione degli aspetti contabili, finanziari e amministrativi relativi agli affari trattati dalla soppressa agenzia.

3. Gli atti adottati dal dirigente del servizio di cui al comma 1 in materia di personale, anche relativi alla ricostruzione della carriera, non sono soggetti a controlli esterni e sono immediatamente esecutivi.

4. Con effetto dalla data di attivazione del servizio istituito con il regolamento previsto dal comma 2, sono abrogate le disposizioni legislative relative all'Agenzia provinciale per l'istruzione individuate dal medesimo regolamento".

- L'art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, dispone:

"Art. 65

Adeguamento dell'organizzazione

1. Fino all'entrata in vigore della legge di riordino dell'organizzazione della Provincia, la Giunta provinciale è autorizzata a modificare, con appositi regolamenti, anche in relazione all'esercizio di funzioni derivanti da eventuali nuove competenze della Provincia o ad essa trasferite o delegate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, le competenze dei servizi o delle strutture ad essi equiparate anche pervenendo all'accorpamento o alla soppressione degli stessi.

2. La Giunta definisce le competenze e l'organizzazione degli uffici, degli incarichi speciali e delle altre articolazioni organizzative ad essi equiparate. Le predette strutture possono costituire articolazioni dei dipartimenti, dei servizi e delle strutture ad essi equiparate. I riferimenti della vigente normativa provinciale al personale incaricato di posizione organizzativa s'intendono effettuati, con la decorrenza di cui all'articolo 30 bis, comma 3, al personale preposto ad incarico speciale ai sensi dell'articolo 32.

3. Ai fini dell'applicazione del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione di cui all'articolo 2 della presente legge alle agenzie della Provincia istituite con leggi provinciali 16 giugno 1983, n. 19 (Organizzazione degli interventi di politica del lavoro), 3 settembre 1993, n. 23 (Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento) e all'azienda per la promozione turistica del Trentino di cui alla legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21, la Giunta ridefinisce con regolamento i rapporti tra le competenze dei consigli di amministrazione e le competenze della dirigenza".

Nota all'art. 1

I commi 1 e 2 dell'art. 9 della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 5, così dispongono:

- "1. A decorrere dalla data stabilita dal comma 2, è soppressa l'Agenzia provinciale per l'istruzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6; nell'allegato C della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento), la struttura equiparata a servizio denominata "Agenzia provinciale per l'istruzione" è sostituita dalla struttura denominata "Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione".
2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, sono disciplinate le funzioni del servizio di cui al comma 1, la data di soppressione dell'Agenzia provinciale per l'istruzione e sono dettate le norme transitorie per la definizione degli aspetti contabili, finanziari e amministrativi relativi agli affari trattati dalla soppressa agenzia."

Nota all'art. 7

Il comma 4 dell'art. 9 della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 5, così dispone:

- "4. Con effetto dalla data di attivazione del servizio istituito con il regolamento previsto dal comma 2, sono abrogate le disposizioni legislative relative all'Agenzia provinciale per l'istruzione individuate dal medesimo regolamento."

**PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO - ALTO ADIGE****AUTONOME PROVINZ
BOZEN - SÜDTIROL**

[BO24050146221|U020|]

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

20 aprile 2005, n. 16

(Registrato alla Corte dei Conti il 20.5.2005, registro 1, foglio 11)

**Modifiche al regolamento per l'appalto e
l'esecuzione di lavori pubblici**

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

vista la deliberazione della Giunta provinciale n.
807 dd. 14.3.2005

emana

il seguente regolamento:

Articolo 1

1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della
Provincia 5 luglio 2001, n. 41, e successive modifiche,
è così sostituito:

„Articolo 2**Soglie comunitarie**

1. Le soglie comunitarie sono quelle di cui alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, nonché alla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.

2. I limiti d'importo fissati dalle leggi e regolamenti provinciali, disciplinanti le varie fasi di realizzazione dei lavori pubblici, sono considerati al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)."

Articolo 2

1. Al comma 4 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 41, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera g):

„g) adottare le misure necessarie affinché soltanto le persone autorizzate possano accedere al cantiere; segnalare, in caso di accertato inadempimento, l'inosservanza alla direzione lavori, al committente,

[AM24050146221|U020|]

DEKRET DES LANDESHAUPTMANNES

vom 20. April 2005, Nr. 16

(Registriert beim Rechnungshof am 20.5.2005, Register 1, Blatt 11)

**Änderungen der Verordnung über die Vergabe
und Ausführung öffentlicher Bauaufträge**

DER LANDESHAUPTMANN

hat den Beschluss der Landesregierung Nr. 807
vom 14.3.2005 zur Kenntnis genommen und

erlässt

folgende Verordnung:

Artikel 1

1. Artikel 2 des Dekrets des Landeshauptmanns vom 5. Juli 2001, Nr. 41, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:

„Artikel 2**EU-Schwellenwerte**

1. Die EU-Schwellenwerte sind jene laut Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge sowie jene laut Richtlinie 2004/17/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 zur Koordinierung der Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste.

2. Die Betragsgrenzen, die in den Rechtsvorschriften des Landes festgelegt sind, welche die verschiedenen Phasen der Ausführung öffentlicher Bauaufträge regeln, verstehen sich abzüglich Mehrwertsteuer.“

Artikel 2

1. Nach Artikel 7 Absatz 4 des Dekrets des Landeshauptmanns vom 5. Juli 2001, Nr. 41, in geltender Fassung, wird folgender Buchstabe g) eingefügt:

„g) er hat die Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sind, damit nur befugte Personen die Baustelle betreten; dazu überprüft er die korrekte Eintragung der Arbeiter im Anwesenheitsregister; im Falle nachge-

agli enti contributivi ed assicurativi ed alla Ripartizione provinciale lavoro.“

Articolo 3

1. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 41, e successive modifiche, è così sostituito:

„1. Per norme tecniche relative a prestazioni professionali nell'ambito dei lavori pubblici si intendono quelle definite dall'articolo 23 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004.“

Articolo 4

1. Il comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 41, e successive modifiche, è così sostituito:

„1. Per norme tecniche relative a lavori pubblici si intendono quelle definite dall'articolo 23 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004.“

Articolo 5

1. Il comma 3 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 41, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. L'impresa invitata singolarmente a partecipare ad una procedura ristretta, ad un appalto concorso ovvero ad una procedura negoziata non può presentare l'offerta in associazione temporanea con altre imprese invitate.”

Articolo 6

1. Dopo l'articolo 21 del decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 41, viene inserito il seguente articolo 21 bis:

„Articolo 21bis
Società tra imprese riunite

1. Le imprese riunite dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del Codice Civile, per l'esecuzione unitaria dei lavori. Tutte le imprese riunite devono far parte della società, fatto salvo quanto previsto per le associazioni in for-

wiesener Nichtbeachtung hat er der Bauleitung, dem Auftraggeber, den Vorsorge- und Versicherungsanstalten und der Landesabteilung Arbeit davon Meldung zu machen.“

Artikel 3

1. Artikel 14 Absatz 1 des Dekrets des Landeshauptmanns vom 5. Juli 2001, Nr. 41, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:

„1. Unter technischen Spezifikationen für freiberufliche Leistungen, die im Rahmen von öffentlichen Bauaufträgen erbracht werden, sind jene zu verstehen, die in Artikel 23 der Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 definiert sind.“

Artikel 4

1. Artikel 15 Absatz 1 des Dekrets des Landeshauptmanns vom 5. Juli 2001, Nr. 41, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:

„1. Unter technischen Spezifikationen für öffentliche Bauaufträge sind jene zu verstehen, die in Artikel 23 der Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 definiert sind.“

Artikel 5

1. Artikel 21 Absatz 3 des Dekrets des Landeshauptmanns vom 5. Juli 2001, Nr. 41, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:

„3. Das Unternehmen, das einzeln zur Teilnahme an einem nicht offenen Verfahren, einem Unternehmen-Ideenwettbewerb oder einem Verhandlungsverfahren eingeladen wird, darf nicht in einer Bietergemeinschaft mit anderen eingeladenen Unternehmen ein Angebot abgeben.“

Artikel 6

1. Nach Artikel 21 des Dekrets des Landeshauptmanns vom 5. Juli 2001, Nr. 41, wird folgender Artikel 21 bis eingefügt:

„Artikel 21bis
Gesellschaft zwischen zusammengeschlossenen Unternehmen

1. Zur einheitlichen Ausführung der Arbeiten können die zusammengeschlossenen Unternehmen nach dem Zuschlag unter sich eine Gesellschaft, auch in Form eines Konsortiums, gemäß dem 5. Buch, 5. Titel, 3. Abschnitt und Folgende des Zivilgesetzbuchs gründen. Alle zusammengeschlossenen Unternehmen

ma combinata.

2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione, nell'esecuzione del contratto, ferme restando le responsabilità delle imprese riunite ai sensi dell'articolo 43 della legge.

3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo all'amministrazione committente, e subordinatamente all'iscrizione della società nel registro delle imprese.

4. I lavori eseguiti dalla società sono riferiti alle singole imprese associate, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa."

Articolo 7

1. Il comma 1 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 41, e successive modifiche, è così sostituito:

"1. Nel caso di procedura ristretta, se per ragioni d'urgenza non è possibile osservare i termini di cui all'articolo 28 della legge, l'amministrazione committente può stabilire i termini seguenti:

- a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a 15 giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, ovvero dalla data di pubblicazione del bando, per gli appalti di importo inferiore;
- b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione dell'invito."

Articolo 8

1. La lettera d) e la lettera e) del comma 1 dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 41, sono così sostituiti:

"d) forniture e acquisti di attrezzature volte ad assicurare il completamento, la manutenzione e la piena funzionalità dell'opera e la rispondenza alle finalità cui la stessa è destinata, nonché per l'alimentazione della scorta di materiale di più comune impiego, fino ad un importo inferiore alla soglia comunitaria;

e) servizi di sgombero e di trasporto della neve atti a garantire la percorribilità delle strade nonché servizi di sorveglianza, pulizia ed altre prestazioni di servizi volti ad assicurare il completa-

müssen dieser Gesellschaft beitreten, unbeschadet der Bestimmung für die Bietergemeinschaften in kombinierter Form.

2. Die Gesellschaft tritt, ohne dass dies eine Weitervergabe oder eine Abtretung des Vertrags bewirkt und ohne Notwendigkeit einer Genehmigung, in die Ausführung des Vertrags ein, wobei aber die Haftung der im Sinne von Artikel 43 des Gesetzes zusammengeschlossenen Unternehmen aufrecht bleibt.

3. Der Eintritt hat Wirkung ab dem Datum der Zustellung des Gründungsaktes an den öffentlichen Auftraggeber, vorausgesetzt, die Gesellschaft ist im Handelsregister eingetragen.

4. Die von der Gesellschaft ausgeführten Arbeiten werden den einzelnen zusammengeschlossenen Unternehmen gemäß den diesbezüglichen Teilnahmequoten an der Gesellschaft zugeschrieben."

Artikel 7

1. Artikel 32 Absatz 1 des Dekrets des Landeshauptmanns vom 5. Juli 2001, Nr. 41, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:

"1. Beim nicht offenen Verfahren kann der Auftraggeber die nachstehend genannten Fristen festlegen, falls aus dringenden Gründen die Einhaltung der in Artikel 28 des Gesetzes vorgesehenen Fristen nicht möglich ist:

- a) für den Eingang der Anträge auf Teilnahme: eine Frist von mindestens 15 Tagen ab dem Tag der Zusendung der Vergabebekanntmachung für Aufträge, deren Wert dem EU-Schwellenwert entspricht oder ihn überschreitet, oder ab dem Tag der Veröffentlichung der Bekanntmachung bei Aufträgen, deren Wert darunter liegt;
- b) für den Eingang der Angebote: eine Frist von wenigstens zehn Tagen ab dem Tag der Zusendung des Einladungsschreibens."

Artikel 8

1. Artikel 40 Absatz 1 Buchstabe d) und Buchstabe e) des Dekrets des Landeshauptmanns vom 5. Juli 2001, Nr. 41, erhält folgende Fassung:

„d) Lieferung und Ankauf von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen, mit denen die Fertigstellung, Instandhaltung und volle Funktionsfähigkeit des Bauwerks und dessen Übereinstimmung mit dem ursprünglichen Zweck sichergestellt werden sollen, sowie Nachrüstung des Vorrats an meist verwendetem Material, bis zu einem Betrag, der unter dem EU-Schwellenwert liegt;

e) Dienstleistungen für die Schneeräumung und den Schneeabtransport zur Gewährleistung der Straßensicherheit sowie Überwachungs- und Reinigungsarbeiten und sonstige Dienstleistun-

mento, la manutenzione e la piena funzionalità dell'opera o degli impianti e la rispondenza alle finalità cui gli stessi sono destinati, fino ad un importo inferiore alla soglia comunitaria.”

Articolo 9

1. Al comma 5 dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 41, e successive modifiche, è così aggiunta la seguente lettera f):

“f) abbia reso false dichiarazioni in sede di gara.”

Articolo 10

1. Il comma 1 dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 41, è così sostituito:

„1. L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale il direttore dei lavori impartisce le disposizioni all'appaltatore. L'ordine di servizio è redatto in due copie sottoscritte dal direttore dei lavori e inviato all'appaltatore, che lo restituisce, entro un termine non superiore a dieci giorni, firmato per avvenuta conoscenza. Se l'appaltatore non firma l'ordine di servizio nel termine fissato, le disposizioni s'intendono come definitivamente accettate.”

Articolo 11 Abrogazioni

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 41, e successive modifiche, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 20 aprile 2005

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

gen, die zur Fertigstellung, Instandhaltung und vollen Funktionstüchtigkeit des Bauwerks oder der Anlagen sowie für deren Übereinstimmung mit dem ursprünglichen Zweck erforderlich sind, bis zu einem Betrag, der unter dem EU-Schwellenwert liegt.“

Artikel 9

1. Nach Artikel 44 Absatz 5 des Dekrets des Landeshauptmanns vom 5. Juli 2001, Nr. 41, in geltender Fassung, wird folgender Buchstabe f) eingefügt:

„f) Falscherklärungen bei der Ausschreibung abgegeben hat.“

Artikel 10

1. Artikel 59 Absatz 1 des Dekrets des Landeshauptmanns vom 5. Juli 2001, Nr. 41, erhält folgende Fassung:

„1. Dienstanweisungen sind Akte, mit welchen der Bauleiter dem Auftragnehmer Vorschriften macht und Anordnungen erteilt. Die Dienstanweisung wird in zweifacher Ausfertigung abgefasst, vom Bauleiter unterzeichnet und dem Auftragnehmer übermittelt, der diese innerhalb einer Frist von höchstens zehn Tagen zur Kenntnisnahme gegengezeichnet zurückgibt. Unterzeichnet der Auftragnehmer die Dienstanweisung nicht innerhalb der festgesetzten Frist, so gelten die Vorschriften als endgültig angenommen.“

Artikel 11 Aufhebung

1. Artikel 3 des Dekrets des Landeshauptmanns vom 5. Juli 2001, Nr. 41, in geltender Fassung, wird aufgehoben.

Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Bozen, 20. April 2005

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

Note**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici approvato con DPP 5.7.2001, n. 41, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

„Articolo 2
Soglie comunitarie

1. *Le soglie comunitarie sono quelle di cui alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, nonché alla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.*

2. *I limiti d'importo fissati dalle leggi e regolamenti provinciali, disciplinanti le varie fasi di realizzazione dei lavori pubblici, sono considerati al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)."*

Note all'articolo 2

Il testo dell'articolo 7 del regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici approvato con DPP 5.7.2001, n. 41, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

„Articolo 7
Compiti del direttore dei lavori e del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione

1. Il direttore dei lavori assicura nell'interesse dell'amministrazione committente l'esecuzione a regola d'arte dei lavori e la loro conformità al progetto e al contratto.

2. Il direttore dei lavori è responsabile del coordinamento dell'attività delle varie imprese operanti in cantiere e gestisce i rapporti con l'appaltatore sugli aspetti tecnici ed economici del contratto.

3. Il direttore dei lavori, in aggiunta ai compiti previsti dall'articolo 10 della legge, in particolare:

- a) attesta, prima dell'appalto dei lavori, l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- b) impartisce ordini di servizio all'appaltatore;
- c) verifica il conseguimento degli standard qualitativi;
- d) ha la responsabilità per l'accettazione dei materiali;
- e) comunica all'appaltatore le disposizioni dell'amministrazione committente;
- f) redige i verbali di consegna, di consegna parziale, di sospensione, di sospensione parziale, di ripresa e di ultimazione dei lavori, nonché tutti gli altri verbali attinenti all'esecuzione dell'opera e previsti dalla disposizioni vigenti; provvede alla comunicazione agli enti previdenziali, assi-

Anmerkung**Hinweis**

Die hiermit veröffentlichten Anmerkungen sind im Sinne des Artikels 29 Absätze 1 und 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, zum einzigen Zweck abgefasst worden, das Verständnis der Rechtsvorschriften, welche abgeändert wurden oder auf welche sich der Verweis bezieht, zu erleichtern. Gültigkeit und Wirksamkeit der hier angeführten Rechtsvorschriften bleiben unverändert.

Anmerkungen zu Artikel 1

Artikel 2 der Verordnung über die Vergabe und Ausführung öffentlicher Bauaufträge, genehmigt mit DLH 5.7.2001, Nr. 41, lautet in der nunmehr geltenden Fassung wie folgt:

„Artikel 2
EU-Schwellenwerte

1. *Die EU-Schwellenwerte sind jene laut Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge sowie jene laut Richtlinie 2004/17/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 zur Koordinierung der Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste.*

2. *Die Betragsgrenzen, die in den Rechtsvorschriften des Landes festgelegt sind, welche die verschiedenen Phasen der Ausführung öffentlicher Bauaufträge regeln, verstehen sich abzüglich Mehrwertsteuer.“*

Anmerkungen zu Artikel 2

Artikel 7 der Verordnung über die Vergabe und Ausführung öffentlicher Bauaufträge, genehmigt mit DLH. 5.7.2001, Nr. 41, lautet in der nunmehr geltenden Fassung wie folgt:

„Artikel 7
Aufgaben des Bauleiters und des Koordinators der Sicherheit für die Ausführung

1. Der Bauleiter trägt im Interesse des Auftraggebers dafür Sorge, dass die Bauarbeiten fachgerecht und in Übereinstimmung mit dem Projekt und dem Vertrag ausgeführt werden.

2. Der Bauleiter trägt die Verantwortung für die Koordinierung der Arbeit der auf der Baustelle tätigen Unternehmen und pflegt die Beziehungen zum Auftragnehmer über die technischen und finanziellen Aspekte des Vertrags.

3. Zusätzlich zu den in Artikel 10 des Gesetzes genannten Aufgaben übt der Bauleiter im Einzelnen folgende Funktionen aus:

- a) er bestätigt vor der Auftragsvergabe die Zugänglichkeit der von den Bauarbeiten betroffenen Flächen und Liegenschaften gemäss den Vorgaben der Planunterlagen;
- b) er erteilt dem ausführenden Unternehmen dienstliche Anordnungen;
- c) er prüft, ob die Qualitätsstandards erreicht wurden;
- d) er übernimmt die Verantwortung für die Annahme der Bau- und Werkstoffe;
- e) er teilt dem Auftragnehmer die Anweisungen des Auftraggebers mit;
- f) er fasst die Übergabeprotokolle, die Protokolle über die Teilübergabe, die vollständige oder teilweise Einstellung, die Wiederaufnahme und die Fertigstellung der Bauarbeiten und alle anderen von den geltenden Bestimmungen vorgesehenen Protokolle, welche die Bauausführung betreffen; er

stenziali ed all'ispettorato del lavoro dell'inizio e della fine dei lavori;

- g) esprime parere sulle proroghe del termine di ultimazione dei lavori e le comunica all'appaltatore;
- h) verifica periodicamente il possesso da parte dell'appaltatore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti anche in materia di lavoro e previdenziale, rifiutando la predisposizione dei documenti per il pagamento di acconti o per il saldo in caso di mancanza od irregolarità della documentazione stessa e richiede all'appaltatore le dichiarazioni liberatorie dei subappaltatori;
- i) segnala con una relazione dettagliata al responsabile di progetto le ripetute e gravi violazioni degli obblighi contrattuali;
- j) ordina, in caso di risoluzione del contratto, l'allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere;
- k) ordina all'appaltatore la sostituzione del personale dell'appaltatore operante in cantiere per insubordinazione, incapacità o grave negligenza;
- l) assiste il responsabile di progetto nelle procedure da espletarsi e nel coordinamento dei soggetti partecipanti all'esecuzione dei lavori;
- m) comunica al responsabile di progetto le circostanze che possono incrementare il costo dell'appalto, concorda i nuovi prezzi e predispone le eventuali varianti al progetto esecutivo;
- n) comunica al responsabile di progetto i ritardi nell'esecuzione dei lavori rispetto ai termini stabiliti;
- o) comunica all'amministrazione committente il proprio beneplacito per il subappaltatore, di cui all'articolo 54 della legge;
- p) predispone gli atti contabili di propria competenza e verifica la regolarità formale e sostanziale degli atti contabili redatti dall'assistente di cantiere o da altri componenti l'ufficio di direzione dei lavori;
- q) redige la relazione sulle riserve iscritte dall'appaltatore nei registri contabili entro i termini prescritti, e predispone e trasmette al responsabile di progetto la relazione riservata per l'accordo bonario;
- r) trasmette al Sindaco del comune in cui sono eseguiti i lavori, l'avviso ai creditori di cui all'articolo 106. Nel caso in cui tale avviso non risultasse necessario, allega allo stato finale specifica dichiarazione;
- s) ordina all'appaltatore di pagare, a seguito della pubblicazione degli avvisi ai creditori, i crediti riconosciuti;
- t) redige la relazione relativa alla contabilità finale dei lavori;
- u) verifica l'esistenza delle condizioni di cui all'articolo 124;
- v) assiste all'attività di collaudo;
- w) rilascia il certificato di regolare esecuzione per i lavori che non necessitano di collaudo;
- x) cura la costante verifica di validità del piano di manutenzione;
- y) presenta al responsabile di progetto un rapporto mensile sull'andamento dei lavori;
- z) se incaricato dall'amministrazione committente, svolge le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previste dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri e cura la costante verifica di validità del fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione rispetto ai rischi cui sono esposti i lavoratori, in conformità a quanto previsto dalla normativa di recepimento della direttiva 92/57/CEE riguardante la sicurezza nei cantieri;

übermittelt die Mitteilungen bezüglich Beginn und Fertigstellung der Arbeiten den Anstalten für die Sozialvorsorge und für allgemeine Fürsorge, sowie dem Arbeitsinspektorat; er nimmt Stellung zu den Fristverlängerungen für die Fertigstellung der Bauarbeiten und teilt diese dem Auftragnehmer mit;

h) er prüft in regelmässigen Abständen, ob der Auftragnehmer und der Subunternehmer die gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen besitzen, auch hinsichtlich der Arbeits- und Fürsorgebestimmungen und lehnt die Erstellung der Unterlagen für Vorschuss- und Saldozahlungen ab, wenn Unterlagen fehlen oder diesbezüglich Unregelmässigkeiten festgestellt werden und fordert vom Auftragnehmer die Erklärungen der Subunternehmer über die erfolgte Begleichung der Summen an;

i) er meldet mittels eines ausführlichen Berichtes dem Projektsteuerer wiederholte schwerwiegende Vertragsverletzungen;

j) er ordnet im Falle der Vertragsaufhebung die Entfernung der selbständig arbeitenden Unternehmen und Selbständigen von der Baustelle an;

k) er ordnet dem Auftragnehmer die Ersetzung des auf der Baustelle tätigen Personals des Auftragnehmers wegen Ungehorsams, Unfähigkeit oder grober Nachlässigkeit an;

l) er unterstützt den Projektsteuerer bei der Erledigung der Formalitäten und bei der Koordinierung der an der Ausführung des Bauvorhabens beteiligten Subjekte;

m) er unterrichtet den Projektsteuerer über die Umstände, die eine Erhöhung des ursprünglichen Auftragwertes zur Folge haben können, vereinbart neue Preise und bereitet allfällige Änderungen am Ausführungsprojekt vor;

n) er teilt dem Projektsteuerer die Verzögerungen bei der Ausführung der Bauarbeiten gegenüber den festgesetzten Fristen mit;

o) er teilt dem Auftraggeber sein Einverständnis für die Subunternehmer im Sinne des Artikels 54 des Gesetzes mit;

p) er bereitet die Rechnungsunterlagen, für die er zuständig ist, vor und prüft die formelle und materielle Rechtmässigkeit der Rechnungsunterlagen, welche vom Baustellenassistenten oder von anderen Mitarbeitern der Bauleitung erstellt wurden;

q) er fasst den Bericht über die Forderungen, welche vom Auftragnehmer innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist in die Abrechnungen eingetragen wurden, bereitet den vertraulichen Bericht über die gütliche Beilegung der Streitfragen vor und leitet diesen an den Projektsteuerer weiter;

r) er übermittelt dem Bürgermeister, in dessen Gemeindegebiet die Bauarbeiten durchgeführt werden, die in Artikel 106 genannte Bekanntmachung an etwaige Anspruchsberechtigte. Wenn diese Bekanntmachung nicht erforderlich ist, legt er der Endabrechnung eine entsprechende Erklärung bei;

s) er fordert den Auftragnehmer auf, nach Veröffentlichung der Bekanntmachung an die Anspruchsberechtigten die anerkannten Forderungen zu begleichen;

t) er fasst den Bericht über die Endabrechnung der Bauarbeiten;

u) er prüft das Vorhandensein der Bedingungen laut Artikel 124;

v) er nimmt an der Abnahme teil;

w) er stellt die Bescheinigung über die ordnungsgemässe Ausführung jener Bauarbeiten aus, für welche keine Abnahme erforderlich ist;

x) er sorgt dafür, dass der Instandhaltungsplan regelmässig auf seine Gültigkeit hin überprüft wird;

y) er legt dem Projektsteuerer einen monatlichen Bericht über die Baufortschritte vor;

z) falls er damit vom Auftraggeber beauftragt wird, übernimmt er die von den Vorschriften über die Baustellensicherheit vorgesehene Funktion des Koordinators für die Ausführung der Bauarbeiten und sorgt dafür, dass die Unterlagen mit den Informationen über die Prävention und den Schutz vor den Risiken, denen die Arbeiter ausgesetzt sind, gemäß den Bestimmungen für die Übernahme der Richtlinie 92/57/EWG betreffend die Sicherheit auf den Baustellen, regelmässig auf ihre Gültigkeit hin überprüft wird;

aa) esegue almeno una visita in cantiere ogni settimana.

4. Il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori assolve le seguenti funzioni:

- a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento previsto dalla vigente normativa e il corretto svolgimento delle relative procedure di lavoro;
- b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento previsto dalla normativa vigente, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza, anche con riferimento alla formazione della sicurezza di tutte le maestranze occupate nel cantiere;
- c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni e alle prescrizioni previste dalla vigente normativa e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempimento all'Ufficio tecnico della sicurezza e all'ispettorato provinciale del lavoro;
- f) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
- g) *adottare le misure necessarie affinché soltanto le persone autorizzate possano accedere al cantiere; segnalare, in caso di accertato inadempimento, l'inosservanza alla direzione lavori, al committente, agli enti contributivi ed assicurativi ed alla Ripartizione provinciale lavoro."*

Note all'articolo 3

Il testo dell'articolo 14 del regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici approvato con DPP 5.7.2001, n. 41, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

„Articolo 14 Norme tecniche per i servizi

1. Per norme tecniche relative a prestazioni professionali nell'ambito dei lavori pubblici si intendono quelle definite dall'articolo 23 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004.

2. I progetti sono predisposti in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione."

aa) er führt mindestens eine Baustellenbesichtigung wöchentlich durch.

4. Im Zusammenhang mit der Ausführung der Bauarbeiten obliegen dem Koordinator der Sicherheit für die Ausführung folgende Aufgaben:

- a) er hat durch geeignete Koordinierung und Kontrolle die Anwendung der im gesetzlich vorgesehenen Sicherheits- und Koordinierungsplan enthaltenen Massnahmen und die richtige Ausführung der entsprechenden Arbeitsverfahren durch die ausführenden Unternehmen und die Selbständigen zu überprüfen;
- b) er hat die Eignung des operativen Sicherheitsplanes, der als ergänzender detaillierter Plan des gesetzlich vorgesehenen Sicherheits- und Koordinierungsplanes anzusehen ist, zu überprüfen, wobei er die Übereinstimmung mit diesem gewährleisten muss, und den Sicherheits- und Koordinierungsplan und die Unterlage für die Sicherheit (Wartungsbuch) dem Fortgang der Bauarbeiten und allfälligen nachfolgenden Änderungen anzupassen, wobei er die Vorschläge der ausführenden Unternehmen für die Verbesserung der Sicherheit an der Baustelle bewerten muss, sowie zu überprüfen, dass die ausführenden Unternehmen, wenn nötig, ihre eigenen operativen Sicherheitspläne anpassen, dies auch im Hinblick auf die Ausbildung der auf der Baustelle beschäftigten Arbeiter im Bereich der Arbeitssicherheit;
- c) er hat unter den Arbeitgebern und Selbständigen die Zusammenarbeit und Abstimmung der Bauarbeiten sowie die gegenseitige Information sicherzustellen;
- d) er hat zu überprüfen, dass der Inhalt der Vereinbarungen unter den Sozialpartnern umgesetzt wird, um die für die Sicherheit Verantwortlichen zu koordinieren, damit die Sicherheit auf der Baustelle verbessert wird;
- e) er hat dem Auftraggeber oder dem Verantwortlichen für die Sicherheit nach vorheriger schriftlicher Vorhaltung an die Unternehmen und an die Selbständigen, die Nichteinhaltung der gesetzlich vorgesehenen Massnahmen und Vorschriften zu melden und die Einstellung der Bauarbeiten, die Entfernung der Unternehmen oder der Selbständigen von der Baustelle oder die Aufhebung des Vertrages vorzuschlagen. Falls der Auftraggeber oder der Verantwortliche für die Sicherheit auf Grund der Meldung keine Massnahme ergreift ohne dies ausreichend zu begründen so meldet der Koordinator für die Ausführung dies dem Amt für Sicherheitstechnik und dem Arbeitsinspektorat des Landes;
- f) er hat bei grosser, unmittelbar drohender Gefahr, die er unmittelbar festgestellt hat, die einzelnen Bauarbeiten einzustellen, bis feststeht, dass die einzelnen Unternehmen die erforderlichen Massnahmen durchgeführt haben.
- g) *er hat die Massnahmen zu treffen, die erforderlich sind, damit nur befugte Personen die Baustelle betreten; dazu überprüft er die korrekte Eintragung der Arbeiter im Anwesenheitsregister; im Falle nachgewiesener Nichtbeachtung hat er der Bauleitung, dem Auftraggeber, den Vorsorge- und Versicherungsanstalten und der Landesabteilung Arbeit davon Meldung zu machen."*

Anmerkungen zu Artikel 3

Artikel 14 der Verordnung über die Vergabe und Ausführung öffentlicher Bauaufträge, genehmigt mit DLH 5.7.2001, Nr. 41, lautet in der nunmehr geltenden Fassung wie folgt:

„Artikel 14 Technische Vorschriften für freiberufliche Leistungen

1. Unter technischen Spezifikationen für freiberufliche Leistungen, die im Rahmen von öffentlichen Bauaufträgen erbracht werden, sind jene zu verstehen, die in Artikel 23 der Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 definiert sind.

2. Die Projekte werden in Übereinstimmung mit den technischen Vorschriften und Normen angefertigt, die in den bei Projekterstellung geltenden Rechtsvorschriften enthalten sind."

Note all'articolo 4

Il testo dell'articolo 15 del regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici approvato con DPP 5.7.2001, n. 41, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

**„Articolo 15
Norme tecniche per i lavori pubblici**

1. *Per norme tecniche relative a lavori pubblici si intendono quelle definite dall'articolo 23 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004.*

2. Per quanto riguarda i prodotti o materiali utilizzati, devono essere rispettate le regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate ed i benestare tecnici. Le relazioni tecniche danno espressamente atto del rispetto della normativa e delle altre norme di applicazione facoltativa.

3. Al fine di non favorire determinate imprese è vietato introdurre nei progetti le seguenti indicazioni:

- a) Fabbricazione e provenienza dei prodotti;
- b) Procedimenti particolari;
- c) marchi, brevetti, tipi, origini e produzione determinata.

4. L'indicazione specifica del prodotto o del procedimento è ammessa se accompagnata dalla espressione "o equivalente", qualora non sia altrimenti possibile la descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili."

Note all'articolo 5

Il testo dell'articolo 21 del regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici approvato con DPP 5.7.2001, n. 41, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

**„Articolo 21
Associazione temporanea di concorrenti**

1. Alle gare d'appalto sono ammesse le associazioni temporanee di concorrenti strutturate in forma orizzontale, verticale o combinata.

2. All'atto della presentazione dell'offerta i concorrenti che dichiarano di volersi riunire in associazione temporanea indicano in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 43, comma 2, della legge, l'impresa che assumerà le funzioni di capogruppo e, in caso di associazione verticale o combinata, le categorie di lavoro che saranno eseguite dalle singole imprese del raggruppamento.

3. *L'impresa invitata singolarmente a partecipare ad una procedura ristretta, ad un appalto concorso ovvero ad una procedura negoziata non può presentare l'offerta in associazione temporanea con altre imprese invitate."*

Note all'articolo 6

Dopo l'articolo 21 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, è inserito il seguente articolo:

**„Articolo 21 bis
Società tra imprese riunite**

1. *Le imprese riunite dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del Codice Civile, per l'esecuzione unitaria dei lavori. Tutte le imprese riunite devono far parte della società, fatto salvo quanto previsto per le associazioni in forma combinata.*

Anmerkungen zu Artikel 4

Artikel 15 der Verordnung über die Vergabe und Ausführung öffentlicher Bauaufträge, genehmigt mit DLH 5.7.2001, Nr. 41, lautet in der nunmehr geltenden Fassung wie folgt:

**„Artikel 15
Technische Vorschriften für öffentliche Bauaufträge**

1. *Unter technischen Spezifikationen für freiberufliche Leistungen, die im Rahmen von öffentlichen Bauaufträgen erbracht werden, sind jene zu verstehen, die in Artikel 23 der Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 definiert sind.*

2. Die verwendeten Erzeugnisse und Baustoffe müssen den technischen Normen der einschlägigen Rechtsvorschriften und den gemeinsamen technischen Spezifikationen entsprechen sowie die technischen Güteprüfungen bestehen. Aus den technischen Berichten muss ausdrücklich hervorgehen, dass die genannten Bestimmungen sowie alle weiteren nicht zwingend anzuwendenden Normen eingehalten werden.

3. Um zu vermeiden, dass bestimmte Unternehmen bevorzugt werden, ist es verboten, in die Vertragsklauseln für einen bestimmten Bauauftrag folgende Angaben aufzunehmen:

- a) Produktion und Herkunft der Erzeugnisse,
- b) besondere Verfahren,
- c) bestimmte Warenzeichen, Patente und Typen sowie bestimmter Ursprung oder bestimmte Produktion.

4. Die spezifische Angabe eines Produkts oder eines Verfahrens ist mit dem Zusatz „oder gleichwertiger Art“ zulässig, wenn der Auftragsgegenstand nicht durch hinreichend genaue, allgemein verständliche Bezeichnungen beschrieben werden kann.“

Anmerkungen zu Artikel 5

Artikel 21 der Verordnung über die Vergabe und Ausführung öffentlicher Bauaufträge, genehmigt mit DLH 5.7.2001, Nr. 41, lautet in der nunmehr geltenden Fassung wie folgt:

**„Artikel 21
Zeitweilig zusammengeschlossene Bietergemeinschaft**

1. An den Verfahren zur Auftragsvergabe können zeitweilig zusammengeschlossene Bietergemeinschaften teilnehmen, die horizontal, vertikal oder in kombinierter Form gegliedert sind.

2. Bei der Einreichung des Angebots müssen die Bieter, welche erklären, sich im Falle des Zuschlags zeitweilig zusammenschließen zu wollen, zusätzlich zu dem, was Artikel 43 Absatz 2 des Gesetzes verlangt, ein Unternehmen zum federführenden Unternehmen bestellen. Bei vertikal gegliederten Bietergemeinschaften oder Bietergemeinschaften in kombinierter Form müssen die Kategorien der Bauarbeiten angegeben werden, die von den einzelnen Unternehmen ausgeführt werden.

3. *Das Unternehmen, das einzeln zur Teilnahme an einem nicht offenen Verfahren, einem Unternehmen-Ideenwettbewerb oder einem Verhandlungsverfahren eingeladen wird, darf nicht in einer Bietergemeinschaft mit anderen eingeladenen Unternehmen ein Angebot abgeben.“*

Anmerkungen zu Artikel 6

Nach Artikel 21 des Landesgesetzes vom 17. Juni 1998, Nr. 6, wird folgender Artikel eingefügt:

**„Artikel 21 bis
Gesellschaft zwischen zusammengeschlossenen Unternehmen**

1. *Zur einheitlichen Ausführung der Arbeiten können die zusammengeschlossenen Unternehmen nach dem Zuschlag unter sich eine Gesellschaft, auch in Form eines Konsortiums, gemäß dem 5. Buch, 5. Titel, 3. Abschnitt und Folgende des Zivilgesetzbuchs gründen. Alle zusammengeschlossenen Unternehmen müssen dieser Gesell-*

2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione, nell'esecuzione del contratto, ferme restando le responsabilità delle imprese riunite ai sensi dell'articolo 43 della legge.

3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo all'amministrazione committente, e subordinatamente all'iscrizione della società nel registro delle imprese.

4. I lavori eseguiti dalla società sono riferiti alle singole imprese associate, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa."

Note all'articolo 7

Il testo dell'articolo 32 del regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici approvato con DPP 5.7.2001, n. 41, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

„Articolo 32 Procedure accelerate

1. Nel caso di procedura ristretta, se per ragioni d'urgenza non è possibile osservare i termini di cui all'articolo 28 della legge, l'amministrazione committente può stabilire i termini seguenti:

- a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a 15 giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, ovvero dalla data di pubblicazione del bando, per gli appalti di importo inferiore;
- b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione dell'invito.

2. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d'oneri devono essere comunicate dall'amministrazione committente almeno quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte."

Note all'articolo 8

Il testo dell'articolo 40 del regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici approvato con DPP 5.7.2001, n. 41, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

„Articolo 40 Lavori in economia

- 1. I lavori da eseguirsi in economia sono:
 - a) lavori di costruzione, riparazione, adattamento, sistemazione, manutenzione e di allacciamento degli immobili adibiti ad uso degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione committente, fino ad un importo di 300.000 Euro, al netto degli oneri fiscali;
 - b) lavori di demolizione di immobili fino ad importo di 300.000 Euro;
 - c) lavori e prestazioni per la manutenzione, la sistemazione, la costruzione ed il miglioramento delle strade, dei ponti e di altre infrastrutture, per l'apposizione di segnaletica orizzontale e verticale, fino ad un importo di 300.000 Euro;
 - d) forniture e acquisti di attrezzature volte ad assicurare il completamento, la manutenzione e la piena funzionalità dell'opera e la rispondenza alle finalità cui la stessa è destinata, nonché per l'alimentazione della scorta di materiale di più comune impiego, fino ad un importo inferiore alla soglia comunitaria;

schaft beitreten, unbeschadet der Bestimmung für die Bietergemeinschaften in kombinierter Form.

2. Die Gesellschaft tritt, ohne dass dies eine Weitervergabe oder eine Abtretung des Vertrags bewirkt und ohne Notwendigkeit einer Genehmigung, in die Ausführung des Vertrags ein, wobei aber die Haftung der im Sinne von Artikel 43 des Gesetzes zusammengeschlossenen Unternehmen aufrecht bleibt.

3. Der Eintritt hat Wirkung ab dem Datum der Zustellung des Gründungsaktes an den öffentlichen Auftraggeber, vorausgesetzt, die Gesellschaft ist im Handelsregister eingetragen.

4. Die von der Gesellschaft ausgeführten Arbeiten werden den einzelnen zusammengeschlossenen Unternehmen gemäß den diesbezüglichen Teilnahmequoten an der Gesellschaft zugeschrieben."

Anmerkungen zu Artikel 7

Artikel 32 der Verordnung über die Vergabe und Ausführung öffentlicher Bauaufträge, genehmigt mit DLH 5.7.2001, Nr. 41, lautet in der nunmehr geltenden Fassung wie folgt:

„Artikel 32 Beschleunigte Verfahren

1. Beim nicht offenen Verfahren kann der Auftraggeber die nachstehend genannten Fristen festlegen, falls aus dringenden Gründen die Einhaltung der in Artikel 28 des Gesetzes vorgesehenen Fristen nicht möglich ist:

- a) für den Eingang der Anträge auf Teilnahme: eine Frist von mindestens fünfzehn Tagen ab dem Tag der Zusendung der Vergabebekanntmachung für Aufträge, deren Wert dem EU-Schwellenwert entspricht oder ihn überschreitet, oder ab dem Tag der Veröffentlichung der Bekanntmachung bei Aufträgen, deren Wert darunter liegt;
- b) für den Eingang der Angebote: eine Frist von wenigstens zehn Tagen ab dem Tag der Zusendung des Einladungsschreibens.

2. Rechtzeitig angeforderte zusätzliche Auskünfte über die Verdingungsunterlagen müssen vom Auftraggeber mindestens vier Tage vor Ablauf der Frist für den Eingang der Angebote erteilt werden."

Anmerkungen zu Artikel 8

Artikel 40 der Verordnung über die Vergabe und Ausführung öffentlicher Bauaufträge, genehmigt mit DLH 5.7.2001, Nr. 41, lautet in der nunmehr geltenden Fassung wie folgt:

„Artikel 40 In Regie auszuführende Bauarbeiten

- 1. Folgende Bauarbeiten sind in Regie auszuführen:
 - a) Bau- Reparatur-, Umbau-, Ausbau-, Instandhaltungs- und Anschlussarbeiten an Liegenschaften, die den zentralen Ämtern oder Aussenstellen des Auftraggebers dienen, bis zu einem Betrag von 300.000 Euro, abzüglich der Steuern und Gebühren;
 - b) Abbrucharbeiten an Liegenschaften bis zu einem Betrag von 300.000 Euro;
 - c) Bauarbeiten und Dienstleistungen für die Instandhaltung, den Ausbau, den Bau und die Verbesserung der Strassen, Brücken und sonstigen Infrastrukturen sowie für die Anbringung von Fahrbahnmarkierungen und Leiteinrichtungen, bis zu einem Betrag von 300.000 Euro;
 - d) Lieferung und Ankauf von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen, mit denen die Fertigstellung, Instandhaltung und volle Funktionstüchtigkeit des Bauwerks und dessen Übereinstimmung mit dem ursprünglichen Zweck sichergestellt werden sollen, sowie Nachrüstung des Vorrats an meist verwendetem Material, bis zu einem Betrag, der unter dem EU-Schwellenwert liegt;

- e) *servizi di sgombero e di trasporto della neve atti a garantire la percorribilità delle strade nonché servizi di sorveglianza, pulizia ed altre prestazioni di servizi volti ad assicurare il completamento, la manutenzione e la piena funzionalità dell'opera o degli impianti e la rispondenza alle finalità cui gli stessi sono destinati, fino ad un importo inferiore alla soglia comunitaria.*
- f) *spese per progettazioni, direzioni lavori, collaudi, verifiche, consulenze, indagini e studi, anche geologici, documentazione cartografica e fotografica, rilevamenti del traffico e censimenti relativi ai lavori e alle forniture dei servizi stradali e di manutenzione delle opere edili ed altre prestazioni professionali connesse con l'esecuzione dei lavori pubblici sino ad un importo di 50.000 Euro;*
- g) *lavori, servizi e forniture di somma urgenza concernenti la stabilità e la salubrità degli edifici, degli acquedotti o di altre infrastrutture necessari in seguito al verificarsi di eventi imprevisti ed imprevedibili e interventi per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità.*
- h) *lavori, servizi e provviste per i quali il ricorso all'economia è specificatamente previsto da leggi di settore."*

Note all'articolo 9

Il testo dell'articolo 44 del regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici approvato con DPP 5.7.2001, n. 41, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

"Articolo 44

Stipulazione ed approvazione del contratto

1. La stipulazione del contratto d'appalto ha luogo entro 60 giorni dall'aggiudicazione nei casi di procedura aperta (pubblico incanto) e di procedura ristretta (licitazione privata), oppure entro 60 giorni dalla scelta della commissione giudicatrice in caso di appalto concorso.

2. Se la stipulazione del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati dal comma 1, l'aggiudicatario può svincolarsi da ogni impegno con comunicazione scritta all'amministrazione committente.

3. Il recesso di cui al comma 2 non è ammesso successivamente al ricevimento della raccomandata con avviso di ricevimento con la quale l'aggiudicatario è stato invitato alla conclusione del contratto.

4. In caso di recesso l'aggiudicatario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali e, in caso di appalto concorso, delle spese documentate sostenute per la progettazione.

5. L'amministrazione committente annulla l'aggiudicazione, incamerando contestualmente la cauzione provvisoria, qualora l'aggiudicatario:

- a) entro il termine fissato dall'amministrazione committente, non si presenti per la stipulazione del contratto d'appalto;
- b) non abbia costituito la cauzione definitiva;
- c) non abbia provveduto ad iscrivere alla Cassa edile della Provincia Autonoma di Bolzano i propri lavoratori dipendenti ovvero soci lavoratori impiegati nella esecuzione dell'appalto;
- d) non abbia presentato una dichiarazione ove risultino il numero di operai e personale tecnico specializzato nonché i macchinari e le attrezzature di cantiere a disposizione dell'impresa, che l'imprenditore intende impiegare per le singole fasi dell'esecuzione dei lavori;
- e) non abbia trasmesso i documenti richiesti.

- e) *Dienstleistungen für die Schneeräumung und den Schneeabtransport zur Gewährleistung der Straßensicherheit sowie Überwachungs- und Reinigungsarbeiten und sonstige Dienstleistungen, die zur Fertigstellung, Instandhaltung und vollen Funktionstüchtigkeit des Bauwerks oder der Anlagen sowie für deren Übereinstimmung mit dem ursprünglichen Zweck erforderlich sind, bis zu einem Betrag, der unter dem EU-Schwellenwert liegt.*
- f) *Ausgaben für Projektierungen, Bauleitungen, Abnahmen, Berichte, Beratungen, Untersuchungen und Studien auch geologischer Art, Kartierungen und Fotomaterial, Verkehrsaufnahmen und Zählungen, die im Zusammenhang mit Bauarbeiten und Lieferungen für die Strassenmeistereien und Bauinstandhaltungsdienste entstehen, sowie für sonstige mit der Ausführung von öffentlichen Bauaufträgen zusammenhängenden Dienstleistungen, bis zu einem Betrag von 50.000 Euro;*
- g) *Äußerst dringende Bauarbeiten, Dienstleistungen und Lieferungen zur Sicherung von Gebäuden, Wasserleitungen oder sonstigen Anlagen und zur Gewährleistung der Hygiene in Gebäuden und Anlagen, wenn plötzlich unvorhergesehene und unvorhersehbare Ereignisse eintreten und Vorbeugungs-, Soforthilfe- und Wiederinstandsetzungsmaßnahmen nach Erdbeben, Lawinen, Überschwemmungen und anderen Naturkatastrophen.*
- h) *Bauarbeiten, Dienstleistungen und Lieferungen, für welche die Ausführung in Regie von den einschlägigen Gesetzen vorgesehen ist."*

Anmerkungen zu Artikel 9

Artikel 44 der Verordnung über die Vergabe und Ausführung öffentlicher Bauaufträge, genehmigt mit DLH 5.7.2001, Nr. 41, lautet in der nunmehr geltenden Fassung wie folgt:

"Artikel 44

Abschluss und Genehmigung des Vertrags

1. Beim offenen Verfahren (öffentliche Ausschreibung) und beim nicht offenen Verfahren (beschränkte Ausschreibung) wird der Vertrag innerhalb von 60 Tagen nach Zuschlagserteilung und beim Unternehmen-Ideenwettbewerb innerhalb von 60 Tagen nach Auswahl durch die Kommission geschlossen.

2. Falls der Abschluss oder die gegebenenfalls vorgesehene Genehmigung des Vertrages nicht innerhalb der in Absatz 1 genannten Frist erfolgt, kann sich der Zuschlagsempfänger durch schriftliche Mitteilung an den Auftraggeber jeder Verpflichtung entledigen.

3. Der Rücktritt laut Absatz 2 ist nach Erhalt des eingeschriebenen Briefes mit Empfangsbestätigung, mit welchem der Zuschlagsempfänger zum Vertragsabschluss eingeladen wurde, unzulässig.

4. Im Falle des Rücktritts hat der Zuschlagsempfänger mit Ausnahme der Rückerstattung der Vertragskosten keinen Anspruch auf irgendeine Vergütung oder Entschädigung. Werden die Bauarbeiten im Wege eines Unternehmen-Ideenwettbewerbs vergeben, so hat er Anspruch auf die Rückerstattung der für die Planung nachweislich bestrittenen Ausgaben.

5. Der Auftraggeber erklärt den Zuschlag für nichtig und behält gleichzeitig die vorläufige Kautions ein, falls der Zuschlagsempfänger

- a) sich nicht innerhalb der vom Auftraggeber festgelegten Frist zum Vertragsabschluss einfindet,
- b) die endgültige Kautions nicht gestellt hat,
- c) die eigenen Angestellten oder die freien Mitarbeiter, welche an der Ausführung des Bauwerks mitarbeiten, nicht in die Südtiroler Bauarbeiterkasse eingetragen hat,
- d) nicht eine Erklärung vorgelegt hat, aus welcher die Anzahl der Arbeiter und des Fachpersonals sowie die Maschinen und Geräte für die Baustelle hervorgehen, über welche der Unternehmer verfügt und die er für die Ausführung der einzelnen Phasen der Arbeiten einsetzen will;
- e) die verlangten Unterlagen nicht übermittelt hat.

f) *abbia reso false dichiarazioni in sede di gara.*

6. In caso di annullamento dell'aggiudicazione ai sensi del comma 5, l'amministrazione committente può affidare al secondo concorrente l'esecuzione dell'opera, a condizione che il prezzo di contratto non superi il prezzo offerto dal primo aggiudicatario.

7. Nel caso di affidamento dei lavori mediante procedura negoziata di cui agli articoli 30, 31 e 32 della legge o di cottimo fiduciario di cui all'articolo 70 della legge, il concorrente può svincolarsi dal suo impegno con comunicazione scritta all'amministrazione committente:

- a) se la sua offerta non viene accettata entro 30 giorni dal termine ultimo fissato dall'amministrazione committente per la sua presentazione, o nel diverso termine fissato nella lettera d'invito;
- b) se il contratto non viene stipulato nei termini di cui al comma 1.

8. L'amministrazione committente può, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, interpellare il secondo classificato e, ove necessario, i successivi al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dai predetti. In caso di risoluzione del contratto per altri motivi, l'amministrazione committente può interpellare il secondo classificato e, ove necessario, i seguenti al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal primo aggiudicatario."

Note all'articolo 10

Il testo dell'articolo 59 del regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici approvato con DPP 5.7.2001, n. 41, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

„Articolo 59 Ordini di servizio e disposizioni

1. L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale il direttore dei lavori impartisce le disposizioni all'appaltatore. L'ordine di servizio è redatto in due copie sottoscritte dal direttore dei lavori e inviato all'appaltatore, che lo restituisce, entro un termine non superiore a 10 giorni, firmato per avvenuta conoscenza. Se l'appaltatore non firma l'ordine di servizio nel termine fissato, le disposizioni s'intendono come definitivamente accettate.

2. L'ordine di servizio, anche se sottoscritto dall'appaltatore con riserva, non costituisce sede per l'esplicazione delle domande dell'appaltatore, che sono iscritte nel registro di contabilità secondo le disposizioni dell'articolo 102."

Note all'articolo 11

L'articolo 3 del regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici approvato con DPP 5.7.2001, n. 41 è abrogato.

f) *Falscherklärungen bei der Ausschreibung abgegeben hat.*

6. Wird der Zuschlag gemäss Absatz 5 für nichtig erklärt, kann der Auftraggeber das zweitplatzierte Unternehmen mit der Ausführung der Bauarbeiten beauftragen, sofern der Vertragspreis das Angebot des erstplatzierten Unternehmens nicht überschreitet.

7. Werden die Bauarbeiten im Verhandlungsverfahren gemäss den Artikeln 30, 31 und 32 des Gesetzes oder durch treuhänderischen Akkordauftrag laut Artikel 70 des Gesetzes vergeben, so kann sich der Bewerber oder Bieter durch schriftliche Mitteilung an den Auftraggeber von seiner Verpflichtung befreien,

- a) wenn sein Angebot nicht innerhalb von 30 Tagen nach Ablauf der Frist, welche vom Auftraggeber für die Einreichung des Angebotes festgelegt wurde, oder nicht innerhalb der im Einladungsschreiben festgelegten Frist angenommen wird,
- b) wenn der Vertrag nicht innerhalb der in Absatz 1 genannten Frist abgeschlossen wird.

8. Der Auftraggeber kann bei Konkurs oder Vertragsaufhebung wegen grober Nichterfüllung des ersten Auftragnehmers den in der Rangordnung Zweitplatzierten und, soweit erforderlich, die Folgenden für den Abschluss eines neuen Vertrags ansprechen, damit die Bauarbeiten zu den bereits von obgenannten bei der Angebotsabgabe angebotenen finanziellen Konditionen fertiggestellt werden können. Bei Vertragsaufhebung aus anderen Gründen kann der Auftraggeber den in der Rangordnung Zweitplatzierten und, soweit erforderlich, die Folgenden für den Abschluss eines neuen Vertrages ansprechen, damit die Bauarbeiten zu den bereits vom ersten Auftragnehmer bei der Angebotsabgabe angebotenen finanziellen Bedingungen fertiggestellt werden können."

Anmerkungen zu Artikel 10

Artikel 59 der Verordnung über die Vergabe und Ausführung öffentlicher Bauaufträge, genehmigt mit DLH 5.7.2001, Nr. 41, lautet in der nunmehr geltenden Fassung wie folgt:

„Artikel 59 Dienstanweisungen und Anordnungen

1. Dienstanweisungen sind Akte, mit welchen der Bauleiter dem Auftragnehmer Vorschriften macht und Anordnungen erteilt. Die Dienstanweisung wird in zweifacher Ausfertigung abgefasst, vom Bauleiter unterzeichnet und dem Auftragnehmer übermittelt, der diese innerhalb einer Frist von höchstens 10 Tagen zur Kenntnisnahme gegengezeichnet zurückgibt. Unterzeichnet der Auftragnehmer die Dienstanweisung nicht innerhalb der festgesetzten Frist, so gelten die Vorschriften als endgültig angenommen.

2. Auch wenn die Dienstanweisung vom Auftragnehmer mit Vorbehalt unterzeichnet wird, berechtigt sie nicht zum Vorbringen der Forderungen des Auftragnehmers, welche in das Buchhaltungsregister gemäss den Bestimmungen von Artikel 102 eingetragen werden."

Anmerkungen zu Artikel 11

Artikel 3 der Verordnung über die Vergabe und Ausführung öffentlicher Bauaufträge, genehmigt mit DLH 5.7.2001, Nr. 41 wird aufgehoben.

[BO24050146222|E050|U030|]

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

21 aprile 2005, n. 17

(Registrato alla Corte dei Conti il 20.5.2005, reg. 1, foglio 12)

Modifica del decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2004, n. 34 «Regolamento di esecuzione della legge urbanistica in materia di risparmio energetico»

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 697 del 7 marzo 2005,

emana

il seguente regolamento:

Articolo 1

1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia, 29 settembre 2004, n. 34 è sostituito con il seguente comma:

„2. Affinché possa essere rilasciato il certificato d'abitabilità, il fabbisogno energetico annuo degli edifici deve essere pari o inferiore alla categoria C del certificato Casa Clima. Per edifici della categoria C il calcolo ai sensi dell'allegato A, controfirmato dal direttore lavori, va depositato presso il comune competente. Per edifici della categoria A e B la verifica e il rilascio della relativa certificazione avviene tramite l'Ufficio provinciale Aria e Rumore.”

Articolo 2

1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia, 29 settembre 2004, n. 34 è sostituito con il seguente comma:

“1. Unitamente alla domanda di concessione edilizia va presentata una dichiarazione, firmata dal/dalla richiedente e dal/dalla progettista, attestante il rispetto dei valori di cui all'articolo 3.”

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 21 aprile 2005

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

[AM24050146222|E050|U030|]

DEKRET DES LANDESHAUPTMANNES

vom 21. April 2005, Nr. 17

Registriert beim Rechnungshof am 20.5.2005, Register 1, Blatt 12)

Änderung des Dekretes des Landeshauptmannes vom 29. September 2004, Nr. 34 «Durchführungsverordnung zum Landesraumordnungsgesetz im Bereich Energieeinsparung»

DER LANDESHAUPTMANN

hat den Beschluss der Landesregierung vom 7. März 2005, Nr. 697 zur Kenntnis genommen und

erlässt

folgende Verordnung:

Artikel 1

1. Artikel 3 Absatz 2 des Dekretes des Landeshauptmannes vom 29. September 2004, Nr. 34 wird durch folgenden Absatz ersetzt:

„2. Damit die Bewohnbarkeitserklärung ausgestellt werden kann, dürfen die Gebäude den Jahresheizwärmebedarf der Kategorie C des Klimaausweises nicht überschreiten. Für Gebäude der Kategorie C wird die vom Bauleiter unterzeichnete Berechnung laut Anhang A in der zuständigen Gemeinde hinterlegt. Für Gebäude der Kategorie A und B erfolgt die Überprüfung und die Ausstellung der entsprechenden Bescheinigung vom Landesamt für Luft und Lärm.“

Artikel 2

1. Artikel 4 Absatz 1 des Dekretes des Landeshauptmannes vom 29. September 2004, Nr. 34 wird durch folgenden Absatz ersetzt:

„1. Im Antrag auf Erteilung der Baukonzession müssen der/die Antragsteller/in und der/die Projektant/in erklären, dass mit den geplanten Bauarbeiten, die im Artikel 3 geforderten Werte eingehalten werden.“

Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Bozen, 21. April 2005

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

Note**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificata o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

Il decreto del Presidente della Giunta provinciale 29 settembre 2004, n. 34, contiene il regolamento di esecuzione della legge urbanistica in materia di risparmio energetico

Il testo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 29 settembre 2004, n. 34, è il seguente:

Articolo 3
Certificato CasaClima

1. Le categorie di consumo di calore ed il metodo di calcolo dell'indice termico sono determinati nell'allegato A.

2. *Affinché possa essere rilasciato il certificato d'abitabilità, il fabbisogno energetico annuo degli edifici deve essere pari o inferiore alla categoria C del certificato CasaClima. Per edifici della categoria C il calcolo ai sensi dell'allegato A, controfirmato dal direttore lavori, va depositato presso il comune competente. Per edifici della categoria A e B la verifica e il rilascio della relativa certificazione avviene tramite l'Ufficio provinciale Aria e Rumore.*

Note all'articolo 2

Il testo dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 29 settembre 2004, n. 34, è il seguente:

Articolo 4
Dichiarazione attestante il fabbisogno energetico annuale

1. *Unitamente alla domanda di concessione edilizia va presentata una dichiarazione, firmata dal/dalla richiedente e dal/dalla progettista, attestante il rispetto dei valori di cui all'articolo 3.*

2. Per gli edifici di cui all'articolo 2 non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 27 a 30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

Anmerkungen**Hinweis**

Die hiermit veröffentlichten Anmerkungen sind im Sinne von Artikel 29 Absätze 1 und 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, zu dem einzigen Zweck abgefasst worden, das Verständnis der Rechtsvorschriften, welche abgeändert wurden oder auf welche sich der Verweis bezieht, zu erleichtern. Gültigkeit und Wirksamkeit der hier angeführten Rechtsvorschriften bleiben unverändert.

Anmerkungen zum Artikel 1

Das Dekret des Landeshauptmannes vom 29. September 2004, Nr. 34, beinhaltet Durchführungsverordnung zum Landesraumordnungsgesetz im Bereich Energieeinsparung.

Der Text von Artikel 3 des Dekrets des Landeshauptmannes vom 29. September 2004, Nr. 34, lautet wie folgt:

Artikel 3
Klimaausweis

1. Die Wärmeschutzklassen und die Methode zur Berechnung der Wärmekennzahlen sind im Anhang A festgelegt.

2. *Damit die Bewohnbarkeitserklärung ausgestellt werden kann, dürfen die Gebäude den Jahresheizwärmebedarf der Kategorie C des Klimaausweises nicht überschreiten. Für Gebäude der Kategorie C wird die vom Bauleiter unterzeichnete Berechnung laut Anhang A in der zuständigen Gemeinde hinterlegt. Für Gebäude der Kategorie A und B erfolgt die Überprüfung und die Ausstellung der entsprechenden Bescheinigung vom Landesamt für Luft und Lärm.*

Anmerkungen zum Artikel 2

Der Text von Artikel 4 des Dekrets des Landeshauptmannes vom 29. September 2004, Nr. 34, lautet wie folgt:

Artikel 4
Nachweis der Jahresheizwärmebedarfs

1. *Im Antrag auf Erteilung der Baukonzession müssen der/die Antragsteller/in und der/die Projektant/in erklären, dass mit den geplanten Bauarbeiten, die im Artikel 3 geforderten Werte eingehalten werden.*

2. Die Gebäude laut Artikel 2 unterliegen nicht den Artikeln 27 bis 30 des Gesetzes vom 9. Januar 1991, Nr. 10.

[BO24050146210|S090|]

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
25 maggio 2005, n. 8/26.0

Nomina del Presidente e del Vicepresidente dell'Unione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari dell'Alto Adige

omissis

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

decreta

- di nominare il Signor Rudolf Hofer, nato il 6.10.1948 nel Comune di Sarentino quale Presi-

[AM24050146210|S090|]

DEKRET DES LANDESHAUPTMANNES
vom 25. Mai 2005, Nr. 8/26.0

Ernennung des Präsidenten und des stellvertretenden Präsidenten des Landesverbandes der Freiwilligen Feuerwehren Südtirols

.....

verfügt

DER LANDESHAUPTMANN

- Herrn Rudolf Hofer, geboren am 6.10.1948 in der Gemeinde Sarntal, zum Landesfeuerwehrpräsi-

dente provinciale dei vigili del fuoco volontari ed il Signor Wolfram Gapp, nato il 21.7.1963 nel Comune di Merano quale Vicepresidente provinciale dei vigili del fuoco volontari, fino alla loro scadenza statutaria.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

dent und Herrn Wolfram Gapp, geboren am 21.7.1963 in der Gemeinde Meran, zum Landesfeuerwehrpräsident-Stellvertreter, bis zu deren statutarischen Verfallsfrist zu ernennen.

Dieses Dekret ist auszugsweise im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

[BO24050146209|S050|]

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
26 maggio 2005, n. 18.1/1943

Sperimentazione della riforma scolastica a decorrere dall'anno scolastico 2005/2006 nelle scuole primarie e secondarie di I grado delle località ladine

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

omissis

emana

il seguente decreto:

In tutte le classi della scuola primaria delle località ladine vengono messi in atto aspetti della riforma scolastica, come previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 703, del 7 marzo 2005, nonché estesi alle scuole secondarie di primo grado delle località ladine i principi della riforma dall'anno scolastico 2006/2007.

La tabella oraria per il ciclo primario in applicazione della riforma scolastica nelle località ladine, di cui all'allegato A) che è parte integrante del presente decreto, viene approvata.

Il presente decreto viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

[AM24050146209|S050|]

DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS
vom 26. Mai 2005, Nr. 18.1/1943

Erprobung der Schulreform ab dem Schuljahr 2005/2006 an den Grund- und Mittelschulen der ladinischen Ortschaften

DER LANDESHAUPTMANN

.....

erlässt

folgendes Dekret:

In allen Klassen der Grundschulen der ladinischen Ortschaften werden die Aspekte der Schulreform, wie sie im Beschluss der Landesregierung Nr. 703, vom 7. März 2005 festgeschrieben sind, umgesetzt und die Grundsätze dieser Reform im Schuljahr 2006/2007 auf die Mittelschulen der ladinischen Ortschaften ausgeweitet.

Die Stundentafel für den Pflichtschulbereich über die Anwendung der Schulreform in den ladinischen Ortschaften, laut Anlage A), die wesentlicher Bestandteil dieses Dekretes ist, wird genehmigt.

Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol kundgemacht.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

*Allegato A***Tabella oraria per il ciclo primario in applicazione della riforma scolastica nelle località ladine****Scuola primaria I, II, III classe**

(unità di lezione di 60 minuti)

Materie	Ore annuali
Religione (in lad., ital. e ted.)	68
Ladino	68
Tedesco	170
Italiano	170
Aritmetica	170
Storia, Geografia e Scienze naturali	102
Educazione visiva e musicale	68
Educazione fisica	34
Totale	850
+ opzionale (obbligatoria)	34
+ opzionali (a scelta della scuola)	102

Scuola primaria IV e V classe

(unità di lezione di 60 minuti)

Materie	Ore annuali
Religione (in lad., ital. e ted.)	68
Ladino	68
Tedesco	170
Italiano	170
Inglese	68
Aritmetica	170
Storia, Geografia e Scienze naturali	102
Educazione visiva e musicale	68
Educazione fisica	34
Totale	918
+ opzionale (obbligatoria)	34
+ opzionali (a scelta della scuola)	68

Scuola secondaria di primo grado

Materie	Monte ore annuale
Religione/educazione sociale, morale e alla convivenza (in lad., ital. e ted.)	57
Italiano	170
Tedesco	170
Ladino	57
Storia ed Educazione civica (in tedesco)	57
Geografia (in italiano)	57
Scienze matematiche, chimiche, fisiche, naturali (in tedesco)	170
Tecnologia e Informatica (in ted. e ital.)	29
Educazione artistica (in italiano)	57
Educazione musicale (in italiano)	57
Educazione fisica (in italiano)	57
Inglese	57
Totale	995
+ opzionale (obbligatoria)	34
+ opzionali (a scelta della scuola)	60
Totale generale (unità di lezione da 60 minuti)	1089

Anlage A

Stundentafel für den Pflichtschulbereich - Anwendung der Schulreform in den ladinischen Ortschaften**Grundschule I., II., III. Klasse**

(Unterrichtsstunden zu 60 Minuten)

Fächer	Jahresstunden
Religion (in Lad., Dt. und Ital.)	68
Ladinisch	68
Deutsch	170
Italienisch	170
Mathematik	170
Geschichte, Geografie und Naturwissenschaften	102
Visuelle und musikalische Erziehung	68
Leibeserziehung	34
Summe	850
+ Wahlfach (obligatorisch)	34
+ Wahlfächer (zur Auswahl der Schule)	102

Grundschule IV. und V. Klasse

(Unterrichtsstunden zu 60 Minuten)

Fächer	Jahresstunden
Religion (in Lad, Dt. und Ital.)	68
Ladinisch	68
Deutsch	170
Italienisch	170
Englisch	68
Mathematik	170
Geschichte, Geografie und Naturwissenschaften	102
Visuelle und musikalische Erziehung	68
Leibeserziehung	34
Summe	918
+ Wahlfach (obligatorisch)	34
+ Wahlfächer (zur Auswahl der Schule)	68

Sekundarschule I. Grades (Mittelschule)

(Unterrichtsstunden zu 60 Minuten)

Fächer	Jahresstunden
Religion/Sozial- und Moralerziehung und des Zusammenlebens (in Lad., Dt. und Ital.)	57
Italienisch	170
Deutsch	170
Ladinisch	57
Geschichte und Bürgerkunde (in Dt.)	57
Geografie (in Ital.)	57
Mathematik, Chemie, Physik, Naturwissenschaften (in Dt.)	170
Technologie und Informatik (in Dt. u. Ital.)	29
Kunsterziehung (in Ital.)	57
Musikerziehung (in Ital.)	57
Leibeserziehung (in Ital.)	57
Englisch	57
Summe	995
Wahlfach (obligatorisch)	34
Wahlfächer (zur Auswahl der Schule)	60
Gesamtsumme (Stundeneinheiten zu 60 Minuten)	1089

[BO24050146220|C090|]

DECRETO ASSESSORILE

31 maggio 2005, n. 88/2005/35.3

Modifica decreto n. 270/35.3 del 15 ottobre 2004 dell'assessore provinciale al commercio e autorizzazione per la manifestazione «Mercato Ceramica»

omissis

L'ASSESSORE PER IL COMMERCIO

decreta

la domanda della ditta Naturns Aktiv è riammessa in termini ed è concessa l'autorizzazione per la manifestazione "Mercato Ceramica" da effettuarsi nei giorni dal 3 al 5 giugno 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

L'ASSESSORE AL COMMERCIO
W. FRICK

[AM24050146220|C090|]

DEKRET DES LANDESRATES

vom 31. Mai 2005, Nr. 88/2005/35.3

Abänderung des Dekretes Nr. 270/35.3 vom 15. Oktober 2004 des Landesrates für Handel und Genehmigung für die Veranstaltung «Keramik-Markt»

....

verfügt

DER LANDESRAT FÜR HANDEL

das Ansuchen der Firma Naturns Aktiv ist zugelassen und die Abhaltung der Veranstaltung "Keramik-Markt" an den Tagen vom 3. bis 5. Juni 2005, ist genehmigt.

Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

DER LANDESRAT FÜR HANDEL
W. FRICK

[BO24050146218|R060|]

DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO

24 maggio 2005, n. 433/29.6

Autorizzazione (D1, D15) all'esercizio della discarica per rifiuti «Ischia Frizzi» nel Comune di Vadena - Ecocenter SpA, Bolzano

IL DIRETTORE D'UFFICIO GESTIONE RIFIUTI

omissis

autorizza

l'esercizio della discarica "Ischia Frizzi" nel Comune di Vadena, con numero d'autorizzazione: 2337, fino al 31.12.2010

e prescrive

1. Conformemente al decreto legislativo n. 36 del 23.3.2003 sulle discariche per rifiuti, la discarica "Ischia Frizzi" nel Comune di Vadena è classificata *come discarica per rifiuti non pericolosi*.
2. Il gestore della discarica "Ischia Frizzi" è la *Ecocenter SpA di Bolzano*.
3. Nella discarica "Ischia Frizzi" nel Comune di Vadena è consentito il deposito definitivo dei rifiuti ammissibili di cui al punto 1 nonché di scorie,

[AM24050146218|R060|]

DEKRET DES AMTSDIREKTORS

vom 24. Mai 2005, Nr. 433/29.6

Ermächtigung (D1, D15) zum Betrieb für die Abfalldeponie «Frizzi Au» in der Gemeinde Pfatten - Ecocenter AG, Bozen

DER AMTSDIREKTOR FÜR ABFALLWIRTSCHAFT

.....

ermächtigt

den Betrieb der Deponie "Frizzi Au" in der Gemeinde Bozen, mit Ermächtigungsnummer: 2337, bis 31.12.2010

und schreibt Folgendes vor:

1. Entsprechend den Bestimmungen des Legislativdekretes Nr.36 vom 23.3.2003 über Abfalldeponien wird die Deponie "Frizzi Au" in der Gemeinde Pfatten als *Deponie für nicht gefährliche Abfälle* eingestuft.
2. Der Betreiber der Deponie "Frizzi Au" ist die *Ecocenter AG aus Bozen*.
3. Auf der Deponie "Frizzi Au" in der Gemeinde Pfatten ist die endgültige Ablagerung der zugelassenen Abfallarten nach Punkt 1 erlaubt sowie

ceneri e polveri provenienti dall' impianto di incenerimento di Bolzano.

4. Il bacino di utenza della discarica è stato definito nel piano gestione rifiuti e comprende il *Comune di Bolzano nonché le Comunità Comprensoriali Burggraviato, Oltradige-Bassa Atesina e Salto Sciliar*. In casi eccezionali e previo accordo con l'Ufficio Provinciale Gestione Rifiuti è consentita l'accettazione ed il deposito in discarica di piccole quantità di rifiuti prodotte al di fuori del bacino di utenza.
5. Il volume utile di riempimento della discarica in base al progetto approvato è di ca. 1.100.000 m³ (I fase) su di una superficie pari a ca. 6ha. La quantità annuale di rifiuti da smaltire in discarica è di ca. 80.000t (ca. 200 t/giorno).
6. Al competente Ufficio gestione rifiuti è da inviare ogni semestre (gennaio e luglio) una relazione sulle attività in discarica riferita al semestre precedente. Tale relazione dovrà contenere quanto segue:
 - a) *Relazione breve*: una sintesi del semestre d'esercizio passato della discarica con cenni particolari riferiti allo stato di riempimento, monitoraggi eseguiti, possibili contrattempi e/o casi speciali ecc. che si sono verificati nell'esercizio della discarica. Alla relazione sono da allegare tutti i risultati delle analisi dei seguenti punti b), c), d) ed e).
 - b) *Quantità rifiuti*: statistica dei rifiuti con indicazione delle quantità dei rifiuti entrati in discarica e del percolato prodotto in base all'allegato formulario 1.
 - c) *Analisi acque di falda*: l'acqua di falda deve essere analizzata tramite gli appositi piezometri in base ai parametri di cui al formulario 4 ogni semestre e deve comprendere sempre i parametri fondamentali. A questi risultati d'analisi va allegata la planimetria con indicati i singoli punti di prelievo.
 - d) *Analisi percolati*: i percolati della discarica sono da analizzare minimo ogni semestre in base ai parametri di cui all'allegato formulario 2.
 - e) *Gas discarica*: i risultati delle emissioni del gas da discarica sono da comunicare in base all'allegato formulario 3. Eventuali periodi prolungati di fermo impianto della fiaccola devono essere comunicati immediatamente

von Schlacken, Aschen und Stäube aus der Müllverbrennungsanlage von Bozen.

4. Das Einzugsgebiet der Deponie ist mit Abfallkonzept festgelegt worden und umfasst die *Gemeinde Bozen sowie die Gemeinden der Bezirksgemeinschaften Burggrafenamt, Überetsch-Unterland, und Salten-Schlern*. In Ausnahmefällen und in Absprache mit dem Landesamt für Abfallwirtschaft ist die Annahme und Endlagerung von geringen Mengen an außerhalb des festgelegten Einzugsgebietes erzeugten Abfallmengen erlaubt.
5. Das Füllvolumen der Deponie beträgt gemäß genehmigten Projektunterlagen zur Errichtung der Deponie ca. 1.100.000 m³ (I. Phase) auf einer Oberfläche von ca. 6ha. Die jährlich zu deponierende Abfallmenge beträgt ca. 80.000t entsprechend (ca. 200T/Tag).
6. Dem zuständigen Landesamt für Abfallwirtschaft ist halbjährlich (Jänner und Juli) ein Bericht bezogen auf die Deponietätigkeit des vorhergehenden Halbjahres zu übermitteln. Dieser Bericht muss folgendes beinhalten:
 - a) *Kurzbericht*: Eine Beschreibung des abgelaufenen Betriebssemesters an der Deponie mit Hinweis auf Deponiefüllstand, durchgeführte Monitorings, eventuelle Zwischenfälle und/oder Besonderheiten und dgl. die sich im Deponiebetrieb ergeben haben. Dem Bericht sind alle durchgeführten Analyseergebnisse der folgenden Punkte b), c), d) und e) beizulegen.
 - b) *Abfallmengen*: Abfallstatistik mit Angabe der an der Deponie eingegangenen Abfallmenge sowie der angefallenen Sickerwassermenge nach den in der Anlage beigelegtem Formblatt 1.
 - c) *Grundwasseranalysen*: Das Grundwasser muss über die eigens dafür angelegten Piezometer nach die im Formblatt 4 angegebenen Parametern semestral untersucht werden und muss die grundlegenden Parameter immer beinhalten. Den Analyseergebnissen ist der aktuelle Lageplan mit Angabe der einzelnen Entnahmestellen beizulegen.
 - d) *Sickerwasseranalysen*: Die Sickerwässer der Deponie müssen semestral nach dem in der Anlage befindlichen Formblatt 2 angeführten Parametern untersucht werden.
 - e) *Deponiegas*: Die Ergebnisse der Deponiegasemissionen haben laut Angaben des Formblattes 3 zu erfolgen. Eventuelle länger anhaltende Stillstände der Abfackelungsanlage müssen sofort den zuständigen Landesäm-

per iscritto agli Uffici provinciali competenti aria e rumore nonché gestione rifiuti.

7. Le scarpate e aree di scarico/deposito dei rifiuti sono da coprire regolarmente con del materiale idoneo. La messa in opera di una copertura superficiale temporanea può essere effettuata anche con del materiale sintetico che limiti le emissioni di odori, l'infiltrazione di acque meteoriche nel corpo discarica e la dispersione eolica.

7bis. Le coperture temporanee di cui al punto 7 possono essere mantenute fino all'esaurirsi dei maggiori assestamenti principali nel corpo discarica.

8. Il conferimento e lo smaltimento in discarica di terreni contaminati dovrà essere autorizzato dal competente Ufficio gestione rifiuti competente sulla base di una relazione tecnica elaborata dal richiedente in cui dovranno venire specificati:

- sito di provenienza del materiale;
- luogo e cause delle contaminazioni;
- tipo e grado di contaminanti presenti nei terreni certificati da analisi chimiche del materiale redatte da professionista iscritto all'ordine dei chimici;
- quantità da smaltire stimata in m³;
- caratteristiche del materiale inquinato (limi, argille, secco, polvulento ecc.);
- dati generali sulla ditta autorizzata incaricata al trasporto e lo smaltimento in discarica;
- Il gestore della discarica dovrà confermare l'avvenuto smaltimento del materiale all'Ufficio Gestione rifiuti in maniera scritta.

8bis. Per terriccio inquinato in una quantità non superiore ai 15m³ e per il quale è confermato un inquinamento da idrocarburi *non è necessaria* né l'autorizzazione da parte dell'Ufficio gestione rifiuti né la relazione elaborata dal richiedente richiesta al precedente punto 8.

9. Per quelle scarpate e aree che hanno già raggiunto il loro stato definitivo e nelle quali si sono già esauriti gli assestamenti principali è da predisporre la impermeabilizzazione superficiale definitiva tramite idoneo progetto esecutivo con particolare attenzione alla deviazione delle acque superficiali e alla captazione del biogas.

10. L'esercizio della discarica è da effettuare in modo tale da ottenere tramite ottimale compattazione

tern für Luft und Lärm sowie Abfallwirtschaft schriftlich mitgeteilt werden.

7. Die Abfallböschungen und Abfallablage- und Einbauflächen sind regelmäßig mit geeignetem Material abzudecken. Das fachgerechte Aufbringen einer temporären Oberflächenabdeckung kann auch mit künstlichem Material bewerkstelligt werden mit dem Ziel, die Geruchsemissionen, das Eindringen von Regenwasser in den Deponiekörper und den Windflug auf ein Minimum zu reduzieren.

7bis. Temporäre Abdeckungen gemäß Punkt 7 können so lange erhalten bleiben, bis die Hauptsetzungen im Deponiekörper großteils abgeklungen sind.

8. Die Anlieferung und Entsorgung von verunreinigtem Erdreich ist vom zuständigen Landesamt für Abfallwirtschaft zu ermächtigen aufgrund eines vom Antragsteller verfassten Berichtes mit Angabe folgender Daten:

- Herkunftsort des verunreinigten Erdreiches;
- Ort und Ursachen der Verunreinigung;
- Über einen im Berufsalbum der Chemiker eingetragenen Freiberufler ist eine chemische Analyse durchzuführen, zum Nachweis der Art und des Grades der Verunreinigung;
- Geschätzte Menge zu entsorgen in m³;
- Eigenschaften des verunreinigten Erdreiches (Ton, Lehm, trocken, pulverförmig usw.);
- Angabe der generellen Daten des ermächtigten Unternehmen zum Transport und der Entsorgung auf die Deponie;
- Der Deponiebetreiber ist verpflichtet, über die erfolgte, fachgerechte Entsorgung des verunreinigten Erdreiches schriftlich das zuständige Landesamt für Abfallwirtschaft zu benachrichtigen.

8bis. Für verunreinigtes Erdreich, bei welchem eine eindeutige Kohlenwasserstoffverunreinigung festgestellt werden kann und welches die 15m³ nicht überschreitet, ist die im vorhergehenden Punkt 8 vorgesehene Ermächtigung über das Landesamt für Abfallwirtschaft und der vom Antragsteller zu verfassende Bericht *nicht erforderlich*.

9. Für jene Böschungen und Flächen, die bereits ihre Soll-Form erreicht haben und deren Hauptsetzungen abgeklungen sind, ist die endgültige Oberflächenabdichtung über ein geeignetes Ausführungsprojekt vorzusehen, unter der besonderen Rücksichtnahme auf die Ableitung der Oberflächenwässer und der Deponiegasfassung.

10. Der Deponiebetrieb hat so zu erfolgen, dass durch bestmögliche Verdichtung der abgelager-

dei rifiuti depositati l'utilizzo massimo del volume disponibile della discarica.

11. L'accumulo del corpo della discarica deve avvenire in modo tale da minimizzare la produzione di percolati.
12. È consentito il controllato e dosato ricircolo del percolato da discarica sul corpo discarica allo scopo di favorire la stabilizzazione biologica del corpo discarica, della riduzione del percolato e dell'ottimizzazione del gas discarica.
13. In linea di massima bisogna cercare di ottenere un corpo della discarica diviso a settori, che renda possibile un rapido riempimento dei singoli settori e consenta successivamente la realizzazione dell'impermeabilizzazione superficiale.
14. Lo scarico dei rifiuti deve essere effettuato in modo da garantire la stabilità della massa di rifiuti e delle strutture collegate. Questo è da comprovare mediante *certificato di stabilità*.
15. È assolutamente vietato incenerire rifiuti di qualsiasi genere in discarica.
16. È consentito il deposito preliminare (D15) del CER 190112 (ceneri pesanti e scorie, diverse dal CER 190111) per un quantitativo pari a 3.000 t/a presso l'areale del corpo discarica come indicato nella planimetria dd. 25.5.1999 prot. n. 2500 (allegata alla presente) al fine del successivo smaltimento definitivo presso la discarica di Sciaves (BZ).
17. È consentito l'utilizzo in discarica delle scorie da incenerimento RSU provenienti dall'inceneritore di Bolzano, come copertura del settore RSU, conformemente allo studio di fattibilità della Eco-Research/Bolzano del dicembre 2004. Eventuali problemi tecnici nell'utilizzo devono essere discussi con l'Ufficio gestione rifiuti.
18. Il deposito definitivo di rifiuti nella zona nord della discarica deve essere limitato a rifiuti aventi un peso specifico $\leq 1.800 \text{ kg/m}^3$.
19. *Rifiuti contenenti amianto*: I rifiuti contenenti amianto (RCA) individuati dal CER* 170605 (matrice cementizia o resinoide) possono essere smaltiti senza essere sottoposti a prove in discariche per rifiuti non pericolosi. L'accettazione è subordinata ad un idoneo imballaggio ed alla doppia etichettatura normativamente prevista (a bianca su fondo nero e sottostante testo di pericolo bianco e/o nero su fondo rosso e "R" nera su fondo giallo di 15 x 15 cm).

I RCA che dopo il trattamento, previsto dalla tabella A del DM n. 248/04, presentano un rilascio

ten Abfälle eine maximale Ausnutzung des verfügbaren Deponievolumens erreicht wird.

11. Der Aufbau des Deponiekörpers ist so zu gestalten, dass die Sickerwasserbildung minimiert wird.
12. Die kontrollierte und dosierte Rückführung von Sickerwasser auf dem Deponiekörper zum Zwecke einer biologischen Stabilisierung des Deponiekörpers, der Sickerwasserreduzierung und der Deponiegasoptimierung ist erlaubt.
13. Grundsätzlich ist anzustreben, den Deponiekörper abschnittsweise so aufzubauen, dass eine möglichst zügige Verfüllung der einzelnen Abschnitte erfolgt und das Deponieoberflächenabdichtungssystem eingebaut werden kann.
14. Der Einbau der Abfälle muss so durchgeführt werden, dass die Standsicherheit der Abfallmasse und der baulichen Anlagen gesichert ist. Dies muss durch einen *Stabilitätsnachweis* belegt werden.
15. Es ist absolut verboten jegliche Abfälle auf der Deponie zu verbrennen.
16. Die Zwischenlagerung (D15) von EAK 190112 (Rost und Kesselaschen, verschieden von 191211) für eine Menge von 3.000 t/a ist auf dem Areal der Deponie gemäß Planunterlagen vom 25.5.1999, Prot. Nr. 2500 (siehe Anlage), erlaubt zum Zwecke der nachfolgenden Entsorgung über die Deponie in Schabs (BZ).
17. Die Verwendung von Schlacken aus der Müllverbrennungsanlage von Bozen als Abdeckmaterial im Hausmüllbereich ist erlaubt, gemäß Machbarkeitsstudie der Eco-Research/Bozen von Dezember 2004. Eventuelle technische Probleme in der Anwendung sind mit dem Landesamt für Abfallwirtschaft zu besprechen.
18. Die endgültige Lagerung von Abfällen im Nordbereich der Deponie ist auf Abfällen mit einem spezifischen Gewicht $\leq 1.800 \text{ kg/m}^3$ zu beschränken.
19. *Asbesthaltige Abfälle*: Asbesthaltige Abfälle (AHA) gekennzeichnet mit EAK* 170605 (harz- oder zementartige Matrix) können auf Deponien für nicht gefährliche Abfälle deponiert werden ohne vorerst einer Untersuchung unterzogen zu werden. Die Annahme ist einer geeigneten Verpackung und zweifachen Etikettierung (weißes a auf schwarzen Hintergrund und darunter Text mit Hinweis auf die Gefährlichkeit in weiß und/oder schwarz auf roten Hintergrund sowie schwarzes „R“ auf gelben Hintergrund mit Ausmaße 15 x 15 cm) gemäß geltender Vorschriften unterstellt.
Jene AHA, welche nach deren Behandlung, vorgesehen in der Tab. A des MD Nr. 248/04, eine Frei-

< 0,6 posso essere smaltiti in discariche per rifiuti non pericolosi (per imballaggio ed etichettatura a bianca su fondo nero e sottostante testo di pericolo bianco e/o nero su fondo rosso e "R" nera su fondo giallo di 15x15 cm).

È vietato lo smaltimento di RCA in discarica, dopo il trattamento di cui alla tab. A del DM 248/04, con un indice di rilascio > 0,6, anche se idoneamente imballati.

È vietato lo smaltimento di RCA in forma friabile.

I RCA devono essere depositati conformemente alla procedura di cui al punto 5 del DM n. 248/04 e punto 1.2 allegato I del DM 13.3.2003.

Il gestore della discarica è tenuto a predisporre o conservare a tempo indeterminato una mappa indicante la locazione dei RCA nel corpo discarica.

20. Il deposito di residui riciclabili nonché rifiuti ingombranti, per i quali è possibile un riciclaggio, è vietato.
21. È obbligatoria la triturazione di rifiuti ingombranti non riutilizzabili prima del loro deposito.
22. Deve essere garantita la normale manutenzione di tutte le condutture all'interno della discarica.
23. Quest'autorizzazione è valida fino al 31.12.2010. Almeno 6 mesi prima della scadenza della presente autorizzazione deve essere fatta richiesta di proroga presso le sedi competenti.
24. Devono essere osservate tutte le prescrizioni di legge per la corretta gestione della discarica in base alle prescrizioni del decreto legislativo n. 36 del 13.1.2003 sulle discariche per rifiuti, la tenuta dei registri di carico e scarico, la compilazione della dichiarazione annuale di rifiuti (MUD).
25. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente decreto, lo stesso viene sospeso, in base all'art. 28 punto 4 del dec. leg.vo n. 22/97, per un periodo massimo di 12 mesi.
26. Questo decreto sostituisce i precedenti decreti n. 420 dd. 8.9.1999, n. 350/29.6 dd. 28.5.2004, n. 768/29.6 dd. 17.12.2002 e n. 671 dd. 24.9.2004.

lassung von < 0,6 aufweisen, können in Deponien für nicht gefährliche Abfälle entsorgt werden (für Verpackung und Etikettierung weiß auf schwarzen Hintergrund und darunter Text mit Hinweis auf die Gefährlichkeit in weiß und/oder schwarz auf roten Hintergrund sowie schwarzes „R“ auf gelben Hintergrund mit Ausmaße 15 x 15 cm).

Die Entsorgung in Deponie von AHA, welche nach deren Behandlung gemäß Tab. A des MD 248/04 eine Freilassung von > 0,6 aufweisen, ist verboten, auch wenn diese geeignet verpackt sind.

Die Entsorgung von AHA im brüchigen Zustand ist verboten.

Die AHA müssen entsprechend der Vorgangsweise gemäß Punkt 5 des MD Nr. 248/04 und Punkt 1.2, Anlage I des MD vom 13.3.2003, deponiert werden.

Der Deponiebetreiber ist verpflichtet eine Mappe mit Angabe der Endlagerungsstellen der AHA anzufertigen und diese auf unbestimmte Zeit hin aufzubewahren.

20. Die Deponierung allfälliger Wertstoffe und sperriger Abfälle, für die eine Verwertung möglich ist, ist verboten.
21. Sperrige, nicht verwertbare Abfälle, sind vor ihrer Deponierung zu zerkleinern.
22. Die ordentliche Wartung sämtlicher Leitungen innerhalb der Deponie muss gewährleistet werden.
23. Diese Ermächtigung ist gültig bis einschließlich 31.12.2010. Mindestens 6 Monate vor Ablauf dieser Ermächtigung muss um deren Verlängerung bei den zuständigen Stellen angesucht werden.
24. Alle gesetzlichen Vorschriften zur korrekten Führung der Deponie gemäß Vorgaben des Legislativdekretes Nr. 36 vom 13.1.2003 über Deponien, das Halten der Ein- und Ausgangsregister, die Verfassung der jährlichen Abfallerklärung (MUD), sind einzuhalten.
25. Bei Nichteinhaltung der Vorschriften dieses Dekretes ist eine Aufhebung desselben gemäß Art. 28, Punkt 4 des Leg. Dek. Nr. 22/97 für einen maximalen Zeitraum von 12 Monaten vorgesehen.
26. Dieses Dekret ersetzt die vorhergehende Dekrete Nr. 420 vom 8.9.1999, Nr. 350/29.6 vom 28.5.2004, Nr. 768/29.6 vom 17.12.2002 und Nr. 671 vom 24.9.2004.

Jahr - anno _____

Erhebung Abfälle - Rilievo rifiuti

	Bezirk/Comprensorio: pro Bezirk ein Formular/un formulario ogni comprensorio		
		Art/tipo	Anlagenname/nome impianto
	Anlage/impianto	DEPONIE DISCARICA	
	Abfall - Rifiuto		
	Hausmüll - rifiuti urbani EINGANG - CARICO	CER Kodex Codice CER	Menge - quantità tonn
1	Hausmüll (ohne Sperrmüll) rifiuti solidi urbani (senza ingombranti)	20 03 01	
2	Sperrmüll Ingombranti	20 03 07	
3	Marktabfälle rifiuti da mercati	20 03 02	
4	Strassekehricht residui di pulizia delle strade	20 03 03	
5*	Abfälle laut Art.7, punkt 2, Absatz b rifiuti in base all'art. 7, comma 2, lettera b	20 03 01	
6	Andere Abfälle (für jeden Abfall Kodex angeben) altri rifiuti (indicare codice per ogni rifiuto)		
	Teilmenge - subtotale		
	Sondermüll - rifiuti speciali EINGANG - CARICO	CER Kodex Codice CER	Menge - quantità tonn
7*	Abfälle laut Art.7, Punkt 3, Buchstabe a), c), d), e), f) und g) rifiuti in base all'art. 7, punto 3, lettera a), c), d), e), f) und g)		
8	Klärschlamm fanghi da depurazione acque	19 08 05	
9	Schlacken aus der MVA ceneri pesanti e scorie da incenerimento	19 01 12	
10	Filterstäube ceneri leggere	19 01 13	
11	Kühlschränke Frigoriferi	16 02 11 20 01 23	
12	Elektrogeräte und elektronische Abfälle elettrodomestici e apparecchiature elettroniche	20 01 35/36	
13	Verseuchtes Erdreich terreno inquinato	17 05 03/04	
14	Altreifen pneumatici fuori uso	16 01 03	
15	Andere Abfälle (für jeden Abfall Kodex angeben) altri rifiuti (indicare codice per ogni rifiuto)		
	Teilmenge - subtotale		
	Gesamtmenge EINGANG totale complessivo CARICO		
	Sondermüll - rifiuti speciali AUSGANG - SCARICO	CER Kodex Codice CER	Menge - quantità tonn - m³
15	Sickerwassererzeugung Produzione percolato	19 07 02/03	
16	Andere Abfälle (Kodex angeben) altri rifiuti (indicare codice)		

*laut Legislativdekret Nr. 22/97 "Ronchi" - in base al decreto legislativo n. 22/97 "Ronchi"

die Mengenangabe muss Bezirksspezifisch sein/l'indicazione della quantità deve essere riferita al Comprensorio

bei Art angeben/in tipo specificare:

DEP/DIS Abfalldeponie/discarda rifiuti

Allegato 2

Sickerwasser - percolato		
Parameter - parametri		Einheit - unità
1.	ph	
2.	spez. elektrische Leitfähigkeit - conducibilità elettrica spec.	$\mu\text{S}/\text{cm}$
3.	CSB - COD	mg/l
4.	Ammoniak - ammoniaca	mg/l
5.	Nitrate - nitrati	mg/l
6.	Nitrite - nitriti	mg/l
7.	Chloride - cloruri	mg/l
8.	Phosphor gesamt - fosforo totale	mg/l
9.	Cadmium - cadmio	$\mu\text{g}/\text{l}$
10.	Chrom - cromo	$\mu\text{g}/\text{l}$
11.	Kupfer - rame	$\mu\text{g}/\text{l}$
12.	Blei - piombo	$\mu\text{g}/\text{l}$
13.	Eisen -ferro	$\mu\text{g}/\text{l}$
14.	Quecksilber - mercurio	$\mu\text{g}/\text{l}$
15.	Mangan - manganese	$\mu\text{g}/\text{l}$
16.	Zink - zinco	$\mu\text{g}/\text{l}$

Allegato 3

Deponiegas - Gas Discarica						
Monat mese	Betriebsstunden ore d'esercizio	Durchschnittswerte				
		Fackeltemperatur temperatura fiaccola	abgesaugte Menge quantità captata	O ₂	CH ₄	CO ₂
		°C	Nm ³ /h	Vol %	Vol %	Vol %
Jän/Gen						
Feb						
Mär/Mar						
Apr						
Mai/Mag						
Jun/Giu						
Jul/Lug						
Aug/Ago						
Sep/Set						
Okt/Ott						
Nov						
Dez/Dic						
Ges/Tot						

Allegato 4

Analyse der Grundwässer	Analisi delle acque sotterranee
Parameter	Parametri
* pH	* pH
* Temperatur	* Temperatura
* Elektrische Leitfähigkeit	* Conducibilità elettrica
* Sauerstoffbedarf nach Kübel	* Ossidabilità Kübel
BSB5	BOD5
TOC - Gesamtkohlenstoff	TOC - carbonio totale
Ca, Na, K	Ca, Na, K
* Chloride	* Cloruri
* Sulfate	* Solfati
Fluoride	Fluoruri
PAK	IPA
* Metalle: Fe, Mn, As, Cu, Cd, Cr (gesamt), Cr VI, Hg, Ni, Pb, Mg, Zn	* Metalli: Fe, Mn, As, Cu, Cd, Cr (totale), Cr VI, Hg, Ni, Pb, Mg, Zn
Cyanide	Cianuri
* Ammoniumstickstoff, Nitrit Stickstoff, Nitrat Stickstoff	* Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico
Halogenorganische Verbindungen (einschließlich Vinylchlorid)	Composti organoalogenati (compreso cloruro di vinile)
Phenole	Fenoli
Pestizide, gesamt und mit phosphorhaltigen Verbindungen	Pesticidi fosforati e totali
Aromatische organische Lösungsmittel	Solventi organici aromatici
Organische Lösungsmittel mit Stickstoff	Solventi organici azotati
Chlorhaltige Lösungsmittel	Solventi clorurati

* = grundlegende Parameter

* = parametri fondamentali

**DELIBERAZIONI, DISPOSIZIONI E
COMUNICATI****BESCHLÜSSE, BESTIMMUNGEN UND
MITTEILUNGEN****PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO****AUTONOME PROVINZ TRIENT**

[BO24050146208|B020|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

13 maggio 2005, n. 940

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 e al corrispondente documento tecnico di accompagnamento e di specificazione, ai sensi degli articoli 19 e 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

- 1 di apportare, per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e al corrispondente documento tecnico di accompagnamento e specificazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo quanto riportato nell'allegato prospetto A che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2 di apportare, per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e al corrispondente documento tecnico di accompagnamento e specificazione, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo quanto riportato nell'allegato prospetto B che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3 di dare atto che, ai sensi dell'allegato 2) lettera c) della deliberazione n. 171 del 4 febbraio 2005, in conseguenza delle variazioni di cui al punto 1) e 2) è disposta altresì anche la relativa variazione del programma di gestione nonché la variazione ai relativi budget assegnati ai dirigenti;
- 4 di dare atto che il presente provvedimento e l'allegato prospetto A saranno pubblicati per notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

LA VICEPRESIDENTE DELLA PROVINCIA
M. COGOIL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
M. MORESCHINI

Allegato A

VARIAZIONI DI STANZIAMENTO PER MAGGIORI ENTRATE/MAGGIORI SPESE ARTICOLO 27, COMMA 1**VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE**

(importi in euro)

U.P.B.	UNITÀ PREVISIONALE DI BASE	VARIAZIONE 2005	VARIAZIONE 2006	VARIAZIONE 2007	NORMATIVA
ENTRATE					
3.2.020	ALTRE ASSEGNAZIONI REGIONALI	+ 4.071.665,70	-	-	- LR 1 agosto 1996, n. 3 art. 66 - LR 16 luglio 2004, n. 1 - Delibera Giunta Regionale di data 20 agosto 2004 n. 464
3.1.090	ASSEGNAZIONI STATALI PER IL TURISMO, LO SPORT E IL COMMERCIO	+ 1.203.127,25	-	-	- L 29 marzo 2001, n. 135, art. 5, comma 5 - DD 28 dicembre 2004
3.1.080	ASSEGNAZIONI STATALI PER L'ISTRUZIONE E PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	+ 4.087.646,97	-	-	- L 17 maggio 1999, n. 144 art. 68, commi 1 e 3 - L 28 marzo 2003, n. 53 - DD 13 settembre 2004, n. 232/V/2004 - L 2 dicembre 1991, n. 390, art. 16, comma 4 - D.P.C.M. 15 febbraio 2005 - L 24 giugno 1997, n. 196, artt. 18 e 26 - Delibera Giunta provinciale n. 1675 di data 23 luglio 2004 - DM 18 marzo 2005
3.1.060	ASSEGNAZIONI STATALI PER L'AGRICOLTURA	+ 480.468,38	-	-	- L 23 dicembre 1999, n. 488, art. 59 - L 23 dicembre 2000, n. 388, art. 123 - DM 29 dicembre 2003 - D.M. 2 luglio 2004 - L 23 dicembre 1999, n. 499, art.2, comma 7, lettera C - DM 11 dicembre 2002
3.1.130	COFINANZIAMENTO STATALE DI INTERVENTI COMUNITARI	+ 855,00	-	-	- L 16 aprile 1987, n. 183, art. 5 - RCEE n. 1221/97 - Delibera CIPE 19 febbraio 1999 - Decisione CE 25 agosto 2004 - Riparto MPAPF 28 dicembre 2004
3.3.020	ALTRE ASSEGNAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA	+ 855,00	-	-	- vedi sopra
TOTALE VARIAZIONI		+ 9.844.618,30	+ 0,00	+ 0,00	
USCITE					
40.5.210	INVESTIMENTI IN C/CAPITALE PER STRUTTURE E ATTREZZATURE ASSISTENZIALI	+ 4.071.665,70	-	-	
61.20.110	SERVIZI PER IL TURISMO	+ 4.483,35	-	-	
61.20.210	PROMOZIONE TURISTICA TERRITORIALE	+ 1.198.643,90	-	-	
25.25.110	ONERI DI GESTIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	+ 285.091,20	-	-	
25.25.120	CONTRIBUTI AGLI ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER ONERI DI GESTIONE	+ 2.565.820,80	-	-	
50.15.210	PROMOZIONE DEL SETTORE AGRICOLO	+ 480.468,38	-	-	
50.15.120	SERVIZI PER IL SETTORE AGRICOLO	+ 1.710,00	-	-	
31.5.120	ASSEGNAZIONI ALL'OPERA UNIVERSITARIA PER IL FUNZIONAMENTO	+ 993.132,36	-	-	
25.30.210	INTERVENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE FINANZIATI DALLO STATO E/O DALL'UNIONE EUROPEA	+ 243.602,61			
TOTALE VARIAZIONI		+ 9.844.618,30	+ 0,00	+ 0,00	

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO

(importi in euro)

U.P.B.	CAPITOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI	VARIAZIONE 2005	VARIAZIONE 2006	VARIAZIONE 2007	NOTE
ENTRATE						
3.2.020	322050	ASSEGNAZIONE DELLA REGIONE PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE ED INTERVENTI A FAVORE DI IMMOBILI AVENTI DESTINAZIONE ASSISTENZIALE	+ 4.071.665,70	-	-	
3.1.090	313270	ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI SISTEMI TURISTICI LOCALI	+ 1.203.127,25	-	-	Vedi Uscite cap. 614000 Vincolo di destinazione
3.1.080	313140	ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE FINO AL DICIOTTESIMO ANNO DI ETÀ	+ 2.850.912,00	-	-	
3.1.060	312580 (di nuova istituzione)	ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA (Leggi istitutive 23.12.1999, n. 488, art. 59 - L 23 dicembre 2000, n. 388, art. 123)	+ 103.710,38	-	-	S041 - SERV.VIGILANZA E PROMOZIONE ATT. AGRICOLA Tit. 02 - Cat. 01 - Cod. Mecc. 231 Vedi uscite cap. 506150 A 3 Vincolo di destinazione
3.1.060	312560	ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI INTERREGIONALI NEL SETTORE AGRICOLO, AGROALIMENTARE, AGROINDUSTRIALE E FORESTALE	+ 376.758,00	-	-	
3.1.130	316100	ASSEGNAZIONE DELLO STATO DI FINANZIAMENTI PERT L'ATTUAZIONE DEI REGOLAMENTI CEE IN MATERIA DI AGRICOLTURA				
	005	PER GLI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUZIONE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEL MIELE - REGOLAMENTO CEE N. 1221/97	+ 855,00	-	-	
3.3.020	332050	CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI INIZIATIVA COMUNITARIA, DI PROGETTI COMUNITARI O DI AZIONI INNOVATIVE				
	018	PER GLI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUZIONE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEL MIELE - REGOLAMENTO CEE N. 1221/97	+ 855,00	-	-	
3.1.080	313040	ASSEGNAZIONE DELLO STATO DI QUOTE DEL FONDO INTEGRATIVO PER LA CONCESSIONE DEI PRESTITI D'ONORE E BORSE DI STUDIO	+ 993.132,36	-	-	
3.1.080	313050	ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO	+ 243.602,61			Vedi uscite cap. 256900 Vincolo di destinazione
TOTALE VARIAZIONI			+ 9.844.618,30	+ 0,00	+ 0,00	

Ai fini del Programma di Gestione viene incrementato l'intervento "Progetto interregionale L 135" del capitolo 614000 per 4.483,35 euro, vengono inseriti i nuovi interventi "Programma di monitoraggio dei sistemi agricoli" per 376.758,00 euro e "Programma finalizzato al sostegno e allo sviluppo dell'agricoltura biologica" per 103.710,38 euro del capitolo 507000-001, viene incrementato l'intervento "Miglioramento della qualità delle produzioni agroalimentari" del capitolo 506150-003 per 1.710.00 euro.

STORNI DI FONDI TRA CAPITOLI/ARTICOLI DELLA MEDESIMA U.P.B.**VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO**

(importi in euro)

U.P.B.	CAPITOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI	VARIAZIONE 2005	VARIAZIONE 2006	VARIAZIONE 2007	note
50.15.120	506150	SPESE PER L'ATTIVITÀ DIMOSTRATIVA E PROMOZIONALE, COMPRESSE QUELLE PER LA CONCESSIONE DELL'INDENNITÀ DI DIMOSTRAZIONE E QUELLE PER LE CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DI CATEGORIA PER LA RACCOLTA E PRESENTAZIONE DOMANDE				
50.15.120	506150-001	ALTRI INTERVENTI	-190,00			
50.15.120	506150	SPESE PER L'ATTIVITÀ DIMOSTRATIVA E PROMOZIONALE, COMPRESSE QUELLE PER LA CONCESSIONE DELL'INDENNITÀ DI DIMOSTRAZIONE E QUELLE PER LE CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DI CATEGORIA PER LA RACCOLTA E PRESENTAZIONE DOMANDE				
50.15.120	506150-003	MISURE INTESA A MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI - COFINANZIAMENTO UE E STATO	+190,00			
MOTIVO DELLA VARIAZIONE:		Adeguamento degli stanziamenti per coprire la quota del 10% a carico della Provincia autonoma di Trento non coperta pertanto dal cofinanziamento statale e comunitario. Ai fini del programma di gestione è incrementato l'intervento "Miglioramento della qualità delle produzioni agroalimentari" di 190,00 euro e diminuito l'intervento "Organizzazione e partecipazione mostre" di 190,00 euro				

[BO24050146229|T050|A020|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

13 maggio 2005, n. 946

Rinnovo della deroga al valore di parametro relativamente alla presenza di arsenico di origine geologica nelle acque destinate al consumo umano in alcuni comuni della provincia**LA GIUNTA PROVINCIALE**

- Richiamato il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano", come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2003, n. 27, ed in particolare l'articolo 13, relativo al potere di stabilire deroghe ai valori di parametro.
- Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 804 di data 16 aprile 2004, che ammette la distribuzione di acqua destinata al consumo umano, contenente arsenico di origine geologica fino ad un valore massimo ammissibile di 50 microgrammi per litro, in deroga al parametro previsto nel citato decreto legislativo n. 31/2001, con riguardo al territorio dei Comuni di:
Borgo Valsugana, Canal San Bovo, Fierozzo, Frassilongo, Pergine (relativamente alla sola frazione di Canezza), Roncegno (località Tesobbo), Telve di Sopra, Tenna, Torcegno, Trento.
- Preso atto che tale deroga ha validità fino al 25 dicembre 2004, conformemente quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, di data 23 dicembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 di data 31 dicembre 2003.
- Viste le note prot. n. 5962/S127 di data 22 novembre 2004 e n. 6101/S127 di data 29 novembre 2004, con cui si è provveduto ad inviare al Ministero della Salute la richiesta di rinnovo del decreto interministeriale di fissazione del valore massimo ammissibile (VMA) per l'arsenico, unitamente alla documentazione di provenienza comunale e provinciale a supporto di tale richiesta.
- Visto il decreto 22 dicembre 2004 del Ministero della Salute, assunto di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 di data 11 febbraio 2005, che riconferma per l'arsenico il valore massimo ammissibile di 50 microgrammi per litro fino al 31 dicembre 2005.

- Vista l'ordinanza del Presidente della Provincia n. 6501 di data 22 dicembre 2004, che in attesa dell'emanazione e della piena operatività del decreto interministeriale di cui al capoverso precedente, per chiarezza nei confronti delle Amministrazioni comunali interessate al risanamento e delle popolazioni che utilizzano quelle acque e per garantire la coerenza delle scelte avviate per risolvere definitivamente il problema della presenza, nelle acque fornite al consumo nei comuni citati più sopra, di concentrazioni di arsenico superiori al limite, ha garantito la continuità del servizio di fornitura dell'acqua.
- Viste le note citate nella premessa della presente deliberazione.
- A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di rinnovare la deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativamente alla presenza di arsenico di origine geologica nelle acque destinate al consumo umano in alcuni comuni della provincia;
2. di ammettere pertanto la distribuzione di acqua destinata al consumo umano, contenente arsenico di origine geologica fino ad un valore massimo ammissibile di 50 microgrammi per litro, con riguardo al territorio dei comuni indicati al successivo punto 3.;
3. di mantenere tale deroga con riguardo al territorio dei seguenti Comuni:
Borgo Valsugana, Canal San Bovo, Fierozzo, Frassilongo, Pergine (relativamente alla sola Fraz. Canezza), Roncegno (Loc. Tesobbo), Telve di Sopra, Tenna, Torcegno, Trento;
4. di stabilire altresì che la deroga ha validità fino al 31 dicembre 2005;
5. di impegnare i Comuni di cui al punto 3. a fornire, pur in presenza della deroga, acqua all'utenza, in cui la presenza della sostanza sia la minima possibile, mediante il ricorso alle diverse modalità tecniche: esclusione di sorgenti, miscelazione, trattamenti chimico-fisici;
6. di escludere da tale deroga, con obbligo di rispettare il limite di 10 microgrammi per litro, previsto dal citato decreto legislativo 31/2001, le industrie alimentari, ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto nell'ambito locale;
7. di impegnare l'Azienda provinciale per i servizi sanitari a dare indicazioni ai Comuni di cui al punto 2. ed ai gestori interessati, in merito alla frequenza e modalità di controllo delle acque fornite al consumo, in modo che risultino evidenziati l'andamento del fenomeno e gli esiti delle misure di soluzione via via adottate;
8. di disporre che ai fini dell'eventuale prosecuzione della deroga, i Comuni inoltreranno all'Assessorato alla Salute entro il giorno 12 settembre 2005 una relazione completa degli elementi previsti all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministero della Salute 22 dicembre 2004, relativo alla disciplina delle deroghe, in ordine:
 - allo stato di avanzamento degli interventi per risolvere il problema;
 - alla copertura finanziaria degli interventi stessi;
 - alle analisi effettuate nel periodo settembre 2004-settembre 2005 relativamente all'arsenico;
 - alle attività di informazione alla popolazione interessata dal problema;
9. di pubblicare la presente deliberazione integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, e di notificare la medesima al Ministero della Salute ed al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, alle amministrazioni comunali il cui territorio è interessato alla deroga, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari ed all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
10. di affidare ai Comuni il compito di notificare la presente deliberazione alle eventuali Società di gestione degli acquedotti interessati, nonché a tutti i soggetti tenuti ad osservarla.

LA VICEPRESIDENTE DELLA PROVINCIA
M. COGO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
M. MORESCHINI

[BO24050146227|A070|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

13 maggio 2005, n. 986

Legge provinciale 1° agosto 2002, n. 11, art. 3 comma 5, art. 7 comma 3 e 9 - modalità per la presentazione delle domande e delle comunicazioni all'albo delle imprese artigiane ed individuazione dei dati da registrare nell'albo stesso

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

- 1) di adottare le modalità per la presentazione delle domande e delle comunicazioni all'albo delle imprese artigiane ed individuazione dei dati da registrare nell'albo stesso, così come individuati nell'allegato alla presente deliberazione;
- 2) di stabilire, per il rilascio di elenchi di imprese iscritte all'albo, un contributo di euro 0,02 per ogni impresa più euro 20,00 di quota fissa. Tale contributo non è dovuto qualora i richiedenti siano enti pubblici, consiglieri ed assessori provinciali e regionali nonché associazioni sindacali di categoria. È inoltre fatto salvo quanto previsto dalla deliberazione n. 12786 di data 11 ottobre 1996 in materia di diffusione gratuita degli elenchi di imprese abilitate per l'installazione degli impianti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46;
- 3) di dare atto che gli importi derivanti dal versamento dei contributi di cui al punto 2) saranno accertati al capitolo 132440/001 del bilancio per l'esercizio finanziario 2005 ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi finanziari futuri;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

LA VICEPRESIDENTE DELLA PROVINCIA
M. COGO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
M. MORESCHINI

Legge provinciale 1° agosto 2002, n. 11

**MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI ALL'ALBO DELLE IMPRESE
ARTIGIANE ED INDIVIDUAZIONE DEI DATI DA REGISTRARE NELL'ALBO STESSO**

Parte I: Modalità per la presentazione delle domande e delle comunicazioni all'albo delle imprese artigiane, nonché dei casi ove è prevista la variazione, ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 9.

Parte II: Individuazione dei dati da registrare nell'albo delle imprese artigiane, ai sensi dell'articolo 3, comma 5.

Parte I: Modalità per la presentazione delle domande e delle comunicazioni all'albo delle imprese artigiane, nonché dei casi ove è prevista la variazione, ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 9

1. Iscrizione d'impresa

1.1. Presentazione della domanda di iscrizione

La domanda d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane deve essere presentata entro trenta giorni dall'inizio dell'attività da parte del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 1° agosto 2002, n. 11, utilizzando il modello riportato in allegato.

La domanda d'iscrizione, regolarmente sottoscritta, secondo le modalità previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal titolare nel caso di impresa individuale oppure dal legale rappresentante nel caso di società, ed in regola con l'imposta di bollo, deve essere presentata alla commissione provinciale per l'artigianato.

La presentazione della domanda comporta la trasmissione dei dati della medesima alla Camera di commercio, entro 15 giorni, ai fini dell'annotazione alla sezione speciale del Registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

La eventuale carenza della documentazione necessaria da allegare alla domanda individuata al punto 1.2., nonché la mancata indicazione dei dati da registrare nell'albo di cui alla successiva parte II, comporta l'archiviazione della domanda medesima.

La eventuale carenza nei documenti ulteriori o la mancata indicazione di altri dati contenuti nel modello integrativo può comportare la sospensione del termine per la conclusione del procedimento ai fini della regolarizzazione o integrazione ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23. La suddetta carenza nei documenti o mancata indicazione di dati è rilevata dall'ufficio o dalla commissione provinciale per l'artigianato in sede di valutazione dei requisiti per l'iscrizione, i quali fissano un termine per l'invio della documentazione mancante.

In relazione agli elementi comunque emersi nel corso dell'istruttoria la commissione provinciale per l'artigianato può avviare la procedura di iscrizione d'ufficio: l'eventuale iscrizione d'ufficio comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 19.

1.2. Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda, presentata tramite il modello previsto al precedente punto 1.1, deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia semplice del documento di identità del sottoscrittore, nel caso la sottoscrizione non sia effettuata in presenza del personale addetto al ricevimento della domanda oppure non sia trasmessa secondo le modalità telematiche previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- modello integrativo dei dati dell'impresa (anagrafica, attività/unità locale, persona), redatto sulla base dei dati da iscrivere nell'albo;
- documentazione idonea a dimostrare l'inizio e le modalità di svolgimento dell'attività da parte dell'impresa;
- documentazione idonea a dimostrare le modalità di partecipazione all'attività artigiana da parte di titolari e soci;
- documentazione idonea a dimostrare il possesso dell'autorizzazione, licenza, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato rilasciato dalla pubblica amministrazione, ove necessario per lo svolgimento dell'attività;
- documentazione idonea a dimostrare il possesso del permesso di soggiorno, nel caso di cittadini extracomunitari.

Ai soli fini dell'annotazione al Registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, deve inoltre essere allegato:

- ricevuta del versamento dei diritti CCIAA per l'annotazione nel Registro delle imprese;
- ricevuta del versamento del diritto annuale CCIAA, nel solo caso di impresa individuale. Nel caso di presenza di unità locale si dovrà tener conto della maggiorazione specificatamente prevista.

Per finalità connesse allo snellimento del procedimento di iscrizione, la commissione provinciale per l'artigianato individua il tipo di documentazioni richieste.

1.3. Iscrizione all'Albo delle imprese artigiane

Ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 1° agosto 2002, n. 11, la commissione provinciale per l'artigianato si pronuncia in ordine alla domanda di iscrizione entro il termine previsto da specifica deliberazione della Giunta provinciale. I provvedimenti di diniego e sospensione sono comunicati all'interessato entro 15 giorni dalla data della decisione.

Ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari), a seguito dell'iscrizione dell'impresa, la commissione provinciale per l'artigianato provvede a trasmettere all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale l'elenco nominativo degli artigiani soggetti alla assicurazione obbligatoria di previdenza sociale.

A seguito dell'iscrizione dell'impresa, la commissione provinciale per l'artigianato provvede altresì a trasmettere alla Camera di commercio i dati relativi all'iscrizione, ai fini dell'annotazione definitiva alla sezione speciale del Registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

2. Comunicazione di variazione

2.1. Presentazione della comunicazione di variazione

Ogniquale volta si verificano variazioni dei dati iscritti nell'albo l'impresa deve darne comunicazione entro 30 giorni.

La comunicazione di variazione, regolarmente sottoscritta dal titolare nel caso di impresa individuale oppure dal legale rappresentante nel caso di società, deve essere presentata all'Ufficio albo imprese artigiane.

La presentazione della comunicazione comporta la trasmissione dei dati della medesima alla Camera di commercio, entro 15 giorni, ai fini dell'annotazione alla sezione speciale del Registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

La eventuale carenza della documentazione necessaria da allegare alla comunicazione individuati al punto 2.2., nonché la mancata indicazione dei dati da registrare nell'albo di cui alla successiva Parte II, comporta l'archiviazione della comunicazione medesima.

La eventuale carenza nei documenti ulteriori o la mancata indicazione di altri dati richiesti può comportare la sospensione del termine per la conclusione del procedimento ai fini della regolarizzazione o integrazione ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23. La suddetta carenza nei documenti o mancata indicazione di dati è rilevata dall'ufficio o dalla commissione provinciale per l'artigianato in sede di valutazione della permanenza dei requisiti per l'iscrizione, i quali fissano un termine per l'invio della documentazione mancante.

In relazione agli elementi comunque emersi nel corso dell'istruttoria la commissione provinciale per l'artigianato può procedere alla variazione d'ufficio: l'eventuale variazione d'ufficio comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 19.

2.2. Documentazione da allegare alla comunicazione di variazione

Alla comunicazione di variazione deve essere allegata la seguente documentazione in relazione ai dati variati;

- modello integrativo dei dati variati dell'impresa (anagrafica, attività/unità locale, persona), redatto sulla base dei dati da registrare nell'albo di cui alla successiva Parte II;
- copia semplice del documento di identità del sottoscrittore, nel caso la sottoscrizione non sia effettuata in presenza del personale addetto al ricevimento della domanda oppure non sia trasmessa secondo le modalità telematiche previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- documentazione idonea a dimostrare l'inizio e le modalità di svolgimento dell'attività da parte dell'impresa;
- documentazione idonea a dimostrare le modalità di partecipazione all'attività artigiana da parte di titolari e soci;
- documentazione idonea a dimostrare il possesso dell'autorizzazione, licenza, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato rilasciato dalla pubblica amministrazione, ove necessario per lo svolgimento dell'attività;
- documentazione idonea a dimostrare il possesso del permesso di soggiorno, nel caso di cittadini extracomunitari.

Ai soli fini dell'annotazione al Registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, deve inoltre essere allegato:

- ricevuta del versamento del diritto annuale CCIAA, nel solo caso di apertura di ulteriore unità locale.

Per finalità connesse allo snellimento del procedimento di registrazione della variazione, la commissione provinciale per l'artigianato individua il tipo di documentazioni richieste.

2.3. Registrazione della variazione all'albo delle imprese artigiane

La variazione dei dati che non comporta la cancellazione dall'albo o da una sua sezione è registrata a cura dell'ufficio senza particolari formalità, ai sensi dell'articolo 7, comma 4.

Ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari), a seguito dell'iscrizione, cancellazione o variazione di stato di soci o collaboratori familiari all'albo, la commissione provinciale per l'artigianato provvede a trasmettere all'INPS, tramite l'elenco nominativo degli artigiani soggetti alla assicurazione obbligatoria di previdenza sociale, le variazioni relative a nuovi soggetti iscritti come soci e collaboratori artigiani e a soggetti che cessano l'attività artigiana.

A seguito della registrazione della variazione, l'ufficio provvede altresì ad informare la Camera di commercio dei casi ove la variazione sia stata registrata parzialmente o diversamente rispetto a quanto indicato nella comunicazione presentata dall'impresa ai fini dell'annotazione definitiva della variazione alla sezione speciale del Registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

3. Cancellazione d'impresa

3.1. Presentazione della comunicazione di cessazione attività o del venir meno dei requisiti per l'iscrizione

La comunicazione di cessazione attività, nonché del venir meno dei requisiti per l'iscrizione all'albo o da una sua sezione, deve essere presentata entro trenta giorni dall'evento da parte del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 1° agosto 2002, n. 11, utilizzando il modello riportato in appendice.

La suddetta comunicazione, regolarmente sottoscritta, secondo le modalità previste dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal titolare nel caso di impresa individuale oppure dal legale rappresentante nel caso di società, ed in regola con l'imposta di bollo, deve essere presentata alla commissione provinciale per l'artigianato.

La presentazione della comunicazione comporta la trasmissione dei dati della medesima alla Camera di commercio, entro 15 giorni, ai fini dell'annotazione alla sezione speciale del Registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

La eventuale carenza della documentazione da allegare alla comunicazione individuati al punto 3.2., nonché la mancata indicazione dei dati previsti dal modello di cancellazione, comporta l'archiviazione della comunicazione medesima.

3.2. Documentazione da allegare alla comunicazione

Alla comunicazione, presentata tramite il modello previsto al precedente punto 3.1., deve essere inoltre allegata la seguente documentazione:

- nel caso di cancellazione per motivi diversi dalla cessazione di attività, documentazione attestante il venir meno dei requisiti per l'iscrizione.

Per finalità connesse allo snellimento del procedimento di cancellazione, la commissione provinciale per l'artigianato individua il tipo di dichiarazione o documentazione richiesta.

3.3. Cancellazione dall'albo delle imprese artigiane

Ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 1° agosto 2002, n. 11, la commissione provinciale per l'artigianato si pronuncia in ordine alla comunicazione di cessazione attività o del venir meno dei requisiti di iscrizione entro il termine previsto da specifica deliberazione della Giunta provinciale.

Ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari), a seguito della cancellazione dell'impresa, la commissione provinciale per l'artigianato provvede a trasmettere all'INPS l'elenco nominativo degli artigiani non più soggetti alla assicurazione obbligatoria di previdenza sociale.

A seguito della cancellazione dell'impresa dall'albo, la commissione provinciale per l'artigianato provvede altresì a trasmettere alla Camera di commercio i dati relativi alla cancellazione, ai fini dell'annotazione definitiva alla sezione speciale del Registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

4. Denuncia di inizio attività

4.1. Legge 5 marzo 1990, n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti".

Come previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, la domanda di iscrizione relativa alle seguenti attività:

- a) installazione di impianti elettrici;
- b) installazione di impianti elettronici;
- c) installazione di impianti di riscaldamento;
- d) installazione di impianti idrosanitari;
- e) installazione di impianti trasporto gas;
- f) installazione di impianti di sollevamento;
- g) impianti di impianti protezione antincendio;

deve essere presentata unitamente a denuncia di inizio attività ove sia indicata specificatamente a quale attività, tra quelle indicate nell'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, fa riferimento e sia altresì dichiarato il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della legge medesima.

Nel caso di variazione relativa alle suddette attività, la denuncia di inizio attività *deve essere presentata unitamente alla comunicazione di variazione.*

La commissione provinciale per l'artigianato verifica la sussistenza dei requisiti di legge richiesti entro i termini previsti per la domanda di iscrizione, così come indicato al precedente punto 1.3. e, se del caso, entro il medesimo termine dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.

4.2. Legge 5 febbraio 1992, n. 122 "Disposizioni in materia di circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione"

Così come previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, la domanda di iscrizione relativa all'attività di autoriparazione di veicoli adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, distinta nelle seguenti sezioni:

- meccanica e motoristica;
- carrozzeria;
- elettrauto;
- gommista;

deve essere presentata unitamente a denuncia di inizio attività ove sia indicata specificatamente a quale attività, tra quelle indicate nell'art. 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, fa riferimento e sia altresì dichiarato il possesso dei requisiti di cui all'art. 7 della legge medesima.

Nel caso di variazione relativa alle suddette attività, la denuncia di inizio attività deve essere presentata unitamente alla comunicazione di variazione.

La commissione provinciale per l'artigianato verifica la sussistenza dei requisiti di legge richiesti entro i termini previsti per la domanda di iscrizione, così come indicato al precedente punto 1.3. e, se del caso, entro il medesimo termine dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.

4.3. *Legge 25 gennaio 1994, n. 82 "Disciplina dell'attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione"*

Così come previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, la domanda di iscrizione relativa alle seguenti attività:

- pulizia
- disinfezione
- disinfestazione
- derattizzazione
- sanificazione

deve essere presentata unitamente a denuncia di inizio attività ove sia indicata specificatamente a quale attività, tra quelle indicate nell'art. 1, comma 2, lettera a), della legge 25 gennaio 1994, n. 82, fa riferimento e sia altresì dichiarato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), della legge medesima nonché dei requisiti di onorabilità di cui al successivo art. 2.

Nel caso di variazione relativa alle suddette attività, la denuncia di inizio attività deve essere presentata unitamente alla comunicazione di variazione.

La commissione provinciale per l'artigianato verifica la sussistenza dei requisiti di legge richiesti entro i termini previsti per la domanda di iscrizione, così come indicato al precedente punto 1.3. e, se del caso, entro il medesimo termine dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.

4.4. *DM 30 giugno 2003, n. 221 "Disciplina dell'attività di facchinaggio e movimentazione merci "*

Così come previsto dall'art. 4 del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 221, la domanda di iscrizione relativa alle seguenti attività:

- facchinaggio
- movimentazione merci

deve essere presentata unitamente a denuncia di inizio attività ove sia indicata specificatamente a quale attività, tra quelle indicate nell'art. 2, del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 221, fa riferimento e sia altresì dichiarato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa di cui all'art. 5 e 6, del decreto medesimo nonché dei requisiti di onorabilità di cui al successivo art. 7.

Nel caso di variazione relativa alle suddette attività, la denuncia di inizio attività deve essere presentata unitamente alla comunicazione di variazione.

La commissione provinciale per l'artigianato verifica la sussistenza dei requisiti di legge richiesti entro i termini previsti per la domanda di iscrizione, così come indicato al precedente punto 1.3. e, se del caso, entro il medesimo termine dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.

Parte II: Individuazione dei dati da registrare nell'albo delle imprese artigiane, ai sensi dell'articolo 3, comma 5**1. Dati da registrare nell'albo**

Ai sensi dell'articolo 3, comma 5, i dati da registrare nell'albo delle imprese artigiane sono i seguenti:

1. denominazione o ragione sociale;
2. sede ed eventuali unità locali;
3. tipo di attività artigiana svolta;
4. dati anagrafici e di partecipazione all'attività da parte di titolare, soci e collaboratori familiari;
5. data di iscrizione all'albo.

Allegati

Modello per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane

Modello per la comunicazione di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane

**MODELLO PER LA DOMANDA DI ISCRIZIONE
ALL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE**

Il sottoscritto

Cognome _____ Nome _____

in qualità di: ☐ titolare ☐ legale rappresentante ☐ altro _____

della seguente impresa:

Ditta/Denominazione/Ragione sociale _____

con sede/sede legale in _____ CAP _____ Provincia _____

Via, piazza, frazione, ecc. _____ n. civico _____

attività _____

Codice fiscale _____

DOMANDA**L'ISCRIZIONE NELL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE DELLA SUDETTA IMPRESA
ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 1° agosto 2002, n. 11**

Data _____

FIRMA _____

**MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DI CANCELLAZIONE
DALL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE**

Il sottoscritto

Cognome _____ Nome _____

in qualità di: ☐ titolare ☐ legale rappresentante ☐ altro _____

della seguente impresa:

Ditta/Denominazione/Ragione sociale _____

con sede/sede legale in _____ CAP _____ Provincia _____

Codice fiscale _____

COMUNICA

LA CANCELLAZIONE DALL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE DELLA SUDETTA IMPRESA
ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 1° agosto 2002, n. 11

per :

- ☐ cessazione di ogni attività artigiana
- ☐ perdita requisiti per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane
- ☐ perdita requisiti per l'iscrizione alla sezione I e passaggio alla sezione II dell'albo delle imprese artigiane
- ☐ cancellazione dalla sezione II e passaggio alla sezione I dell'albo delle imprese artigiane

Data _____

FIRMA _____

[BO24050146207|V015|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

24 maggio 2005, n. 1036

Legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m. - articolo 9 - proroga dell'efficacia della valutazione positiva di impatto ambientale del progetto «Interventi di adeguamento e potenziamento delle infrastrutture esistenti finalizzati all'apertura al traffico aereo commerciale dell'aeroporto G. Caproni», nel Comune di Trento, disposta con deliberazione della Giunta provinciale n. 6973 di data 15 ottobre 1999

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

- 1) di dare atto del superamento dei termini previsti per la procedura di proroga, dovuto alla necessità di valutare determinati aspetti di merito rilevanti, mediante l'acquisizione dei pareri delle strutture provinciali competenti, come segnalato nel rapporto istruttorio dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
- 2) di prorogare, per le motivazioni di cui in premessa ed in conformità al parere del Comitato provinciale per l'ambiente espresso nel verbale di deliberazione n. 8/2005 di data 6 aprile 2005, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (omissis), l'efficacia della valutazione positiva con prescrizioni in ordine alla compatibilità ambientale del progetto "Interventi di adeguamento e potenziamento delle infrastrutture esistenti finalizzati all'apertura al traffico aereo commerciale dell'aeroporto G. Caproni", nel Comune di Trento, per una durata di cinque anni a decorrere dall'adozione del presente provvedimento, fatto salvo il periodo istruttorio;
- 3) impartire l'obbligo di osservare le seguenti prescrizioni e raccomandazioni, oltre a quelle contenute nella deliberazione della Giunta provinciale n. 6973 di data 15 ottobre 1999:

prescrizioni

- La rete di monitoraggio e i piezometri devono essere attivati entro un anno dal rilascio della proroga dell'efficacia, al fine di acquisire il maggior numero di dati possibili sullo stato attuale e successive fasi di ampliamento dell'infrastruttura aeroportuale, da utilizzare anche per futuri confronti (APPA - Unità organizzativa per la valutazione dell'impatto ambientale).
- Deve essere predisposto lo studio acustico e la proposta di zonizzazione prevista dal DM 3 dicembre 1999, da presentare all'APPA - Settore tecnico e al Comune di Trento (APPA - Settore tecnico).
- Prima dell'entrata in funzione delle apparecchiature di radiocomunicazione, deve essere predisposto uno studio relativo alle emissioni elettromagnetiche contenente l'analisi di eventuali sistemi di tutela della popolazione. In assenza di tale studio, le apparecchiature non potranno entrare in funzione (APPA - Settore tecnico, Azienda provinciale per i servizi sanitari - UO prevenzione ambientale).

raccomandazioni

- Il sentiero luminoso di avvicinamento alla pista 18 interferisce con la futura viabilità di collegamento tra lo svincolo della nuova circonvallazione Sud di Trento ed il nuovo casello autostradale di Trento Sud: si raccomanda una attenta valutazione per escludere eventuali incompatibilità e/o dannose interferenze che potrebbero insorgere tra le due infrastrutture, anche in relazione agli effetti prodotti dall'illuminazione delle infrastrutture viarie (Servizio opere stradali);
- 4) di disporre che copia integrale della presente deliberazione sia trasmessa alla società aeroporto G. Caproni SpA, proponente della richiesta di proroga, nonché agli Enti e ai Servizi provinciali coinvolti nell'istruttoria;
 - 5) di demandare alle strutture provinciali espressamente individuate dal punto 3) del presente provvedimento, in collegamento con i rispettivi Dipartimenti, la vigilanza in ordine al rispetto delle prescrizioni previste dal presente provvedimento e di quelle da esso richiamate;
 - 6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m., contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta provinciale da parte degli interessati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTONOMIE LOCALI
L. FERRARIO

[BO24050146224|P025|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

1 giugno 2005, n. 1113

LP 5.9.1991, n. 22 - Comune di Malosco: variante al piano regolatore generale per opere pubbliche - approvazione con modifiche d'ufficio

Con deliberazione n. 6 di data 29 agosto 2003 il Consiglio comunale di Malosco ha provveduto alla definitiva adozione di una variante per opere pubbliche al piano regolatore generale. In particolare le modifiche riguardano:

- il potenziamento della viabilità comunale in loc. Fanch per la costruzione del marciapiede a servizio della zona residenziale di Malosco e di quella del limitrofo comune di Fondo;
- il potenziamento della viabilità in località Ogià;
- l'individuazione di due nuove aree a parcheggio a servizio della zona a verde pubblico in loc. Pra da Stagn.

Inoltre l'Amministrazione comunale, con la delibera sopraccitata, introduce nello strumento urbanistico ulteriori due modifiche:

- lo stralcio di una zona destinata ad "attrezzature e servizi pubblici-F1" e la sua riclassificazione in "zone, o lotti edificati, a verde privato e salvaguardia paesaggistica";
- l'indicazione in cartografia, in loc. Largadana, di un biotopo nell'ambito di un'area boscata.

Gli atti, ai sensi dell'articolo 40 della LP 3/98 che ha modificato l'articolo 42 della LP 22/91, sono stati sottoposti alla valutazione del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio che, esaminato attentamente quanto proposto, acquisito il parere del Servizio foreste che si è espresso per quanto di competenza, ha formulato la valutazione n. 4/04 VT.

Il Servizio, nel richiamare il parere del Servizio foreste, ha formulato la richiesta di stralcio dell'area a parcheggio individuata in modo isolato nell'ambito boscato a nord della zona destinata ad attrezzature pubbliche in loc. Pra da Stagn. Inoltre, non ha ritenuto passibili di accoglimento le due ulteriori modifiche relative alla zona F1 e al biotopo in quanto non appaiono legittime, sotto il profilo giuridico e formale, non essendo, rispetto alle finalità e alla procedura della variante in questione, riconducibili a vere e proprie opere pubbliche.

Preso atto della valutazione del Servizio, sentita l'Amministrazione comunale, si propone alla Giunta provinciale l'approvazione della variante in oggetto con l'introduzione delle modifiche d'ufficio consistenti nello stralcio delle seguenti previsioni cartografiche:

- area a parcheggio (modifica n. 3) prevista in loc. Pra da Stagn, a nord della zona per attrezzature pubbliche, isolata e ricadente in area boscata;
- area classificata come "zone, o lotti edificati, a verde privato e salvaguardia paesaggistica" (modifica n. 4) con ripristino della destinazione precedente (zona per "attrezzature e servizi pubblici" - F1); tale previsione andrà eventualmente ripresa in sede di futura modifica alla strumentazione urbanistica;
- stralcio della previsione del biotopo in località Largadana la cui proposizione andrà effettuata in relazione a successive varianti di piano.

Per praticità e trasparenza si è provveduto a far approntare, con la collaborazione del Comune, una copia corretta degli atti di variante contenenti le modifiche d'ufficio introdotte con il presente provvedimento, copia che si allega parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Ai fini della LP 13.3.2002, n. 5 in tema di usi civici, si precisa che - come da comunicazione del Comune dd. 15 giugno 2004 prot. n. 1324 - le modifiche adottate con la variante in argomento e approvate con il presente provvedimento, non vanno a interessare beni gravati da uso civico.

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

- 1) di introdurre nella variante al piano regolatore generale per opere pubbliche adottata dal Comune di Malosco con deliberazione consiliare n. 6 dd. 29.8.2003, le modifiche d'ufficio in premessa precisate, conseguenti alla valutazione del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio n. 4/04, e risultanti dagli elaborati allegati parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (omissis);
- 2) di approvare con le modifiche di cui al punto 1) la variante al piano regolatore generale per opere pubbliche adottata dal Comune di Malosco con il provvedimento del CC n. 6/03 negli atti qui allegati parte integrante e sostanziale (omissis);

- 3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
M. MORESCHINI

[BO24050146225|P025|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

1 giugno 2005, n. 1114

LP 5.9.1991, n. 22 e s.m. - Comune di Bresimo: variante al piano regolatore generale per opere pubbliche - approvazione

Con deliberazione consiliare n. 25/2003 di data 19 dicembre 2003, il Comune di Bresimo ha adottato - in via definitiva - una variante al piano regolatore generale per opere pubbliche.

Le modifiche cartografiche proposte, che seguono le procedure di cui all'articolo 40 della LP 3/98, che ha sostituito il disposto normativo dell'articolo 42 della LP 22/91, riguardano il potenziamento della viabilità locale interna all'abitato di Baselga e all'abitato di Bevia, nonché del tratto di strada che collega la chiesa con il cimitero a valle del nucleo di Fontana, al fine di garantire maggiore percorribilità e sicurezza nei centri.

Gli atti sono stati sottoposti al parere del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio che, esaminato attentamente quanto proposto, alla luce degli aspetti motivazionali della variante, del parere positivo espresso in merito - per quanto di competenza - dall'Ufficio centri storici e tutela paesaggistico-ambientale e dal Servizio gestione strade della Provincia Autonoma di Trento, ha formulato parere positivo sulle proposte pianificatorie con valutazione n. 34/04 VT.

Ciò premesso, non riscontrando controindicazioni di carattere urbanistico sulla variante in argomento, si ritiene di poter procedere con il provvedimento di approvazione della stessa.

Ai fini della LP 13.3.2002, n. 5 in tema di usi civici, si precisa che il Comune, con nota prot. n. 2052 dd. 29 novembre 2004, ha fatto presente che le modifiche apportate con la variante in argomento non vanno a interessare beni gravati da uso civico.

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

- 1) di approvare la variante al piano regolatore generale per opere pubbliche adottata definitivamente dal Comune di Bresimo con deliberazione consiliare n. 25/2003 dd. 19 dicembre 2003;
- 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
M. MORESCHINI

[BO24050146243 | C200 | C190 |]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

10 giugno 2005, n. 1231

Ulteriore modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 636 di data 8 aprile 2005, già modificata con deliberazione n. 1014 di data 24 maggio 2005, recante: «Autorizzazione all'affidamento a soggetti accreditati dell'incarico della compilazione, aggiornamento e trasmissione per via telematica delle dichiarazioni sostitutive ICEF (indicatore della condizione economica familiare), nonché della raccolta, del controllo e della trasmissione alle competenti Strutture provinciali delle domande per interventi agevolativi - approvazione del disciplinare e dello schema di convenzione»

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

1. di sostituire il comma 2. dell'art. 6 (Richiesta di accreditamento) delle "Disposizioni per l'accreditamento dei soggetti cui affidare l'incarico per la compilazione, aggiornamento e trasmissione per via telematica delle dichiarazioni sostitutive ICEF (indicatore della condizione economica familiare), nonché della raccolta, del controllo e della trasmissione alle competenti Strutture provinciali delle domande per interventi agevolativi", costituente l'Allegato A) quale parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta provinciale n. 1014 di data 24 maggio 2005, con il seguente:

"2. La richiesta di accreditamento dovrà contenere l'impegno:

- a) ad accettare in ogni momento il controllo della Provincia, anche sotto forma di verifica ispettiva, in ordine alla sussistenza dei requisiti di accreditamento di cui agli articoli 3 e 4 del presente disciplinare;
- b) a rispettare per il personale dipendente, i contratti collettivi di lavoro della categoria di riferimento, garantendo condizioni economiche e normative non inferiori a quelle risultanti da tali contratti ed a rispettare, nel caso di forme flessibili di impiego, le normative e gli accordi concernenti tali forme, accettando il relativo sistema dei controlli pubblici;
- c) a provvedere alla copertura assicurativa della responsabilità civile per danni connessi con l'espletamento delle attività di cui all'art. 1 del presente disciplinare per un massimale di importo non inferiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
- d) a provvedere alla copertura assicurativa per la responsabilità civile per perdite patrimoniali che potrebbero essere arrecate alla Provincia e/o a terzi da errori materiali e/o inadempienze dei propri operatori nell'espletamento delle attività di cui all'art. 1 del presente disciplinare per un massimale di importo non inferiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Con riferimento alle coperture assicurative richieste alle lettere c) e d), qualora il soggetto che richiede l'accreditamento sia già in possesso di coperture assicurative, ciascuna pari o superiore all'importo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), per l'espletamento delle attività d'istituto a livello nazionale, potrà estendere le coperture assicurative già in suo possesso alle attività oggetto dell'accreditamento";

2. di determinare in Euro 3.000,00 (tremila/00) l'importo della cauzione definitiva prestata dal soggetto accreditato a garanzia delle obbligazioni assunte prevista all'art. 15 dello schema di convenzione concernente "Affidamento a soggetti accreditati dell'incarico della compilazione, aggiornamento e trasmissione per via telematica delle dichiarazioni sostitutive ICEF (indicatore della condizione economica familiare), nonché della raccolta, del controllo e della trasmissione alle competenti Strutture provinciali delle domande per interventi agevolativi", costituente l'Allegato B) quale parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta provinciale n. 1014 di data 24 maggio 2005;
3. di approvare, nel testo Allegato A alla presente deliberazione, le condizioni generali di fideiussione bancaria o assicurativa per la prestazione della cauzione definitiva richiesta dall'art. 15 dello schema di convenzione, costituente l'Allegato B) quale parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta provinciale n. 1014 di data 24 maggio 2005;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
M. MORESCHINI

CONDIZIONI GENERALI DI FIDEIUSSIONE BANCARIA O ASSICURATIVA

Delimitazione della garanzia

La banca/società si costituisce fideiussore del _____ (indicazione del soggetto) per le somme che questo fosse tenuto a corrispondere alla Provincia in caso di inadempimento delle obbligazioni previste dalla convenzione relativa all'affidamento a soggetti accreditati dell'incarico della compilazione, aggiornamento e trasmissione per via telematica delle dichiarazioni sostitutive ICEF, nonché della raccolta, del controllo e della trasmissione alle competenti Strutture provinciali delle domande per interventi agevolativi, fino alla concorrenza di Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre agli eventuali interessi dovuti e calcolati al tasso legale.

Durata della garanzia

La garanzia prestata con la presente fideiussione/polizza dovrà avere efficacia per la durata di anni 9 (nove) decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione.

Spese, commissioni, premi, imposte e oneri vari

L'eventuale mancato pagamento delle commissioni o del premio o dei supplementi del premio pattuiti per il rilascio della presente fideiussione non potrà in nessun caso essere opposto alla Provincia.

Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico della Provincia.

Escussione della garanzia

La banca/società è obbligata a versare, a semplice richiesta della Provincia e senza opporre eccezione alcuna, le somme dovute ai sensi e nei limiti della presente fideiussione/polizza, con esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore garantito di cui all'art. 1944 del Codice civile.

Il pagamento sarà eseguito dalla banca/società entro *quindici giorni* dalla richiesta, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento.

Qualora la banca/società non provveda ad effettuare il versamento entro il suddetto termine di *quindici giorni*, per ogni giorno di ritardato pagamento, sarà tenuta a versare, in aggiunta al capitale, gli interessi calcolati al *tasso legale*.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

La banca/società rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice civile.

Foro competente

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede la Provincia per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti della stessa.

[BO24050146197|A030|]

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

26 maggio 2005, n. 149

Rilascio dell'autorizzazione alla Società «CAA CoopTrento Srl» con sede in Trento, Via Brennero 322, ad operare in qualità di «Centro autorizzato di assistenza agricola»

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIGILANZA E PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA

omissis

determina

- 1) di rilasciare alla Società "CAA CoopTrento Srl" con sede in Trento, Via Brennero 322, Partita IVA 01896970223, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni citate in premessa, l'autorizzazione ad operare in qualità di "Centro autorizzato di assistenza agricola";
- 2) di prendere atto che per lo svolgimento di tale attività la Società "CAA CoopTrento Srl" si avvarrà della Società di servizi "APOT Società Cooperativa Agricola" con sede in Trento, Via Brennero, 322";
- 3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE
F. A. DAGOSTIN

**PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO - ALTO ADIGE**

**AUTONOME PROVINZ
BOZEN - SÜDTIROL**

[BO24050146223|E020|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

26 aprile 2005, n. 1344

Edilizia abitativa agevolata - articolo 22/bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 e successive modifiche - determinazione dei criteri per l'assegnazione dei 150 miniappartamenti per il personale sanitario dell'Azienda Sanitaria di Bolzano

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

1. I criteri allegati alla presente deliberazione per l'assegnazione di 150 miniappartamenti previsti per il personale sanitario dell'Azienda Sanitaria di Bolzano dall'articolo 22/bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 79 del 14.1.2002, sono approvati.
2. L'allegato costituisce parte integrante della presente deliberazione.

[AM24050146223|E020|]

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 26. April 2005, Nr. 1344

Geförderter Wohnbau - Artikel 22/bis des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung - Festlegung der Kriterien für die Zuweisung der 150 Kleinwohnungen für das Sanitätspersonal des Sanitätsbetriebes Bozen

.....

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

1. Die diesem Beschluss beigelegten Kriterien für die Zuweisung der vom Artikel 22/bis des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, und vom Beschluss der Landesregierung Nr. 79 vom 14.1.2002 vorgesehenen 150 Kleinwohnungen für das Sanitätspersonal des Sanitätsbetriebes Bozen sind genehmigt.
2. Die Anlage bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses.

3. Prima che i 150 miniappartamenti vengano affittati al personale sanitario dell'Azienda Sanitaria di Bolzano, tra l'Istituto per l'edilizia sociale (I-PES) e l'Azienda Sanitaria di Bolzano deve essere stipulata una convenzione nella quale sono disciplinate più dettagliate modalità per l'applicazione dei presenti criteri. Nella convenzione, l'Azienda Sanitaria di Bolzano dovrà impegnarsi ad assumersi la garanzia per l'eventuale mancato pagamento dei canoni di locazione. Qualora un miniappartamento non dovesse essere occupato per più di trenta giorni all'anno, l'Azienda Sanitaria di Bolzano è obbligata a corrispondere all'IPES a partire dal 31° giorno una indennità nella misura del canone provinciale.
4. Qualora singoli miniappartamenti non dovessero essere occupati per un periodo ininterrotto superiore a novanta giorni, i miniappartamenti possono essere assegnati a richiedenti che ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 2601 del 19.7.2004 hanno presentato domanda per l'ammissione a una casa albergo per lavoratori. Tale disposizione si applica a partire dall'1.1.2006.
5. La presente deliberazione sarà pubblicata ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

Allegato

Criteri per l'assegnazione dei 150 miniappartamenti per il personale sanitario dell'Azienda Sanitaria di Bolzano

Art. 1

Nomina delle persone legittimate all'assegnazione

1. Le persone a cui deve essere assegnato; un miniappartamento vengono designate dall'Azienda Sanitaria di Bolzano.

Art. 2

Definizione di "personale sanitario"

1. Ai sensi dell'articolo 22/bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, si ritengono "personale sanitario" le seguenti categorie:

3. Bevor die 150 Kleinwohnungen an das Sanitätspersonal des Sanitätsbetriebes Bozen vermietet werden, ist zwischen dem Institut für den sozialen Wohnbau und dem Sanitätsbetrieb Bozen eine Vereinbarung abzuschließen, in der nähere Modalitäten für die Anwendung dieser Kriterien geregelt werden. In der Vereinbarung muss sich der Sanitätsbetrieb Bozen verpflichten, die Ausfallhaftung für eventuell nicht bezahlte Mieten zu übernehmen. Bleibt eine Kleinwohnung für mehr als dreißig Tage pro Jahr unbesetzt, ist der Sanitätsbetrieb Bozen verpflichtet, dem Institut für den sozialen Wohnbau ab dem 31. Tag eine Entschädigung in der Höhe des Landesmietzinses zu bezahlen.
4. Bleiben einzelne Kleinwohnungen für einen ununterbrochenen Zeitraum von mehr als neunzig Tagen unbesetzt, weil der Sanitätsbetrieb Bozen keine geeigneten Bewerber namhaft macht, können die Kleinwohnungen an Bewerber zugewiesen werden, die nach Maßgabe des Beschlusses der Landesregierung Nr. 2601 vom 19.7.2004 um die Aufnahme in ein Arbeiterwohnheim ange sucht haben. Diese Bestimmung findet ab dem 1.1.2006 Anwendung.
5. Der vorliegende Beschluss wird im Sinne von Artikel 28 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

Anlage

Kriterien für die Zuweisung der 150 Kleinwohnungen für das Sanitätspersonal des Sanitätsbetriebes Bozen

Art. 1

Namhaftmachung der zuweisungsberechtigten Personen

1. Die Personen, denen eine Kleinwohnung zugewiesen werden soll, werden vom Sanitätsbetrieb Bozen namhaft gemacht.

Art. 2

Definition des "Sanitätspersonals"

1. Im Sinne von Artikel 22/bis des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, gelten folgende Personenkategorien als "Sanitätspersonal":

a) Il personale dipendente e il personale con incarico libero-professionale rispettivamente il personale convenzionato (contratti d'opera, consulenze, eccetera) del ruolo sanitario e tecnico:

- Medico
- Odontoiatra
- Veterinario
- Psichiatra
- Farmacista
- Biologo
- Chimico
- Fisico
- Psicologo
- Ostetrico
- Assistente sanitario
- Infermiere professionale
- Infermiere psichiatrico
- Infermiere pediatrico
- Infermiere generico
- Puericultrice
- Dietista
- Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
- Tecnico sanitario di radiologia medica
- Tecnico per la neurofisiopatologia
- Fisioterapista
- Logopedista
- Terapista occupazionale
- Terapista della neuro-psicomotricità dell'età evolutiva
- Tecnico della riabilitazione psichiatrica
- Massaggiatore
- Podologo
- Odontotecnico specializzato
- Igienista dentale
- Tecnico audiometrista
- Ortottico - Assistente oftalmologo
- Tecnico per la prevenzione dell'ambiente e dei luoghi di lavoro
- Assistente sociale
- Educatore professionale
- Assistente tecnico addetto alle apparecchiature biomediche
- Assistente tecnico - Tecnico informatico
- Operatore della centrale di emergenza sanitaria 118
- Operatore tecnico addetto al servizio odontoiatrico
- Ausiliario specializzato
- Operatore socio-sanitario
- Operatore tecnico addetto all'assistenza
- Operatore tecnico addetto all'assistenza psichiatrica;

b) Il personale del ruolo sanitario e tecnico sopraelencato, che svolge attività di formazione ed aggiornamento presso l'Azienda Sanitaria di Bolzano:

a) Das angestellte Personal und das Personal mit freiberuflichem Auftrag beziehungsweise das vertragsgebundene Personal (Werkvertrag, Beratungsvertrag und so weiter) des Sanitäts- und Fachstellenplans:

- Arzt
- Zahnarzt
- Tierarzt
- Psychiater
- Apotheker
- Biologe
- Chemiker
- Physiker
- Psychologe
- Geburtshelfer
- Sanitätsassistent
- Berufskrankenschwäger
- Psychiatrischer Krankenschwäger
- Kinderkrankenschwäger
- Allgemeiner Krankenschwäger
- Säuglingspfleger
- Fachkraft für Diätetik
- Medizinisch-technischer Assistent
- Medizinisch-röntgentechnischer Assistent
- Techniker für Neurophysiopathologie
- Physiotherapeut
- Logopäde
- Beschäftigungstherapeut
- Therapeut des neurologischen-psychomotorischen Entwicklungsalters
- Techniker für die psychiatrische Rehabilitation
- Masseur
- Fußpfleger
- Spezialisierter Odontotechniker
- Dentalhygieniker
- Gehörmesstechniker
- Orthoptiker - Ophthalmologieassistent
- Techniker für die Vorbeugung in der Umwelt und an den Arbeitsplätzen
- Sozialassistent
- Erzieher
- Fachassistent zuständig für biomedizinische Geräte
- Fachassistent DV-Techniker
- Disponent der Einsatzleitzentrale Notfalldienst 118
- Spezialisierte Fachkraft für den zahnärztlichen Dienst
- Spezialisierte Hilfskraft
- Fachkraft Pflegehelfer
- Fachkraft Pflegegehilfe
- Fachkraft des psychiatrischen Dienstes;

b) Das oben aufgelistete Personal des Sanitäts- und Fachstellenplans, das sich in Ausbildung beziehungsweise Fortbildung befindet und die entsprechende Tätigkeit beim Sanitätsbetrieb Bozen abwickelt:

- Personale volontario
- Tirocinante
- Frequentatore
- Medico ospite
- Personale specializzando
- Studente universitario.

Art. 3

Durata dell'assegnazione

1. I miniappartamenti realizzati per il personale sanitario dell'Azienda Sanitaria di Bolzano in attuazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 79 del 14.1.2002 possono essere occupati dagli assegnatari al massimo per cinque anni.

Art. 4

Requisiti per l'assegnazione di un miniappartamento

1. Per ottenere l'assegnazione di un miniappartamento per il personale sanitario dell'Azienda Sanitaria di Bolzano, il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

- a) Deve appartenere al personale sanitario dell'Azienda Sanitaria di Bolzano;
- b) Il contratto di lavoro con l'Azienda Sanitaria di Bolzano può prevedere un trattamento economico che non superi la quarta fascia di reddito di cui all'articolo 58, comma 1, lettera d), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.

2. Il requisito di cui al comma 1, lettera b), non si applica in caso di permanenza fino ad un massimo di sei mesi.

3. Se non ci sono sufficienti richiedenti che non superano la quarta fascia di reddito, possono essere considerati anche richiedenti con un reddito più elevato.

Art. 5

Termine per la presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione di un miniappartamento e la documentazione a prova dei requisiti previsti dall'articolo 4 dei presenti criteri possono essere presentate presso l'Azienda Sanitaria di Bolzano tutto l'anno.

2. Nella domanda deve essere indicato, pena inammissibilità, anche l'indirizzo di notifica del richiedente. Qualora l'indirizzo subisca una variazione, il richiedente deve informare entro 30 giorni l'Azienda Sanitaria di Bolzano.

- Freiwilliges Personal
- Praktikant
- Famulant
- Gastarzt
- Personal in Fachausbildung
- Universitätsstudent.

Art. 3

Dauer der Zuweisung

1. Die in Durchführung des Beschlusses der Landesregierung Nr. 79 vom 14.1.2002 errichteten Kleinwohnungen für das Sanitätspersonal des Sanitätsbetriebes Bozen dürfen von den eingewiesenen Personen höchstens fünf Jahre besetzt werden.

Art. 4

Voraussetzungen für die Zuweisung einer Kleinwohnung

1. Um eine Kleinwohnung für das Sanitätspersonal des Sanitätsbetriebes Bozen zugewiesen erhalten zu können, muss der Bewerber folgende Voraussetzungen erfüllen:

- a) Er muss dem Sanitätspersonal des Sanitätsbetriebes Bozen angehören,
- b) Der Arbeitsvertrag mit dem Sanitätsbetrieb Bozen darf eine wirtschaftliche Behandlung vorsehen, die die vierte Einkommensstufe laut Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe d) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, nicht überschreitet.

2. Die in Absatz 1 Buchstabe b) angeführte Voraussetzung kommt bei Aufhalten von höchstens sechs Monaten nicht zur Anwendung.

3. Wenn nicht genügend Bewerber vorhanden sind, die die vierte Einkommensstufe nicht überschreiten, können auch Bewerber mit höherem Einkommen berücksichtigt werden.

Art. 5

Frist für die Vorlage der Gesuche

1. Die Gesuche um die Zuweisung einer Kleinwohnung und die Unterlagen zum Nachweis der in Artikel 4 dieser Kriterien vorgesehenen Voraussetzungen können beim Sanitätsbetrieb Bozen ganzjährig eingereicht werden.

2. Im Gesuch muss - bei sonstiger Unzulässigkeit - auch die Zustellungsadresse des Antragstellers angegeben werden. Sollte sich die Zustellungsadresse ändern, muss der Antragsteller den Sanitätsbetrieb Bozen innerhalb von 30 Tagen davon verständigen.

*Art. 6**Iscrizione nella graduatoria cronologica*

1. In presenza dei requisiti minimi, il richiedente viene iscritto dall'Azienda Sanitaria di Bolzano in una graduatoria cronologica in base alla data di presentazione della domanda.

2. L'esame delle domande di assegnazione di un miniappartamento avviene entro 30 giorni dalla loro presentazione all'Azienda Sanitaria di Bolzano.

3. I nomi dei richiedenti a cui va assegnato un miniappartamento sono comunicati dall'Azienda Sanitaria di Bolzano in osservanza della graduatoria cronologica all'IPES.

4. Le graduatorie cronologiche sono pubblicate all'albo dell'Azienda Sanitaria di Bolzano.

*Art. 7**Assegnazione e consegna del miniappartamento*

1. In base alla nomina da parte dell'Azienda Sanitaria di Bolzano ai sensi dell'articolo 6, comma 3, dei presenti criteri i miniappartamenti disponibili sono assegnati ai richiedenti dal Presidente dell'IPES rispettivamente da un suo delegato.

2. L'IPES comunicherà ai richiedenti - nelle forme che ritiene idonee - le necessarie modalità, nonché il termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione, entro il quale dovrà essere occupato il miniappartamento. Su richiesta motivata può essere concessa una proroga di 15 giorni. La proroga del termine di occupazione del miniappartamento non fa venire meno l'obbligo di corrispondere il canone di locazione.

3. Prima della consegna del miniappartamento, l'assegnatario sottoscrive il regolamento interno approvato dall'IPES, e consegna la ricevuta di versamento della cauzione, pari al canone per tre mesi. I dati personali dell'assegnatario vengono comunicati all'organo di polizia competente.

4. Al momento della consegna del miniappartamento, ogni richiedente - a pena di esclusione dall'elenco degli aventi diritto - ha l'obbligo di consegnare una fotografia, con la quale sia possibile accertare la sua identità sia al momento della consegna sia durante la sua permanenza nel complesso residenziale.

*Art. 8**Canone di locazione*

1. Il canone di locazione dovuto per il miniappartamento corrisponde al canone provinciale. Inoltre sono dovute le spese accessorie in base all'articolo 114 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e le spese per i servizi di portineria.

*Art. 6**Eintragung in die chronologische Rangordnung*

1. Bei Vorhandensein der Mindestvoraussetzungen wird der Bewerber vom Sanitätsbetrieb Bozen in eine chronologische Rangordnung laut Datum der Gesuchseinreichung eingetragen.

2. Die Überprüfung der Gesuche um Zuweisung einer Kleinwohnung erfolgt innerhalb von 30 Tagen nach deren Abgabe beim Sanitätsbetrieb Bozen.

3. Die Namen der Bewerber, denen eine Kleinwohnung zuzuweisen ist, werden vom Sanitätsbetrieb Bozen unter Beachtung der chronologischen Rangordnung dem Wohnbauinstitut übermittelt.

4. Die chronologischen Rangordnungen werden an der Amtstafel des Sanitätsbetriebes Bozen veröffentlicht

*Art. 7**Zuweisung und Übergabe der Kleinwohnung*

1. Aufgrund der Namhaftmachung durch den Sanitätsbetrieb Bozen gemäß Artikel 6 Absatz 3 dieser Kriterien werden die verfügbaren Kleinwohnungen vom Präsidenten des Wohnbauinstitutes beziehungsweise durch eine von ihm dazu bevollmächtigte Person an die Bewerber zugewiesen.

2. Das Wohnbauinstitut teilt den Antragstellern in der von ihm für geeignet befundenen Form die notwendigen Modalitäten mit, sowie den Termin von 15 Tagen ab der Zuweisungsverständigung, innerhalb dessen die zugewiesene Kleinwohnung besetzt werden muss. Auf begründeten Antrag kann ein Aufschub von 15 Tagen gewährt werden. Die Verlängerung der Frist zur Besetzung der Kleinwohnung entbindet nicht von der Pflicht zur Bezahlung der Miete.

3. Vor der Übergabe der Kleinwohnung unterzeichnet der Mieter die vom Wohnbauinstitut genehmigte interne Hausordnung und hinterlegt die Einzahlungsbestätigung für die Kautions im Ausmaß der Miete für drei Monate. Die Daten des Mieters werden der zuständigen Polizeibehörde mitgeteilt.

4. Jeder Gesuchsteller hat - bei sonstigem Ausschluss aus der Liste der Anspruchsberechtigten - die Pflicht, bei der Übergabe der Kleinwohnung ein Lichtbild auszuhändigen, mit dem seine Identität zum Zeitpunkt der Übergabe sowie während der Aufenthaltsdauer in der Wohnanlage überprüft werden kann.

*Art. 8**Mietzins*

1. Der für die Kleinwohnung geschuldete Mietzins entspricht dem Landesmietzins; außerdem sind die Nebenspesen laut Artikel 114 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, und die Spesen für die Hausmeisterdienste geschuldet.

2. Per il calcolo del canone di locazione dovuto dal singolo assegnatario, deve essere rapportato il canone provinciale commisurato per l'intero complesso residenziale alla superficie abitabile dei singoli miniappartamenti.

3. Poiché i miniappartamenti sono ammobiliati, il canone di locazione così commisurato in base al comma 2 è aumentato del 30 per cento.

Art. 9

Decadenza dall'assegnazione del miniappartamento

1. La mancata occupazione del miniappartamento entro il termine fissato dall'articolo 7, comma 2, dei presenti criteri rispettivamente l'inadempimento degli obblighi connessi con l'assegnazione prima della consegna del miniappartamento determina la decadenza dall'assegnazione del miniappartamento, con la conseguente cancellazione dalla lista degli aventi diritto da parte dell'Azienda Sanitaria di Bolzano.

Art. 10

Diritto alla permanenza nel miniappartamento

1. Senza pregiudizio della durata massima di cinque anni di cui all'articolo 3 dei presenti criteri, la permanenza può perdurare finché sussistono i requisiti generali per l'assegnazione del miniappartamento e purché non si verifichino le fattispecie che determinano la revoca dell'assegnazione indicate all'articolo 11 dei presenti criteri.

2. L'assegnazione del miniappartamento è strettamente personale e non può essere ceduto a terzi. Non è ammesso dare ospitalità a persone esterne al complesso residenziale, benché legate da rapporti di parentela o di amicizia con l'assegnatario.

3. Persone esterne al complesso residenziale possono essere ammesse nelle sale o negli ambienti comuni al solo fine di poter partecipare a manifestazioni di carattere sociale o culturale.

Art. 11

Revoca dell'assegnazione e obbligo di rilascio

1. Le seguenti fattispecie determinano la revoca dell'assegnazione del miniappartamento:

- a) la condanna di primo grado in sede penale per i delitti di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale;
- b) l'abuso di droghe o l'abuso di sostanze alcoliche, che si riveli molesto per gli altri assegnatari, qualora, in entrambi i casi ciò sia stato contestato tre volte per iscritto dalla direzione del complesso residenziale;

2. Für die Berechnung des Mietzinses, den der einzelne Mieter schuldet, wird der für die gesamte Wohnanlage berechnete Landesmietzins im Verhältnis zur Wohnfläche der einzelnen Kleinwohnungen aufgeteilt.

3. Da die Kleinwohnungen möbliert sind, wird die gemäß Absatz 2 berechnete Miete um 30 Prozent erhöht.

Art. 9

Verfall der Zuweisung der Kleinwohnung

1. Wird die Kleinwohnung nicht innerhalb des von Artikel 7 Absatz 2 dieser Kriterien festgesetzten Termins besetzt, beziehungsweise erfüllt der Anspruchsberechtigte vor der Übergabe der Kleinwohnung nicht die mit der Zuweisung im Zusammenhang stehenden Verpflichtungen, bewirkt dies den Verfall der Zuweisung der Kleinwohnung und folglich die Streichung von der Liste der Anspruchsberechtigten durch den Sanitätsbetrieb Bozen.

Art. 10

Anrecht auf Verbleib in der Kleinwohnung

1. Unbeschadet der in Artikel 3 dieser Kriterien angegebenen Höchstdauer von fünf Jahren, kann die Unterbringung so lange andauern, als einerseits die allgemeinen Voraussetzungen für die Zuweisung einer Kleinwohnung weiter bestehen und andererseits nicht die in Artikel 11 dieser Kriterien angeführten Tatbestände für den Widerruf der Zuweisung vorliegen.

2. Die Zuweisung der Kleinwohnung ist streng persönlich und darf nicht an Dritte abgetreten werden. Die Beherbergung von externen Personen, die mit der Wohnanlage in keinem Verhältnis stehen, ist nicht gestattet, auch wenn sie mit dem Mieter verwandt oder befreundet sind.

3. Externe Personen, die mit der Wohnanlage in keinem Verhältnis stehen, können die Säle oder Gemeinschaftsräume der Wohnanlage nur betreten, um an Veranstaltungen sozialer oder kultureller Art teilnehmen zu können.

Art. 11

Widerruf der Zuweisung und Freistellungspflicht

1. Folgende Tatbestände stellen einen Grund für den Widerruf der Zuweisung der Kleinwohnung dar:

- a) die strafrechtliche Verurteilung in erster Instanz, für die in den Artikeln 380 und 381 der Strafprozessordnung vorgesehenen Verbrechen,
- b) der Drogenmissbrauch oder der Missbrauch von alkoholischen Substanzen, der sich als belästigend für andere Mieter auswirkt; in beiden Fällen nach dreimaliger schriftlicher Vorhaltung durch die Leitung der Wohnanlage,

- c) la detenzione o lo spaccio di droghe, comprovato da comunicazione scritta dell'autorità giudiziaria;
- d) la reiterata violazione del regolamento interno, nonostante diffida ripetuta per tre volte;
- e) la morosità accertata nel pagamento all'IPES di due mensilità del canone di locazione;
- f) la revoca del permesso di soggiorno per assegnatari stranieri;
- g) la cessazione del rapporto di lavoro con l'Azienda Sanitaria di Bolzano;
- h) il decorso del termine quinquennale di cui all'articolo 3 dei presenti criteri;
- i) la cessione del miniappartamento a terzi;
- j) la ripetuta aggressione ad altri assegnatari dopo due intimazioni scritte a desistere da tale condotta;
- l) l'uso del miniappartamento per scopi immorali penalmente rilevanti;
- m) l'ospitalità di persone esterne al complesso residenziale, benché legate da rapporti di parentela o di amicizia con l'assegnatario.

2. In caso di comprovata presenza di un motivo di revoca ai sensi del comma 1, il Presidente dell'IPES o la persona da lui delegata revoca l'assegnazione del miniappartamento e ordina all'assegnatario di lasciare libero il miniappartamento entro il termine previsto dall'IPES nel regolamento interno. La revoca comporta l'esclusione dell'assegnatario dall'assegnazione di un miniappartamento o di un posto letto in una casa albergo per lavoratori per la durata di cinque anni. In caso di mancato rilascio volontario del miniappartamento, si procede al rilascio forzoso, così come previsto dal regolamento interno del complesso residenziale.

Art. 12
Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione dei 150 miniappartamenti realizzati per l'Azienda Sanitaria di Bolzano ha la precedenza il personale sanitario attualmente sistemato nella casa albergo "Bagni di Zolfo".

- c) der Besitz oder der Verkauf von Drogen, der aufgrund einer schriftlichen Mitteilung der Gerichtspolizei nachgewiesen worden ist,
- d) die wiederholte Verletzung der internen Hausordnung trotz dreimaliger Mahnung,
- e) die nachgewiesene Säumigkeit in der Bezahlung der Miete für einen Zeitraum von zwei Monaten,
- f) der Widerruf der Aufenthaltsgenehmigung für ausländische Mieter,
- g) die Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit dem Sanitätsbetrieb Bozen,
- h) der Ablauf der in Artikel 3 dieser Kriterien vorgesehenen Frist von fünf Jahren,
- i) die Überlassung der Kleinwohnung an Dritte,
- j) der wiederholte tätliche Angriff gegen andere Mieter nach zweimaliger schriftlicher Aufforderung, ein derartiges Verhalten zu unterlassen,
- l) der Missbrauch der Kleinwohnung zu für strafrechtlich erheblichen, unmoralischen Zwecken,
- m) die Beherbergung von außen stehenden Personen, die nicht zur Wohnanlage gehören, auch wenn diese mit dem Mieter verwandt oder befreundet sind.

2. Bei nachgewiesenem Vorliegen eines Widerrufgrundes laut Absatz 1 verfügt der Präsident des Wohnbauinstitutes oder die von ihm bevollmächtigte Person den Widerruf der Zuweisung der Kleinwohnung und ordnet dem Mieter an, die Kleinwohnung innerhalb der vom Wohnbauinstitut in der internen Hausordnung festgesetzten Frist freizustellen. Der Widerruf hat zur Folge, dass der Mieter für die Dauer von fünf Jahren von der Zuweisung einer Kleinwohnung oder eines Wohnheimplatzes in einem Arbeiterwohnheim ausgeschlossen ist. Bei nicht freiwilliger Freistellung der Kleinwohnung kommt das in der internen Hausordnung der Wohnanlage vorgesehene Verfahren zur Zwangsfreistellung zur Anwendung.

Art. 12
Übergangsbestimmung

1. Bei der ersten Zuweisung der 150 Kleinwohnungen, die für den Sanitätsbetrieb Bozen errichtet wurden, hat jenes Sanitätspersonal den Vorrang, das derzeit im Arbeiterwohnheim "Schwefelbad" untergebracht ist.

[BO24050146200|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
9 maggio 2005, n. 1567

Comune di San Martino in Badia: rigetto di una modifica al piano urbanistico

Visto il piano urbanistico comunale vigente del Comune di San Martino in Badia;

[AM24050146200|P025|]
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 9. Mai 2005, Nr. 1567

Gemeinde St. Martin in Thurn: Ablehnung einer Abänderung zum Bauleitplan

Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde St. Martin in Thurn;

Premesso che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico comunale, secondo gli allegati grafici:

Delibera consiliare n. 12 del 22 giugno 2004

Inserimento dell'impianto idroelettrico Preroman-Alfur con presa d'acqua, condotta forzata e centrale elettrica.

Constatato che avverso la succitata delibera consiliare è stata presentata un'osservazione, avverso la quale il Comune ha preso posizione con la delibera consiliare n. 31 del 26.11.2004.

Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale nonché il parere distinto negativo della Commissione integrata ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale dell'11.8.1997, n. 13 espressi nella seduta del 14.4.2005 facendo presente che la sottoriportata decisione della Giunta provinciale corrisponde al parere della Commissione urbanistica provinciale.

Visti gli art. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale dell'11.8.1997, n. 13.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti legalmente espressi

delibera

di rigettare la modifica al piano urbanistico comunale proposte dal Comune di San Martino in Badia come segue:

Delibera consiliare n. 12 del 22 giugno 2004

L'inserimento dell'impianto idroelettrico Preroman-Alfur con presa d'acqua, condotta forzata e centrale elettrica è respinto per motivi ecologico-ambientali in conformità ai pareri negativi dell'ufficio caccia e pesca (lettera del 9.2.2005, prot. 505), dell'ufficio ecologia del paesaggio (lettera del 18.3.2005, prot. 3270), dell'ufficio tutela acque e del laboratorio biologico (lettera del 18.2.2005 prot. 561) dell'ufficio idrografico (lettera del 23.3.2005, prot. 481), dell'ufficio sistemazione bacini montani est (lettera del 29.3.2005, prot. 2858) nonché per mancanza della concessione per la derivazione delle acque.

Gli affluenti laterali del torrente Gadera risultano già sfruttati al massimo della loro potenzialità per produrre energia idroelettrica. Il torrente Gadera dispone di una ricca fauna ittica ed un'ulteriore derivazione per scopi idroelettrici non è sostenibile da un punto di vista idrologico, né per garantire il mantenimento e la

Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde, laut grafischer Unterlagen beantragt:

Ratsbeschluss Nr. 12 vom 22. Juni 2004

Eintragung des Wasserkraftwerkes Preroman-Alfur mit Wasserfassung, Druckrohrleitung und Krafthaus.

Festgestellt, dass gegen obgenannten Ratsbeschluss ein Einwand eingereicht wurde, zu welchem die Gemeinde mit Ratsbeschluss Nr. 31 vom 26.11.2004 Stellung genommen hat.

Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission sowie auf das gesonderte negative Gutachten der erweiterten Kommission im Sinne des Art. 2 des Landesgesetzes vom 11.8.1997, Nr. 13 welche in der Sitzung vom 14.4.2005 erteilt wurden und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung dem Gutachten der Landesraumordnungskommission entspricht.

Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesgesetzes vom 11.8.1997, Nr. 13.

Dies vorausgeschickt,

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

die von der Gemeinde St. Martin in Thurn beantragte Abänderung zum Bauleitplan wie folgt abzulehnen:

Ratsbeschluss Nr. 12 vom 22. Juni 2004

Die Eintragung des Wasserkraftwerkes Preroman-Alfur mit Wasserfassung, Druckrohrleitung und Krafthaus wird aus ökologischen Gründen in Anlehnung an die negativen Gutachten des Amtes für Jagd und Fischerei (Schreiben vom 9.2.2005 Prot. 505), des Amtes für Landschaftsökologie (Schreiben vom 18.3.2005 Prot. 3270), des Amtes für Gewässerschutz und des Biologischen Labors (Schreiben vom 18.2.2005 Prot. 561), des Hydrografischen Amtes (Schreiben vom 23.3.2005 Prot. 481) und des Amtes für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost (Schreiben vom 29.3.2005 Prot. 2858) und in Ermangelung einer Wasserkonzession abgelehnt.

Die Seitengewässer des Gaderbaches sind bereits sehr stark hydroelektrisch genutzt, um hydroelektrische Energie zu erzeugen. Der Gaderbach verfügt über einen reichen Fischbestand und eine weitere Ausleitungsstrecke ist sowohl für hydrologische Zwecke als auch für die Erhaltung und Fortpflanzung des Fisch-

riproduzione della fauna ittica. Il progetto causerebbe un grave impatto nell'ecosistema delle acque e nell'habitat ittico.

Inoltre il tracciato della condotta forzata non rispetta le distanze prescritte per legge dal demanio idrico.

Di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

bestandes nicht vertretbar. Das Vorhaben würde einen schweren Eingriff in das Gewässerökosystem und im Fischlebensraum bedeuten.

Außerdem berücksichtigt die Trassenführung der Druckrohrleitung nicht die vom Gesetz vorgeschriebenen Abstände vom öffentlichen Wassergut.

Diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

[BO24050146201|P025|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

9 maggio 2005, n. 1568

Comune di Badia: approvazione di una modifica al piano urbanistico

Visto il piano urbanistico comunale vigente del Comune di Badia;

Premesso, che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico comunale, secondo gli allegati grafici:

Delibera consiliare n. 79 del 10 novembre 2004

Inserimento di una zona di completamento B2 (densità edilizia 1,60 m³/m²) e spostamento della strada di accesso di tipo E alla zona per attrezzature collettive.

Constatato, che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte, né osservazioni.

Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale nonché il parere distinto della Commissione integrata ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale dell'11.8.1997, n. 13 espressi nella seduta del 14.4.2005 facendo presente che la sottoriportata decisione della Giunta provinciale corrisponde al parere della Commissione urbanistica provinciale.

Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge provinciale dell'11.8.1997, n. 13.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti legalmente espressi

delibera

di approvare la modifica al piano urbanistico comunale proposta dal Comune di Badia come segue:

[AM24050146201|P025|]

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 9. Mai 2005, Nr. 1568

Gemeinde Abtei: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan

Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Abtei;

Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde, laut grafischer Unterlagen beantragt:

Ratsbeschluss Nr. 79 vom 10. November 2004

Eintragung einer Auffüllzone B2 in Stern (Baumassendichte 1,60 m³/m²) und Verlegung der Zufahrtsstraße des Typs E zur Zone für öffentliche Einrichtungen.

Festgestellt, dass gegen obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind.

Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission sowie auf das gesonderte Gutachten der erweiterten Kommission im Sinne des Art. 2 des Landesgesetzes vom 11.8.1997, Nr. 13, welche in der Sitzung vom 14.4.2005 erteilt wurden und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung dem Gutachten der Landesraumordnungskommission entspricht.

Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesgesetzes vom 11.8.1997, Nr. 13.

Dies vorausgeschickt,

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

die von der Gemeinde Abtei beantragte Abänderung zum Bauleitplan wie folgt zu genehmigen:

Delibera consiliare n. 79 del 10 novembre 2004

L'inserimento di una zona di completamento B2 (densità edilizia 1,6 m³/m²) viene approvata in quanto sussistono i presupposti urbanistici per dichiararla zona di completamento; il 75% della cubatura esistente in questa località è edificato.

Lo spostamento della strada di accesso di tipo E alle due zone per attrezzature collettive (una della Telecom e l'altra di proprietà comunale) viene altresì approvato per garantire un'accessibilità più adeguata;

di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

Ratsbeschluss Nr. 79 vom 10. November 2004

Die Eintragung einer Auffüllzone B2 in Stern (Bau-massendichte 1,6 m³/m²) wird genehmigt, da die urbanistischen Voraussetzungen vorhanden sind, diese Zone als Auffüllzone zu erklären; 75% des bestehenden Bauvolumens in diesem Ort sind verbaut. Die Verlegung der Zufahrtsstraße des Typs E zu den zwei Zonen für öffentliche Einrichtungen (eine der Telecom und die andere im Gemeindebesitz) wird ebenfalls genehmigt, um eine geeignetere Zufahrt zu gewährleisten;

diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

[BO24050146199|P025|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
9 maggio 2005, n. 1570

Comune di Brunico: approvazione parziale di modifiche al piano urbanistico

Visto il piano urbanistico comunale vigente del Comune di Brunico;

Premesso che il Comune propone le seguenti modifiche al piano urbanistico comunale, secondo gli allegati grafici:

Delibera consiliare n. 69 del 14 dicembre 2004

- Trasformazione di "Zona di recupero" e "Zona per attrezzature collettive - Istruzione" in "Zona per attrezzature collettive - Amministrazione e servizi pubblici" con iniziativa privata.
- Integrazione dell'art. 35 delle norme di attuazione al piano urbanistico comunale con il seguente comma:
G. Zona Parrocchia di Brunico
In questa zona è concessa la costruzione di locali per l'esercizio delle attività della comunità parrocchiale risp. del decanato e delle associazioni attive in questo settore.
- Riduzione della zona di rispetto cimiteriale.

Constatato che avverso le suddette delibere consiliare non sono state presentate né osservazioni, né proposte.

[AM24050146199|P025|]

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 9. Mai 2005, Nr. 1570

Gemeinde Bruneck: Teilweise Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan

Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Bruneck;

Festgestellt, dass die Gemeinde folgende Abänderungen am Bauleitplan, laut grafischer Unterlagen beantragt:

Ratsbeschluss Nr. 69 vom 14. Dezember 2004

- Umwidmung von „Wiedergewinnungszone“ und „Zone für öffentliche Einrichtungen - Unterricht“ in „Zone für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche Dienstleistung“ mit Privatinitiative.
- Ergänzung des Art. 35 der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan mit folgendem Absatz:
G. Pfarrei Bruneck
In dieser Zone ist die Errichtung von Räumen für die Ausübung der Tätigkeiten der Pfarrgemeinde bzw. des Dekanates und der in diesem Bereich tätigen Vereine erlaubt.
- Reduzierung des Friedhofbanngbietes.

Festgestellt, dass zu den obgenannten Ratsbeschlüssen weder Einwände noch Vorschläge eingebracht wurden.

Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 21.4.2005, facendo presente che la sottoriportata decisione della Giunta provinciale corrisponde al suddetto parere.

Visti gli art. 19, 20 e 21 della legge provinciale dell'11.8.1997, n. 13.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti legalmente espressi

delibera

Delibera consiliare n. 69 del 14 dicembre 2004

- Di approvare la trasformazione di "Zona di recupero" e "Zona per attrezzature collettive - Istruzione" in "Zona per attrezzature collettive - Amministrazione e servizi pubblici" con iniziativa privata, per consentire la realizzazione di un locale di prova per il coro e per l'orchestra parrocchiale; l'iniziativa privata non viene approvata in quanto non necessaria, dato che si tratta di aree di proprietà ed utilità pubblica.
- L'integrazione dell'art. 35 delle norme di attuazione al piano urbanistico comunale quindi non è necessaria.
- Di approvare la riduzione della zona di rispetto cimiteriale da 40 a 35 m per consentire la realizzazione del previsto progetto. La Commissione cimiteriale nella seduta del 20.4.2005 ha espresso parere favorevole in merito alla riduzione;

di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, welche in der Sitzung vom 21.4.2005 erteilt wurde und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung dem genannten Gutachten entspricht.

Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesgesetzes vom 11.8.1997, Nr. 13.

Dies vorausgeschickt,

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

Ratsbeschluss Nr. 69 vom 14. Dezember 2004

- Die Umwidmung von Wiedergewinnungszone und Zone für öffentliche Einrichtungen - Schule in Zone für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche Dienstleistung wird genehmigt, um die Errichtung eines Proberaumes für den Pfarrchor und Pfarrorchester zu ermöglichen; die Privatinitiative wird nicht genehmigt, da sie nicht notwendig ist, weil es sich bei der betroffenen Fläche um Eigentum im öffentlichen Interesse handelt.
- Die Ergänzung des Art. 35 der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan betreffend die Privatinitiative erübrigt sich somit.
- Die Reduzierung des Friedhofbanngebietes von 40 m auf 35 m wird genehmigt, um das Bauvorhaben zu ermöglichen. Die Sprengelfriedhofskommission hat in der Sitzung vom 20.4.2005 die Reduzierung befürwortet;

diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

[BO24050146198|P025|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

9 maggio 2005, n. 1571

Comune di Badia: approvazione di modifiche al piano urbanistico con una correzione d'ufficio

Visto il piano urbanistico comunale vigente del Comune di Badia;

Premesso che il Comune propone le seguenti modifiche al piano urbanistico comunale, secondo gli allegati grafici:

[AM24050146198|P025|]

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 9. Mai 2005, Nr. 1571

Gemeinde Abtei: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan mit einer Korrektur von Amts wegen

Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Abtei;

Festgestellt, dass die Gemeinde folgende Abänderungen am Bauleitplan, laut grafischer Unterlagen, beantragt:

Delibera consiliare n. 78 del 10 novembre 2004

Rettifica della delimitazione della zona di espansione Boscdaplan 3 in La Villa.

Delibera consiliare n. 81 del 10 novembre 2004

Aumento della densità edilizia massima da 2,5 m³/m² a 4,0 m³/m² nonché inserimento dell'iniziativa privata nella zona per attrezzature collettive - amministrazione e servizi pubblici Boscdaplan nord; nella stessa zona il 20% della cubatura urbanistica può essere destinata ad attività commerciale rispettivamente al settore terziario ai sensi dell'art. 15 della legge urbanistica provinciale dell'11.8.1997, n. 13.

Delibera consiliare n. 82 del 10 novembre 2004

Ampliamento della zona per attrezzature collettive sovracomunali sulla p.f. 3395/2 presso la zona arrivo della pista Gran Risa in La Villa in adeguamento al confine di proprietà nonché lo spostamento dell'annessa zona per impianti turistici - discoteca verso nord su parte della p.f. 3363/1.

Delibera consiliare n. 99 del 16 dicembre 2004

Trasformazione di ca. 1.415 m² della p.f. 1252/1 del CC Badia da zona boschiva in verde agricolo in località Boscdaplan in La Villa.

Constatato che avverso le succitate delibere consiliari non sono state presentate né proposte, né osservazioni.

Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale nonché il parere distinto della Commissione integrata ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale dell'11.8.1997, n. 13 (delibere consiliari n. 82 del 10.11.2004 e n. 99 del 16.12.2004) espressi nella seduta del 7.4.2005 facendo presente che le sottoriportate decisioni della Giunta provinciale corrispondono al parere della Commissione urbanistica provinciale.

Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge provinciale dell'11.8.1997, n. 13.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti legalmente espressi

delibera

di approvare con una correzione d'ufficio le modifiche al piano urbanistico comunale, proposte dal Comune di Badia, come segue:

Ratsbeschluss Nr. 78 vom 10. November 2004

Richtigstellung der Abgrenzung der Erweiterungszone Boscdaplan 3 in Stern.

Ratsbeschluss Nr. 81 vom 10. November 2004

Erhöhung der Baumassendichte von 2,5 m³/m² auf 4,0 m³/m² sowie Eintragung der Privatinitiative in der Zone für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche Dienstleistung Boscdaplan Nord; in derselben Zone sind außerdem 20% der urbanistischen Kubatur dem Handel beziehungsweise dem Dienstleistungssektor im Sinne des Art. 15 des Landesraumordnungsgesetzes vom 11.8.1997, Nr. 13 vorbehalten.

Ratsbeschluss Nr. 82 vom 10. November 2004

Erweiterung der Zone für übergemeindliche öffentliche Einrichtungen auf der Gp. 3395/2 beim Zielgelände der Piste Gran Risa in Anpassung an die Eigentumsgrenzen sowie die Verlegung der angrenzenden Zone für touristische Einrichtungen - Diskothek gegen Norden auf einem Teil der Gp. 3363/1.

Ratsbeschluss Nr. 99 vom 16. Dezember 2004

Umwidmung von ca. 1.415 m² der Gp. 1252/1 der KG Abtei von Waldgebiet in landwirtschaftliches Grün in der Örtlichkeit Boscdaplan in Stern.

Festgestellt, dass gegen obgenannte Ratsbeschlüsse weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind.

Nach Anhören des Gutachtens der Landesraumordnungskommission und des gesonderten Gutachtens der erweiterten Kommission gemäß Art. 2 des Landesgesetzes vom 11.8.1997, Nr. 13 (Ratsbeschlüsse Nr. 82 vom 10.11.2004 und Nr. 99 vom 16.12.2004) welche in der Sitzung vom 7.4.2005 erteilt wurden und darauf hingewiesen, dass die nachstehenden Entscheidungen der Landesregierung dem Gutachten der Landesraumordnungskommission entsprechen.

Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesgesetzes vom 11.8.1997, Nr. 13.

Dies vorausgeschickt,

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

die von der Gemeinde Abtei beantragten Abänderungen zum Bauleitplan mit einer Korrektur von Amts wegen wie folgt zu genehmigen:

Delibera consiliare n. 78 del 10 novembre 2004

La rettifica della delimitazione della zona di espansione Boscdaplan 3 in La Villa viene approvata; si tratta di una correzione della delimitazione in adeguamento al piano di attuazione in vigore.

Delibera consiliare n. 81 del 10 novembre 2004

L'aumento della densità edilizia massima da 2,50 m³/m² a 4,00 m³/m² nonché l'inserimento dell'iniziativa privata nella zona per attrezzature collettive - amministrazione e servizi pubblici Boscdaplan Nord in La Villa sulla p.f. 1250/2 del CC Badia vengono approvati per poter realizzare tutte le infrastrutture necessarie.

D'ufficio viene però fissata la cubatura necessaria consentita in 15.350 m³ anziché 17.250 m³ come previsto dal Comune e la cubatura per attività terziarie al 10% anziché al 20%.

L'ultimo comma dell'art. 28 (zona per attrezzature collettive - amministrazione e servizi pubblici) delle norme di attuazione al piano urbanistico comunale relativo alla zona Boscdaplan in La Villa viene sostituito d'ufficio con il seguente comma:

Nella zona Boscdaplan Nord in La Villa appositamente evidenziata nel piano di zonizzazione la realizzazione e la gestione degli impianti possono essere affidate ai privati proprietari delle relative aree ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale dell'11.8.1997 n. 13.

Questa zona comprende le aree destinate ad attrezzature collettive nonché al settore terziario e la cubatura totale di ca. 15.350 m³ viene suddivisa come segue:

- attività terziaria: ca. 1.550 m³
(10% della cubatura)
- Croce Bianca: ca. 5.500 m³
- Caserma dei Carabinieri: ca. 3.300 m³
- Uffici forestali: ca. 1.500 m³
- Parcheggio pubblico seminterrato: ca. 3.500 m³

Delibera consiliare n. 82 del 10 novembre 2004

L'ampliamento della zona per attrezzature collettive sovracomunali sulla p.f. 3395/2 presso la zona di arrivo della pista Gran Risa in La Villa nonché lo spostamento dell'annessa zona per impianti turistici - discoteca verso nord su parte della p.f. 3363/1 vengono approvati per adeguarle ai confini di proprietà.

Ratsbeschluss Nr. 78 vom 10. November 2004

Die Richtigstellung der Abgrenzung der Erweiterungszone Boscdaplan 3 in Stern wird genehmigt; es handelt sich um eine Grenzkorrektur in Anpassung an den geltenden Durchführungsplan.

Ratsbeschluss Nr. 81 vom 10. November 2004

Die Erhöhung der Baumassendichte von 2,50 m³/m² auf 4,00 m³/m² sowie die Eintragung der Privatinitiative in der Zone für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche Dienstleistung Boscdaplan Nord in Stern auf der Gp. 1250/2 der KG Abtei werden genehmigt, um die gesamten erforderlichen Infrastrukturen verwirklichen zu können.

Von Amts wegen wird die zulässige erforderliche Kubatur mit 15.350 m³ festgesetzt, anstatt 17.250 m³, wie von der Gemeinde vorgesehen und die Kubatur für tertiäre Dienstleistungen beträgt 10% anstatt 20%.

Der letzte Absatz des Art. 28 (Zone für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche Dienstleistung) der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan betreffend die Zone Boscdaplan in Stern wird von Amts wegen mit folgendem Absatz ersetzt:

In der im Flächenwidmungsplan eigens gekennzeichneten Zone Boscdaplan Nord in Stern kann die Verwirklichung und die Verwaltung der Anlagen im Sinne von Artikel 16 des Landesgesetzes vom 11.8.1997, Nr. 13 den privaten Eigentümern der entsprechenden Flächen übertragen werden.

Diese Zone umfasst die Flächen, welche für öffentliche Einrichtungen sowie für tertiäre Dienstleistungen bestimmt sind und die Gesamtkubatur von 15.350 m³ wird wie folgt aufgeteilt:

- tertiäre Dienstleistung: ca. 1.550 m³
(10% der Kubatur)
- Weisses Kreuz: ca. 5.500 m³
- Kaserne der Carabinieri: ca. 3.300 m³
- Forstämter: ca. 1.500 m³
- halbunterirdischer öffentlicher Parkplatz: ca. 3.500 m³

Ratsbeschluss Nr. 82 vom 10. November 2004

Die Erweiterung der Zone für übergemeindliche öffentliche Einrichtungen auf der Gp. 3395/2 beim Zielgelände der Piste Gran Risa sowie die Verlegung der angrenzenden Zone für touristische Einrichtungen - Diskothek gegen Norden auf einem Teil der Gp. 3363/1 werden genehmigt, um sie an die Eigentumsgrenzen anzupassen.

Delibera consiliare n. 99 del 16 dicembre 2004

La trasformazione di ca. 1.415 m² della p.f. 1252/1 del CC Badia da zona boschiva in verde agricolo in località Boscdaplan in La Villa viene approvata in conformità al decreto n. 36 del 16.11.2004 dell'Ispettorato forestale Brunico; si tratta di un'area di fatto non più alberata;

di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

Ratsbeschluss Nr. 99 vom 16. Dezember 2004

Die Umwidmung von ca. 1.415 m² der Gp. 1252/1 der KG Abtei von Waldgebiet in landwirtschaftliches Grün in der Örtlichkeit Boscdaplan in Stern wird in Anlehnung an das Dekret des Forstinspektorates Bruneck vom 16.11.2004, Nr. 36 genehmigt; es handelt sich um eine effektiv nicht bestockte Fläche;

diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

[BO24050146202|P025|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
9 maggio 2005, n. 1575

Comune di Castelrotto: approvazione di modifiche al piano urbanistico con correzioni d'ufficio

Visto il piano urbanistico comunale vigente di Castelrotto;

Premesso, che il Comune propone le seguenti modifiche al piano urbanistico:

Delibera consiliare n. 82 del 4.11.2004

Inserimento di una rotatoria sulla strada provinciale a Siusi, nell'ambito dell'accesso al centro del paese e di via Hauenstein, secondo l'allegato grafico, per rendere possibile una nuova sistemazione dell'incrocio.

Delibera consiliare n. 84 del 4.11.2004

Nuova delimitazione del parco giochi nell'ambito della zona residenziale C2 "Wegmacher 2" secondo l'allegato grafico.

Delibera consiliare n. 85 del 4.11.2004

Allargamento del ponte sul Rio Gardena e miglioramento dell'allacciamento alla Via Vidalong in frazione Oltretorrente, secondo l'allegato grafico.

[AM24050146202|P025|]

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 9. Mai 2005, Nr. 1575

Gemeinde Kastelruth: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan mit Korrekturen des Amtes

Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Kastelruth;

Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende Abänderungen zum Bauleitplan beantragt:

Ratsbeschluss Nr. 82 vom 4.11.2004

Eintragung eines Kreisverkehrs an der Landesstraße in Seis, im Bereich Zufahrt Ortszentrum - Hauensteinweg, gemäß graphischer Unterlage, zwecks Neugestaltung der Kreuzung.

Ratsbeschluss Nr. 84 vom 4.11.2004

Neuabgrenzung des Kinderspielplatzes im Bereich der Wohnbauzone C2 „Wegmacher 2“, gemäß graphischer Unterlage.

Ratsbeschluss Nr. 85 vom 4.11.2004

Verbreiterung der Brücke über den Grödnerbach und Verbesserung der Anbindung an die Vidalongstraße in der Fraktion Überwasser, gemäß graphischer Unterlage.

Delibera consiliare n. 88 del 4.11.2004

Trasformazione da zona di verde pubblico in zona residenziale A1 sulla p.f. 58/6 CC Castelrotto, destinata alla realizzazione in interrato dei parcheggi di pertinenza della nuova sede della Cassa Rurale, secondo l'allegato grafico.

Delibera consiliare n. 89 del 4.11.2004

Previsione di una pista da fondo sull'Alpe di Siusi, di una nuova pista che collega la pista da sci proveniente dall'Eurotel con l'area della stazione a monte del nuovo impianto di arroccamento e correzione del perimetro della pista da sci esistente, utilizzata come campo scuola per bambini e collegamento tra le piste esistenti, secondo l'allegato grafico. Inoltre viene proposto di integrare l'articolo 53 - pista da fondo, delle norme di attuazione al piano urbanistico con il seguente comma:

“Lungo le piste da fondo è ammessa la realizzazione di impianti di innevamento.”

Vista la delibera consiliare n. 22 dell'8.3.2005, con la quale il Comune ha preso posizione su un'osservazione, presentata avverso la succitata delibera consiliare n. 85/2004;

Constatato, che avverso le rimanenti delibere consiliari non sono state presentate né proposte né osservazioni;

Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale nonché il parere distinto della Commissione integrata ai sensi dell'art. 2 della legge urbanistica provinciale, LP dell'11.8.1997, n. 13, espressi nella seduta del 28.4.2005, facendo presente che la sotto riportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detti pareri;

Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale, LP dell'11.8.1997, n. 13;

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti legalmente espressi

delibera

1. di approvare le modifiche al piano urbanistico, proposte dal Comune di Castelrotto, come segue:

Delibera consiliare n. 82 del 4.11.2004

Inserimento di una rotatoria sulla strada provinciale a Siusi, nell'ambito dell'accesso al centro del paese e di via Hauenstein. Ciò per rendere possibile una nuova sistemazione dell'incrocio.

Ratsbeschluss Nr. 88 vom 4.11.2004

Umwidmung von öffentlichem Grün in Wohnbauzone A1 auf Gp. 58/6 KG Kastelruth, zwecks Errichtung der unterirdischen Parkflächen für den neuen Sitz der Raiffeisenkasse, gemäß graphischer Unterlage.

Ratsbeschluss Nr. 89 vom 4.11.2004

Ausweisung einer Langlaufloipe auf der Seiser Alm, einer neuen Piste zwecks Verbindung der bestehenden Talabfahrt vom Eurotel mit der Bergstation der neuen Zubringeranlage und Richtigstellung der bestehenden Skipiste, welche als Skischule und als Verbindung zum bestehenden Skipistennetz benutzt wird, gemäß graphischer Unterlage. Weiters soll Artikel 53 - Langlaufloipe, der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan, durch folgenden Zusatz ergänzt werden:

„Es ist erlaubt, entlang der Langlaufloipen Beschneigungsanlagen zu errichten.“

Nach Einsichtnahme in den Ratsbeschluss Nr. 22 vom 8.3.2005, mit welchem die Gemeinde zu einem Einwand Stellung genommen hat, der gegen obigen Ratsbeschluss Nr. 85/2004 vorgebracht wurde;

Festgestellt, dass gegen die restlichen Ratsbeschlüsse weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind;

Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission und das gesonderte Gutachten der erweiterten Kommission gemäß Art. 2 des Landesraumordnungsgesetzes, Landesgesetz vom 11.8.1997, Nr. 13, die in der Sitzung vom 28.4.2005 erteilt wurden und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genannten Gutachten entspricht;

Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, LG vom 11.8.1997, Nr. 13;

Dies vorausgeschickt,

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

1. die von der Gemeinde Kastelruth beantragten Abänderungen zum Bauleitplan, wie folgt zu genehmigen:

Ratsbeschluss Nr. 82 vom 4.11.2004

Die Eintragung eines Kreisverkehrs an der Landesstraße in Seis, im Bereich Zufahrt Ortszentrum - Hauensteinweg, wird genehmigt. Es wird damit die Neugestaltung der Kreuzung ermöglicht.

Delibera consiliare n. 84 del 4.11.2004

Viene approvata la nuova delimitazione del parco giochi nell'ambito della zona residenziale C2 "Wegmacher 2".

Delibera consiliare n. 85 del 4.11.2004

Vengono approvati l'allargamento del ponte sul Rio Gardena ed il miglioramento dell'allacciamento alla Via Vidalong in frazione Oltretorrente.

Si prende atto dell'osservazione in merito presentata.

Delibera consiliare n. 88 del 4.11.2004

Viene approvata la trasformazione da zona di verde pubblico in zona residenziale A1 sulla p.f. 58/6 CC Castelrotto. Ciò al fine di realizzare, in interrato, i parcheggi di pertinenza della nuova sede della Cassa Rurale.

D'ufficio l'articolo 13 zona residenziale „A1“ - Centro storico - Castelrotto, delle norme di attuazione al piano urbanistico viene integrato con la seguente aggiunta:

„Per quanto riguarda l'utilizzo dell'area interessata dalla modifica sulla p.f. 58/6 CC Castelrotto (400 m2 ca.), vengono prescritti nel piano di attuazione garages sotterranei con sovrastante area di verde, accessibile al pubblico, coperti di uno strato di terra sufficiente per garantire un efficace rinverdimento e la coltivazione di piantagioni.“

Delibera consiliare n. 89 del 4.11.2004

Vengono approvate la previsione di una pista da fondo, di una nuova pista che collega la pista da sci proveniente dall'Eurotel con l'area della stazione a monte del nuovo impianto di arroccamento sull'Alpe di Siusi, nonché la correzione del perimetro della pista da sci esistente, utilizzata come campo scuola per bambini e collegamento tra le piste esistenti.

Viene pure approvata l'integrazione dell'articolo 53 - pista da fondo, delle norme di attuazione al piano urbanistico, limitando d'ufficio la possibilità di realizzare impianti di innevamento alle piste da fondo previste risp. alle aree utilizzate come tali. Il testo da aggiungere è quindi il seguente:

“Sulle piste da fondo previste risp. sulle aree utilizzate come tali è ammessa la realizzazione di impianti di innevamento.”

L'ufficio ecologia del paesaggio (nota del 20.4.2005 prot. n. 4952) ha espresso parere favorevole in merito;

Ratsbeschluss Nr. 84 vom 4.11.2004

Die Neuabgrenzung des Kinderspielplatzes im Bereich der Wohnbauzone C2 „Wegmacher 2,“ wird genehmigt.

Ratsbeschluss Nr. 85 vom 4.11.2004

Die Verbreiterung der Brücke über den Grödnerbach und die Verbesserung der Anbindung an die Vidalongstraße in der Fraktion Überwasser, werden genehmigt.

Der diesbezüglich eingebrachte Einwand wird zur Kenntnis genommen.

Ratsbeschluss Nr. 88 vom 4.11.2004

Die Umwidmung von öffentlichem Grün in Wohnbauzone A1 auf Gp. 58/6 KG Kastelruth, wird genehmigt. Dies um die unterirdischen Parkflächen für den neuen Sitz der Raiffeisenkasse dort unterbringen zu können.

Von Amts wegen wird Artikel 13 Wohnbauzone „A1“ - Historischer Ortskern - Kastelruth, der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan durch folgenden Zusatz ergänzt:

„Bezüglich Nutzung der von dieser Umwidmung betroffenen Fläche auf Gp. 58/6 KG Kastelruth (rund 400 m2), werden im Durchführungsplan unterirdische Garagen mit darüber liegendem öffentlich zugänglichem Grün, mit ausreichendem Erdreich für eine wirksame Begrünung und Bepflanzung, verbindlich vorgeschrieben.“

Ratsbeschluss Nr. 89 vom 4.11.2004

Die Ausweisung einer Langlaufloipe, einer neuen Piste, zwecks Verbindung der bestehenden Talabfahrt vom Eurotel mit der Bergstation der neuen Zubringeranlage auf der Seiser Alm, sowie die Richtigstellung der bestehenden Skipiste, welche als Skischule und als Verbindung zum bestehenden Skipistennetz benutzt wird, werden genehmigt.

Auch die Ergänzung des Artikel 53 - Langlaufloipe, der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan wird befürwortet, jedoch die Möglichkeit der Errichtung von Beschneiungsanlagen von Amts wegen auf die ausgewiesenen bzw. auf die als Langlaufloipen genutzten Flächen beschränkt. Der anzufügende Text lautet somit wie folgt:

„Es ist erlaubt, auf den ausgewiesenen Langlaufloipen bzw. auf den als Langlaufloipen genutzten Flächen Beschneiungsanlagen zu errichten.“

Das Amt für Landschaftsökologie (Schreiben vom 20.4.2005 Prot. Nr. 4952) hat das Vorhaben befürwortet;

2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

[BO24050146203|P025|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
17 maggio 2005, n. 1681

Comune di Merano: integrazione della rete di piste ciclabili - modifica d'ufficio al piano urbanistico - approvazione definitiva

Visto il piano urbanistico vigente del Comune di Merano;

Vista la propria delibera n. 3891 del 25.10.2004, concernente una modifica d'ufficio ai piani urbanistici dei Comuni di Marleno e Merano mediante inserimento di un collegamento alla superstrada MEBO ed integrazione delle piste ciclabili, secondo l'allegato grafico in scala 1:5.000;

Constatato, che la succitata delibera è stata depositata ed esposta al pubblico per la durata di 30 giorni, a partire dal 22.11.2004 nella segreteria dei Comuni di Marleno e Merano e presso la sede dell'amministrazione provinciale;

che la data di esposizione è stata preventivamente resa nota mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, su due quotidiani ed un settimanale;

Constatato, che durante questo periodo né al Comune di Marleno né al Comune di Merano sono state presentate osservazioni o proposte ai sensi dell'art. 7, comma 2 della legge urbanistica provinciale. All'amministrazione provinciale è stata presentata un'osservazione in merito alla modifica d'ufficio nel Comune di Marleno da parte del VKE - sezione di Marleno del 2.12.2004;

Vista la delibera consiliare del Comune di Marleno n. 32 del 30.12.2004 con cui si esprime parere favorevole alla modifica riguardante la pista ciclabile, per la proposta di accesso alla MEBO per contro viene dato parere negativo;

Vista la lettera dell'assessore comunale di Merano Anton Gögele del 20.12.2004 con cui esprime parere favorevole all'integrazione della pista ciclabile;

Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, seduta del 7.4.2005 e quello della Commissione urbanistica provinciale integrata ai sensi dell'articolo 2 comma 8 della legge urbanistica provinciale LP n. 13 dell'11.8.1997 e succ. modifiche con

[AM24050146203|P025|]

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 17. Mai 2005, Nr. 1681

Gemeinde Meran: Ergänzung des Radwegenetzes - Abänderung des Bauleitplanes von Amts wegen - Endgültige Genehmigung

Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Meran;

Nach Einsichtnahme in den eigenen Beschluss Nr. 3891 vom 25.10.2004 betreffend eine Abänderung von Amts wegen der Bauleitpläne der Gemeinden Marling und Meran, durch Eintragung einer MEBO - Einfahrt in Marling und Ergänzung des Radwegenetzes, gemäß graphischer Beilage im Maßstab 1: 5.000;

Nach Feststellung, dass der oben erwähnte Beschluss für die Dauer von 30 Tagen, und zwar ab dem 22.11.2004 im Sekretariat der Gemeinden Marling und Meran, sowie am Sitz der Landesverwaltung hinterlegt und für die Öffentlichkeit zur Einsichtnahme aufgelegt worden ist;

dass der Zeitpunkt der Auflegung vorher durch Anzeigen im Amtsblatt der Region, in zwei Tageszeitungen und einer Wochenzeitung bekanntgegeben worden ist;

Nach Feststellung, dass während dieser Frist, im Sinne des Art. 7, Absatz 2 des Landesraumordnungsgesetzes, weder bei der Gemeinde Marling noch bei der Gemeinde Meran Bemerkungen oder Vorschläge eingereicht worden sind. Bei der Landesverwaltung ist von Seiten des V.K.E. - Sektion Marling eine Bemerkung vom 2.12.2004, betreffend die beantragte Abänderung des Bauleitplanes in der Gemeinde Marling eingereicht worden;

Nach Einsichtnahme in den Ratsbeschluss Nr. 32 vom 30.12.2004 der Gemeinde Marling, mit welchem die Abänderung betreffend den Radweg befürwortet wird, für die beantragte Bauleitplanänderung zur MEBO-Einfahrt hingegen wird ein negatives Gutachten abgegeben;

Nach Einsichtnahme in das Schreiben des Stadtrates der Gemeinde Meran Anton Gögele vom 20.12.2004, mit welchem die Ergänzung des Radwegenetzes befürwortet wird;

Nach Anhören des Gutachtens der Landesraumordnungskommission, Sitzung vom 7.4.2005 und jenes der erweiterten Landesraumordnungskommission im Sinne des Artikel 2 Absatz 8 des Landesraumordnungsgesetzes, LG Nr. 13 vom 11.8.1997 i.g.F., mit

cui si esprime parere favorevole alla richiesta di modifica del piano urbanistico di Merano e si rinvia la trattazione per quanto riguarda il Comune di Marlenigo;

Visto l'articolo 21 comma 4 della legge urbanistica provinciale;

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

ad unanimità di voti legalmente espressi

1. di modificare il piano urbanistico del Comune di Merano, mediante integrazione della rete di piste ciclabili;
2. di provvedere alla pubblicazione della presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

welchem die beantragte Abänderung des Bauleitplanes in der Gemeinde Meran befürwortet wird und die Behandlung für die Gemeinde Marling vertagt worden ist;

Nach Einsichtnahme in den Artikel 21 Absatz 4 des Landesraumordnungsgesetzes;

Dies vorausgeschickt,

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

1. den Bauleitplan der Gemeinde Meran, durch Ergänzung des Radwegenetzes, abzuändern;
2. für die Veröffentlichung dieses Beschlusses im Amtsblatt der Region Sorge zu tragen.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

[BO24050146212|P025|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

17 maggio 2005, n. 1683

Comune di Gais: approvazione di modifiche al piano urbanistico con rettifiche d'ufficio

Visto il piano urbanistico rielaborato del Comune di Gais;

Constatato che il Comune propone le seguenti modifiche al piano urbanistico comunale secondo gli allegati:

Delibera consiliare n. 56 del 16 dicembre 2004

- Nuova classificazione di una strada comunale di tipo E in strada di tipo C.

Delibera consiliare n. 58 del 16 dicembre 2004

- Trasformazione della zona per attrezzature collettive per l'impianto idroelettrico „ZI/G“ sul Rio Molino in zona produttiva per impianti idroelettrici e nuova delimitazione della stessa
- Nuova delimitazione del parcheggio in quest'ambito
- Nuovo tracciato della condotta forzata per una lunghezza di ca. 650 m
- Integrazione delle norme di attuazione con un articolo "zona produttiva per impianti idroelettrici"

[AM24050146212|P025|]

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 17. Mai 2005, Nr. 1683

Gemeinde Gais: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan mit Richtigstellungen von Amts wegen

Nach Einsichtnahme in den überarbeiteten Bauleitplan der Gemeinde Gais;

Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende Abänderungen laut Unterlagen zum Bauleitplan beantragt:

Ratsbeschluss Nr. 56 vom 16. Dezember 2004

- Neuklassifizierung einer Gemeindestraße des Typs E als Typ C.

Ratsbeschluss Nr. 58 vom 16. Dezember 2004

- Umwidmung der Zone für öffentliche Einrichtungen für das Wasserkraftwerk „ZI/G“ am Mühlbach in Gewerbegebiet für Wasserkraftwerke und Neuabgrenzung desselben
- Neuabgrenzung des Parkplatzes im selben Bereich
- Neutrassierung der Druckrohrleitung auf einer Länge von ca. 650 m
- Ergänzung der Durchführungsbestimmungen mit einem Artikel „Gewerbegebiet für Wasserkraftwerke“

Delibera consiliare n. 59 del 16 dicembre 2004

Modifica del percorso della condotta forzata per l'impianto idroelettrico "ZI/G" e stralcio di due zone produttive per impianti idroelettrici a Rio Molino/Gais.

Constatato che avverso la suddetta delibera consiliare non sono state presentate né proposte, né osservazioni.

Sentiti i pareri della Commissione urbanistica nonché i pareri distinti della Commissione integrata ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale dell'11.8.1997, n. 13, espressi nella seduta del 21 aprile 2005 facendo presente che le sottoriportate decisioni della Giunta provinciale corrispondono ai suddetti pareri.

Visti gli art. 19, 20 e 21 della legge provinciale dell'11.8.1997, n. 13.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti legalmente espressi

delibera

Delibera consiliare n. 56 del 16 dicembre 2004

- Di approvare la nuova classificazione di una strada comunale (da tipo E in tipo C) nell'ambito del paese di Gais per consentirne il necessario allargamento.

Delibera consiliare n. 58 del 16 dicembre 2004

- Di approvare la trasformazione della zona per attrezzature collettive per l'impianto idroelettrico „ZI/G“ sul Rio Molino (bacino di ritenzione) individuandola d'ufficio come acque pubbliche in conformità al reale utilizzo e di rettificarne il perimetro conformemente all'andamento naturale del terreno.
- Di approvare la previsione di una zona produttiva per l'impianto idroelettrico „ZI/G“ sul Rio Molino (dissabbiatore) per consentire la realizzazione di tale struttura tecnica.
- Di approvare la nuova delimitazione rispettivamente la riduzione del parcheggio in quest'ambito per garantire l'estensione necessaria al letto del Rio Molino.
- Di approvare il nuovo tracciato della condotta forzata per una lunghezza di ca. 650 m, in quanto necessario per motivi tecnici.

Ratsbeschluss Nr. 59 vom 16. Dezember 2004

Änderung des Verlaufs der Druckrohrleitung für das Wasserkraftwerk „ZI/G“ und Streichung von zwei Gewerbegebieten für Wasserkraftwerke in Mühlbach/Gais.

Festgestellt, dass gegen obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingereicht wurden.

Gestützt auf die Gutachten der Landesraumordnungskommission sowie auf die gesonderten Gutachten der erweiterten Kommission, gemäß Art. 2 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, welche in der Sitzung vom 21. April 2005 erteilt wurden und darauf hingewiesen, dass die nachfolgenden Entscheidungen der Landesregierung den genannten Gutachten entsprechen.

Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesgesetzes vom 11.8.1997, Nr. 13.

Dies vorausgeschickt,

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

Ratsbeschluss Nr. 56 vom 16. Dezember 2004

- Die Neuklassifizierung einer Gemeindestraße (von Typ E in Typ C) im Ortsbereich von Gais zu genehmigen, um die notwendige Erweiterung zu ermöglichen.

Ratsbeschluss Nr. 58 vom 16. Dezember 2004

- Die Umwidmung der Zone für öffentliche Einrichtungen für das Wasserkraftwerk „ZI/G“ am Mühlbach in Gewerbegebiet für Wasserkraftwerke wird genehmigt, wobei die Zone von Amts wegen laut tatsächlicher Nutzung als öffentliches Gewässer ausgewiesen wird und das Ausmaß an die natürliche Geländebeschaffenheit angepasst wird.
- Die Ausweisung des Gewerbegebietes für das Wasserkraftwerk „ZI/G“ am Mühlbach (Entsander) wird genehmigt, um die Realisierung dieser technischen Anlage zu ermöglichen.
- Die Neuabgrenzung bzw. die Reduzierung des Parkplatzes im selben Bereich wird genehmigt, damit genügend Platz für das Bachbett des Mühlbaches bleibt.
- Die Neutrassierung der Druckrohrleitung auf einer Länge von ca. 650 m wird genehmigt, da sie aus technischen Gründen erforderlich ist.

- Di approvare l'integrazione delle norme di attuazione con il seguente articolo 19/bis "zona produttiva per impianti idroelettrici" che viene d'ufficio adeguato relativamente ai parametri urbanistici ed al testo unificato:

Zona produttiva per centrali idroelettriche

La zona dell'impianto idroelettrico „ZI/G“ sul Rio Molino comprende le aree destinate ai sensi dell'articolo 44/bis, comma 4 della legge provinciale dell'11.8.1997, n. 13 come zona per insediamenti produttivi con la specifica destinazione d'uso per impianto idroelettrico.

Per questa zona deve essere redatto un piano di attuazione ai sensi delle disposizioni della legge provinciale dell'11.8.1997, n. 13.

Vale il seguente indice:

- 1) densità edilizia massima: 4,00 m³/m²

In assenza del piano d'attuazione valgono inoltre i seguenti indici:

- 2) rapporto massimo di copertura: 60%
- 3) altezza massima degli edifici: 7,50 m
- 4) distanza minima dal confine: 5,00 m
- 5) distanza minima tra gli edifici: 10,00 m
- 6) rapporto massimo di superficie impermeabile: 100%

Delibera consiliare n. 59 del 16 dicembre 2004

Di approvare la modifica del percorso della condotta forzata per l'impianto idroelettrico "ZI/G", in quanto il nuovo percorso è più rispettoso da un punto di vista paesaggistico, dato che segue in gran parte strade esistenti ed il corso del torrente.

È altresì approvato lo stralcio di due zone produttive per impianti idroelettrici a Rio Molino/Gais, in quanto non più necessarie.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

- Die Ergänzung der Durchführungsbestimmungen mit folgendem Artikel 19/bis „Gewerbegebiet für Wasserkraftwerke“ wird genehmigt und von Amts wegen entsprechend den urbanistischen Standards an den Einheitstext angepasst:

Gewerbegebiet für Wasserkraftwerke

Diese Zone des Wasserkraftwerkes „ZI/G“ am Mühlbach umfasst die Flächen, welche im Sinne des Artikels 44/bis, Absatz 4 des Landesgesetzes vom 11.8.1997, Nr. 13, als Gewerbegebiet mit besonderer Zweckbestimmung für E-Werk bestimmt sind.

Für diese Zone ist im Sinne des Landesgesetzes vom 11.8.1997, Nr. 13 ein Durchführungsplan zu erstellen.

Es gilt folgende Bauvorschrift:

- 1) höchstzulässige Baumassendichte: 4 m³/m²

Bis zur Erstellung des Durchführungsplanes gelten weiters folgende Bauvorschriften:

- 2) höchstzulässige überbaute Fläche: 60%
- 3) höchstzulässige Gebäudehöhe: 7,50 m
- 4) Mindestgrenzabstand: 5,00 m
- 5) Mindestgebäudeabstand: 10,00 m
- 6) höchstzulässige Versiegelung des Bodens: 100%

Ratsbeschluss Nr. 59 vom 16. Dezember 2004

Die Änderung des Verlaufs der Druckrohrleitung für das Wasserkraftwerk „ZI/G“ zu genehmigen, da die neue Trasse wesentlich landschaftsschonender ist und entlang bestehender Wege oder des Baches läuft.

Die Streichung von zwei Gewerbegebieten für Wasserkraftwerke in Mühlbach/Gais wird ebenfalls genehmigt, da sie nicht mehr erforderlich sind.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

[BO24050146213|P025|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
17 maggio 2005, n. 1684

Comune di Badia: approvazione di una modifica al piano urbanistico con una correzione d'ufficio

Visto il piano urbanistico comunale vigente del Comune di Badia;

Premesso, che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico secondo l'allegato grafico:

[AM24050146213|P025|]

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 17. Mai 2005, Nr. 1684

Gemeinde Abtei: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan mit einer Korrektur von Amts wegen

Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Abtei;

Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan, laut grafischer Unterlage, beantragt:

Delibera consiliare n. 86 del 10 novembre 2004

Trasformazione della zona di completamento „Ladinia“ in La Villa da zona B2 in B4 con relativo aumento della densità edilizia da 1,60 m³/m² a 2,00 m³/m².

Constatato, che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte, né osservazioni.

Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 21.4.2005, facendo presente che la sottoriportata decisione della Giunta provinciale corrisponde al parere della Commissione urbanistica provinciale.

Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale dell'11.8.1997, n. 13.

LA GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti legalmente espressi

delibera

di approvare con una correzione d'ufficio la modifica al piano urbanistico comunale, proposta dal Comune di Badia, come segue:

Delibera consiliare n. 86 del 10 novembre 2004

La trasformazione della zona di completamento „Ladinia“ in La Villa da zona B2 in B4 viene approvata in quanto si tratta di una zona edificabile nel centro di La Villa; d'ufficio però in base alla cubatura esistente la densità edilizia viene fissata con un indice pari a 1,80 m³/m².

L'art. 16 (zona residenziale B4 - zona di completamento) delle norme di attuazione al piano urbanistico comunale viene quindi integrato con il seguente comma:

Per la zona di completamento „Ladinia“ in La Villa vale il seguente indice:

densità edilizia massima: 1,80 m³/m²;

di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

Ratsbeschluss Nr. 86 vom 10. November 2004

Umwidmung der Auffüllzone „Ladinia“ in Stern von B2 in B4 Zone mit entsprechender Erhöhung der Baumassendichte von 1,60 m³/m² auf 2,00 m³/m².

Festgestellt, dass gegen obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind.

Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, welches in der Sitzung vom 21.4.2005 erteilt wurde und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung dem Gutachten der Landesraumordnungskommission entspricht.

Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesgesetzes vom 11.8.1997, Nr. 13.

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

die von der Gemeinde Abtei beantragte Abänderung zum Bauleitplan mit einer Korrektur von Amts wegen wie folgt zu genehmigen:

Ratsbeschluss Nr. 86 vom 10. November 2004

Die Umwidmung der Auffüllzone „Ladinia“ in Stern von B2 in B4 Zone wird genehmigt, nachdem es sich um eine Bauzone im Ortszentrum von Stern handelt; von Amts wegen wird die Baumassendichte jedoch auf Grund der bestehenden Kubatur auf 1,80 m³/m² festgesetzt.

Der Art. 16 (Wohnbauzone B4 - Auffüllzone) der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan wird somit mit folgendem Absatz ergänzt:

Für die Auffüllzone „Ladinia“ in Stern gilt folgende Bauvorschrift:

höchstzulässige Baumassendichte: 1,80 m³/m²;

diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

[BO24050146214|P025|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

17 maggio 2005, n. 1685

Comune di Ponte Gardena: approvazione di una modifica al piano urbanistico

Visto il piano urbanistico comunale vigente del Comune di Ponte Gardena.

Premesso che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico comunale, secondo l'allegato grafico:

Delibera consiliare n. 24 del 22.12.2004

Trasformazione di una parte del parcheggio pubblico (ca. 520 m2) sulla p.f. 16/8 del CC Ponte Gardena in zona residenziale A4.

Constatato che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte, né osservazioni.

Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale espresso nella seduta del 14.4.2005, facendo presente che la sottoriportata decisione della Giunta provinciale corrisponde al parere della Commissione urbanistica provinciale.

Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge provinciale dell'11.8.1997, n. 13.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti legalmente espressi

delibera

di approvare la modifica al piano urbanistico comunale, proposta dal Comune di Ponte Gardena, come segue:

Delibera consiliare n. 24 del 22.12.2004

La trasformazione di una parte del parcheggio pubblico (ca. 520 m2) sulla p.f. 16/8 del CC Ponte Gardena in zona residenziale A4 è approvata in quanto nell'ambito della nuova sistemazione della piazza una parte della suddetta particella fondiaria diventerà zona pedonale e quindi rivaluterà il centro storico.

L'ufficio beni architettonici ed artistici (lettera del 9.3.2005, prot. n. 2041) ha espresso parere favorevole in merito;

di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

[AM24050146214|P025|]

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 17. Mai 2005, Nr. 1685

Gemeinde Waidbruck: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan

Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Waidbruck.

Festgestellt, dass die Gemeinde folgende Abänderung am Bauleitplan, laut grafischer Unterlage, beantragt:

Ratsbeschluss Nr. 24 vom 22.12.2004

Umwidmung eines Teiles des öffentlichen Parkplatzes (ca. 520 m2) auf der Gp. 16/8 der KG Waidbruck in Wohnbauzone A4.

Festgestellt, dass gegen obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind.

Nach Anhören des Gutachtens der Landesraumordnungskommission, welches in der Sitzung vom 14.4.2005 erteilt wurde und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung dem Gutachten der Landesraumordnungskommission entspricht.

Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesgesetzes vom 11.8.1997, Nr. 13.

Dies vorausgeschickt,

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

die von der Gemeinde Waidbruck beantragte Abänderung zum Bauleitplan wie folgt zu genehmigen:

Ratsbeschluss Nr. 24 vom 22.12.2004

Die Umwidmung eines Teiles des öffentlichen Parkplatzes (ca. 520 m2) auf der Gp. 16/8 der KG Waidbruck in Wohnbauzone A4 wird genehmigt, da im Rahmen der Neugestaltung des Dorfplatzes ein Teil der obgenannten Grundparzelle als Fußgängerzone vorgesehen wird und somit den Ortskern aufwertet.

Das Amt für Bau- und Kunstdenkmäler (Schreiben vom 9.3.2005, Prot. Nr. 2041) hat das Vorhaben befürwortet;

diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

[BO24050146215|P025|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

17 maggio 2005, n. 1686

Comune di Velturno: approvazione di una modifica al piano urbanistico

Visto il piano urbanistico comunale vigente del Comune di Velturno;

Premesso, che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico secondo l'allegato grafico:

Delibera consiliare n. 18 del 15.10.2004

Ampliamento della zona per attrezzature collettive - istruzione tramite la trasformazione di un parcheggio pubblico (ca. 240 m²) e di verde pubblico (ca. 456 m²).

Constatato, che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte, né osservazioni.

Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 14 aprile 2005, facendo presente che la sottoriportata decisione della Giunta provinciale corrisponde al parere della Commissione urbanistica provinciale.

Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge provinciale dell'11.8.1997, n. 13.

LA GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti legalmente espressi

delibera

di approvare la modifica al piano urbanistico comunale, proposta dal Comune di Velturno, come segue:

Delibera consiliare n. 18 del 15.10.2004

L'ampliamento della zona per attrezzature collettive - istruzione tramite la trasformazione di un parcheggio pubblico (ca. 240 m²) e di verde pubblico (ca. 456 m²) è approvato per consentire la realizzazione delle necessarie infrastrutture.

L'ufficio beni architettonici ed artistici (lettera dell'8.2.2005, prot. n. 1132) ha espresso parere favorevole in merito;

di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

[AM24050146215|P025|]

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 17. Mai 2005, Nr. 1686

Gemeinde Feldthurns: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan

Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Feldthurns;

Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan, laut grafischer Unterlage, beantragt:

Ratsbeschluss Nr. 18 vom 15.10.2004

Erweiterung der Zone für öffentliche Einrichtungen - Unterricht durch Umwidmung eines öffentlichen Parkplatzes (ca. 240 m²) und einer öffentlichen Grünfläche (ca. 456 m²).

Festgestellt, dass gegen obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind.

Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, welches in der Sitzung vom 14. April 2005 erteilt wurde und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung dem Gutachten der Landesraumordnungskommission entspricht.

Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesgesetzes vom 11.8.1997, Nr. 13.

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

die von der Gemeinde Feldthurns beantragte Abänderung zum Bauleitplan wie folgt zu genehmigen:

Ratsbeschluss Nr. 18 vom 15.10.2004

Die Erweiterung der Zone für öffentliche Einrichtungen - Unterricht durch Umwidmung eines öffentlichen Parkplatzes (ca. 240 m²) und einer öffentlichen Grünfläche (ca. 456 m²) wird genehmigt, um die erforderlichen Infrastrukturen errichten zu können.

Das Amt für Bau- und Kunstdenkmäler (Schreiben vom 8.2.2005, Prot. Nr. 1132) hat das Vorhaben befürwortet;

diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

[BO24050146204|P025|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

17 maggio 2005, n. 1687

Comune di San Leonardo in Passiria: approvazione di modifiche al piano urbanistico con una modifica d'ufficio

Visto il vigente piano urbanistico del Comune di San Leonardo in Passiria;

Premesso che il Comune propone le seguenti modifiche al piano urbanistico comunale, secondo l'allegato grafico:

- a) Ampliamento della zona per impianti turistici tramite trasformazione di ca. 5.840 mq di zona di verde agricolo con destinazione "campo da golf"
- b) Stralcio della strada d'accesso all'ex discarica
- c) Spostamento risp. rettifica della strada comunale di tipo B secondo il percorso effettivo;

Constatato che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni;

Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale nonché il parere distinto della Commissione integrata ai sensi dell'art. 2 della legge urbanistica provinciale dell'11.8.1997, n. 13, espressi nella seduta del 21 aprile 2005, facendo presente che le sottoriportate decisioni della Giunta provinciale corrispondono a detti pareri;

Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale dell'11.8.1997, n. 13;

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti legalmente espressi

delibera

1. di approvare l'ampliamento della zona per impianti turistici tramite trasformazione di ca. 5.840 mq di zona di verde agricolo con destinazione "campo da golf", proposto dal Comune di San Leonardo in Passiria con delibera consiliare n. 7 del 14 maggio 2004, per consentire la costruzione di un "Golfhotel". D'ufficio l'art. 15 (zona per impianti turistici alloggiativi) delle norme di attuazione al piano urbanistico viene integrato nel senso che l'impianto alberghiero viene realizzato in base alla posizione paesaggistica particolare come un villaggio e l'altezza massima degli edifici limitata a 8,50 m. Il suddetto articolo viene quindi integrato come segue:

[AM24050146204|P025|]

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 17. Mai 2005, Nr. 1687

Gemeinde St. Leonhard in Passeier: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan mit einer Abänderung von Amts wegen

Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde St. Leonhard in Passeier;

Festgestellt, dass die Gemeinde folgende Abänderungen zum Bauleitplan, laut grafischer Unterlage, beantragt:

- a) Erweiterung der Zone für touristische Einrichtungen durch Umwidmung von ca. 5.840 m² Landwirtschaftsgebiet mit Zweckbestimmung „Golfplatz“
- b) Streichung der Zufahrtsstraße zur ehemaligen Deponie
- c) Verlegung bzw. Richtigstellung der Gemeindestraße des Typ B laut effektiven Verlauf;

Festgestellt, dass gegen obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind;

Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission und das gesonderte Gutachten der erweiterten Kommission gemäß Art. 2 des Landesraumordnungsgesetzes vom 11.8.1997, Nr. 13, die in der Sitzung vom 21. April 2005 erteilt wurden, und darauf hingewiesen, dass die nachstehenden Entscheidungen der Landesregierung genannten Gutachten entsprechen;

Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes vom 11.8.1997, Nr. 13;

Dies vorausgeschickt,

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

1. a) die von der Gemeinde St. Leonhard in Passeier mit Ratsbeschluss Nr. 7 vom 14. Mai 2004 beantragte Erweiterung der Zone für touristische Einrichtungen durch Umwidmung von ca. 5.840 m² Landwirtschaftsgebiet mit Zweckbestimmung „Golfplatz“ zu genehmigen, um den Bau eines „Golfhotels“ zu gewährleisten. Von Amts wegen wird der Art. 15 (Zone für touristische Einrichtungen - Beherbergung) der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan dahingehend ergänzt, dass die Hotelanlage aufgrund der besonderen landschaftlichen Position in der Art eines Hoteldorfes ausgeführt und die höchstzulässige Gebäudehöhe auf 8,50 m beschränkt wird. Obgenannter Artikel wird daher folgendermaßen ergänzt:

„Il „Golfhotel“ nell’ambito del campo da golf nella località „Kellerlahn“ deve essere realizzato in base alla posizione paesaggistica particolare come un villaggio.

L’altezza massima degli edifici viene limitata a 8,50 m.”

Al parere negativo dell’Ufficio ecologia del paesaggio (lettera del 5 novembre 2004, prot. n. 13794) si eccepisce che tramite le succitate condizioni avviene solo un intervento modesto nel paesaggio;

- b) di approvare lo stralcio della strada d’accesso all’ex discarica, in quanto a causa della cessione della vecchia discarica la strada d’accesso non viene più utilizzata;
- c) di approvare lo spostamento risp. la rettifica della strada comunale di tipo B secondo il percorso effettivo, in quanto si tratta in effetti di una rettifica in base allo stato di percorso;

L’Ufficio tutela acque (lettera del 18 novembre 2004, prot. n. 4619) ha espresso parere favorevole in merito alle modifiche;

- 2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

„Das Golfhotel im Bereich des Golfplatzes in der Kellerlahn muss aufgrund der besonderen landschaftlichen Position in der Art eines Hoteldorfes ausgeführt werden.

Die höchstzulässige Gebäudehöhe wird auf 8,50 m beschränkt.“

Dem negativen Gutachten des Amtes für Landschaftsökologie (Schreiben vom 5. November 2004, Prot. Nr. 13794) wird entgegengehalten, dass durch die obgenannten Auflagen nur ein geringfügiger Eingriff in die Landschaft erfolgt;

- b) die Streichung der Zufahrtsstraße zur ehemaligen Deponie zu genehmigen, da durch die Auffassung der alten Deponie die Zufahrtsstraße nicht mehr benötigt wird;
- c) die Verlegung bzw. die Richtigstellung der Gemeindestraße des Typ B laut effektiven Verlauf zu genehmigen, da es sich effektiv um eine Richtigstellung laut tatsächlichen Verlauf handelt;

Das Amt für Gewässerschutz (Schreiben vom 18. November 2004, Prot. Nr. 4619) hat die Abänderungen befürwortet;

- 2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

[BO24050146216|P025|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
17 maggio 2005, n. 1688

Comune di Lauregno: approvazione di modifiche al piano urbanistico con modifiche d’ufficio

Visto il vigente piano urbanistico del Comune di Lauregno;

Premesso che il Comune propone le seguenti modifiche al piano urbanistico comunale, secondo gli allegati grafici:

Delibera consiliare n. 21 dell’8 ottobre 2004

Previsione di una zona per insediamenti produttivi nella località „Mesner“ su una parte della p.f. 586/2, CC Lauregno (ca. 900 mq)

Delibera consiliare n. 22 dell’8 ottobre 2004

Previsione di una zona per insediamenti produttivi nella località „Micheln“ sulla p.f. 1276/2, CC Lauregno (ca. 1.620 mq)

[AM24050146216|P025|]

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 17. Mai 2005, Nr. 1688

Gemeinde Laurein: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan mit Abänderungen von Amts wegen

Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Laurein;

Festgestellt, dass die Gemeinde folgende Abänderungen zum Bauleitplan laut grafischer Unterlagen beantragt:

Ratsbeschluss Nr. 21 vom 8. Oktober 2004

Ausweisung eines Gewerbegebietes in der Örtlichkeit „Mesner“ auf einem Teil der GP 586/2, KG Laurein (ca. 900 m²)

Ratsbeschluss Nr. 22 vom 8. Oktober 2004

Ausweisung eines Gewerbegebietes in der Örtlichkeit „Micheln“ auf der Gp. 1276/2, KG Laurein (ca. 1.620 m²)

Delibera consiliare n. 23 dell'8 ottobre 2004

Previsione di una zona destinata alla lavorazione di ghiaia "Josl" (ca. 4.500 mq)

Constatato, che avverso le succitate delibere consiliari non sono state presentate né proposte né osservazioni;

Sentiti i pareri della Commissione urbanistica provinciale nonché il parere parzialmente positivo e distinto della Commissione integrata ai sensi dell'art. 2 della legge urbanistica provinciale dell'11.8.1997, n. 13, espressi nelle sedute del 14 e 21 aprile 2005, facendo presente che le sottoriportate decisioni della Giunta provinciale corrispondono a detti pareri;

Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale dell'11.8.1997, n. 13;

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti legalmente espressi

delibera

1. di approvare la previsione di una zona per insediamenti produttivi nella località "Mesner" su una parte della p.f. 586/2, CC Lauregno (ca. 900 mq), proposta dal Comune di Lauregno con delibera consiliare n. 21 dell'8 ottobre 2004, in quanto sussiste il fabbisogno di ulteriori aree produttive;
D'ufficio la densità edilizia massima ammissibile viene fissata con 2,5 mc/mq;
L'art. 11 (zona d'espansione per insediamenti produttivi) delle norme d'attuazione viene integrato come segue:
"Per la zona per insediamenti produttivi nella località "Mesner" vale una densità edilizia massima ammissibile di 2,5 mc/mq";

L'Ufficio strade (lettera del 14 marzo 2005, prot. n. 2872) e l'Ufficio tutela acque (lettera del 24 marzo 2005, prot. n. 1069) hanno espresso parere favorevole in merito;

In merito al parere negativo dell'Ufficio ecologia del paesaggio (lettera del 23 febbraio 2005, prot. n. 1995) si eccepisce che la trasformazione da zona di verde agricolo in zona per insediamenti produttivi è sostenibile dal punto di vista paesaggistico;

2. di approvare la previsione di una zona per insediamenti produttivi nella località "Micheln" sulla p.f. 1276/2, CC Lauregno (ca. 1.620 mq), proposta con delibera consiliare n. 22 del 8 ottobre 2004,

Ratsbeschluss Nr. 23 vom 8. Oktober 2004

Ausweisung einer Zone für Schotterverarbeitung „Josl“ (ca. 4.500 m²)

Festgestellt, dass gegen die obgenannten Ratsbeschlüsse weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind;

Gestützt auf die Gutachten der Landesraumordnungskommission und das teilweise positive gesonderte Gutachten der erweiterten Kommission gemäß Art. 2 des Landesraumordnungsgesetzes vom 11.8.1997, Nr. 13, die in den Sitzungen vom 14. und 21. April 2005 erteilt wurden, und darauf hingewiesen, dass die nachstehenden Entscheidungen der Landesregierung genannten Gutachten entsprechen;

Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes vom 11.8.1997, Nr. 13;

Dies vorausgeschickt,

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

1. die von der Gemeinde Laurein mit Ratsbeschluss Nr. 21 vom 8. Oktober 2004 beantragte Ausweisung eines Gewerbegebietes in der Örtlichkeit "Mesner" auf einem Teil der Gp. 586/2, KG Laurein (ca. 900 m²), zu genehmigen, da der Bedarf an zusätzlichen Produktionsflächen besteht;

Von Amts wegen wird die höchstzulässige Baumassendichte mit 2,5 m³/m² festgelegt;
Der Art. 11 (Gewerbebeerweiterungsgebiet) der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan wird wie folgt ergänzt:
„Für das Gewerbegebiet in der Örtlichkeit "Mesner" gilt eine höchstzulässige Baumassendichte von 2,5 m³/m²“;

Das Amt für Straßendienst (Schreiben vom 14. März 2005, Prot. Nr. 2872) und das Amt für Gewässerschutz (Schreiben vom 24. März 2005, Prot. Nr. 1069) haben die Abänderung befürwortet;

Dem negativen Gutachten des Amtes für Landschaftsökologie (Schreiben vom 23. Februar 2005, Prot. Nr. 1995) wird entgegengehalten, dass die beantragte Umwidmung von Landwirtschaftsgebiet in Gewerbegebiet landschaftlich vertretbar ist;

2. die mit Ratsbeschluss Nr. 22 vom 8. Oktober 2004 beantragte Ausweisung eines Gewerbegebietes in der Örtlichkeit "Micheln" auf der Gp. 1276/2, KG Laurein (ca. 1.620 m²) ebenso zu genehmi-

in quanto sussiste il fabbisogno di un'area produttiva in questo ambito;

D'ufficio la densità edilizia massima ammissibile viene fissata con 2,5 mc/mq;

L'art. 11 (zona d'espansione per insediamenti produttivi) delle norme d'attuazione viene integrato come segue:

“Per la zona per insediamenti produttivi nella località “Micheln” sulla p.f. 1276/2, CC Lauregno vale una densità edilizia massima ammissibile di 2,5 mc/mq”;

L'Ufficio tutela acque (lettera del 22 aprile 2005, prot. n. 1416) ha espresso parere favorevole in merito;

In merito al parere negativo dell'Ufficio ecologia del paesaggio (lettera dell'11 aprile 2005, prot. n. 4433) si eccepisce che l'intervento nel paesaggio risulta sostenibile;

3. di approvare la previsione di una zona destinata alla lavorazione di ghiaia “Josl” (ca. 4.500 mq), proposta con delibera consiliare n. 23 dell'8 ottobre 2004, per permettere ad un'impresa già esistente un ampliamento necessario;
D'ufficio le norme d'attuazione al piano urbanistico vengono integrate con un nuovo art. 11/bis (Zona destinata alla lavorazione di ghiaia):

“Art. 11/bis

Zona destinata alla lavorazione di ghiaia

Questa zona comprende le aree destinate esclusivamente alla lavorazione della ghiaia.

Sulle aree interessate è ammessa esclusivamente la realizzazione degli impianti destinati alla lavorazione della ghiaia.

È ammessa la realizzazione di un edificio amministrativo con una superficie utile non superiore a 20 m², nonché dei servizi igienico sanitari.

Per l'edificio valgono i seguenti indici:

1. altezza massima: 3 m
2. distanza minima dal confine: 5 m
3. distanza minima tra gli edifici: 10 m”.

L'Ufficio gestione risorse idriche (lettera dell'11 aprile 2005, prot. n. 4809), il Servizio strade del Burgraviato (lettera del 12 aprile 2005, prot. n. 985) e l'Ufficio sistemazione bacini montani (lettera del 18 aprile 2005, prot. n. 3722) hanno espresso parere favorevole in merito;

4. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

gen, da der Bedarf an einer Produktionsfläche in diesem Bereich besteht;

Von Amts wegen wird die höchstzulässige Baumassendichte mit 2,5 m³/m² festgelegt;

Der Art. 11 (Gewerbebeerweiterungsgebiet) der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan wird wie folgt ergänzt:

„Für das Gewerbegebiet in der Örtlichkeit “Micheln” auf der Gp. 1276/2, KG Laurein gilt eine höchstzulässige Baumassendichte von 2,5 m³/m²“;

Das Amt für Gewässerschutz (Schreiben vom 22. April 2005, Prot. Nr. 1416) hat die Abänderung befürwortet;

Dem negativen Gutachten des Amtes für Landschaftsökologie (Schreiben vom 11. April 2005, Prot. Nr. 4433) wird entgegengehalten, dass der landschaftliche Eingriff vertretbar ist;

3. die mit Ratsbeschluss Nr. 23 vom 8. Oktober 2004 beantragte Ausweisung einer Zone für Schotterverarbeitung „Josl“ (ca. 4.500 m²) zu genehmigen, damit die Erweiterung eines bereits bestehenden Betriebes erfolgen kann;
Von Amts wegen werden die Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan mit einem neuen Art. 11/bis (Zone für Schotterverarbeitung) ergänzt:

„Art. 11/bis

Zone für Schotterverarbeitung

Diese Zone umfasst die Flächen, welche ausschließlich für Schotterverarbeitung bestimmt sind.

Auf diesen Flächen ist ausschließlich die Errichtung der Anlagen für die Schotterverarbeitung zulässig.

Zulässig ist die Errichtung eines Gebäudes für die Verwaltung mit einem Höchstausmaß von 20 m² Nutzfläche und der erforderlichen sanitären Anlagen.

Für das Gebäude gelten folgende Bauvorschriften:

1. höchstzulässige Gebäudehöhe: 3 m
2. Mindestgrenzabstand: 5 m
3. Mindestgebäudeabstand: 10 m“.

Das Amt für Gewässernutzung (Schreiben vom 11. April 2005, Prot. Nr. 4809), das Amt für Straßendienst Burgrafenamt (Schreiben vom 12. April 2005, Prot. Nr. 985) und das Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung (Schreiben vom 18. April 2005, Prot. Nr. 3722) haben die die Abänderung befürwortet;

4. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

[BO24050146205|D020|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

23 maggio 2005, n. 1721

Cantiere permanente dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo a Ora: trasferimento di m2 3.728 della p.f. 1414/1 (nuova p.f. 1414/11), CC Ora, dal «Patrimonio disponibile» al demanio pubblico-ramo acque - regolarizzazione di interruzione tavolare

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

1. di trasferire, per i motivi di cui in premessa, m2 3.728 della p.f. 1414/1 (nuova p.f. 1414/11) in PT 959/II - CC Ora, giusto quanto previsto dal tipo di frazionamento del 15.4.2005 n. 148 dal patrimonio disponibile al demanio pubblico-ramo acque;
2. di pubblicare la presente deliberazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

[AM24050146205|D020|]

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 23. Mai 2005, Nr. 1721

Baulagerplatz der Wildbachverbauung in Auer: Übertragung von 3.728 m2 der Gp. 1414/1 (neue Gp. 1414/11), KG Auer, vom «Verfügbaren Vermögen» in das Öffentliche Gut-Gewässer - Änderung der grundbücherlichen Benennung

....

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

1. Aus den in den Prämissen angeführten Gründen werden m2 3.728 der Gp. 1414/1 (neu zu errichtende Gp. 1414/11) in Ezl. 959/II - KG Auer, gemäß Teilungsplan vom 15.4.2005 Nr. 148 vom Verfügbaren Vermögen in das Öffentliche Gut-Gewässer übertragen;
2. den vorliegenden Beschluss auszugsweise im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

[BO24050146217|T050|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

23 maggio 2005, n. 1777

Approvazione di una integrazione al piano paesaggistico del Comune di Tubre

La Giunta provinciale ha preso visione:

1. della *legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16* ed in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;
2. del *decreto del Presidente della Giunta provinciale del 12 febbraio 1999, n. 388/28.1* concernente l'approvazione del piano paesaggistico del Comune di Tubre;
3. la *delibera della I Commissione per la tutela del paesaggio del 15 dicembre 2004, n. 23/04* concernente l'integrazione del piano paesaggistico del Comune di Tubre.

[AM24050146217|T050|]

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 23. Mai 2005, Nr. 1777

Genehmigung einer Ergänzung am Landschaftsplan der Gemeinde Taufers im Münstertal

Die Landesregierung hat in folgende Rechtsgrundlagen Einsicht genommen:

1. *Landesgesetz vom 25. Juli 1970, Nr. 16* und insbesondere in die Artikel 2, 3, 4 und 5 desselben;
2. *Dekret des Landeshauptmanns vom 12. Februar 1999, Nr. 388/28.1* betreffend die Genehmigung des Landschaftsplanes der Gemeinde Taufers im Münstertal;
3. *Beschluss der 1. Landschaftsschutzkommission vom 15. Dezember 2004, Nr. 23/04* betreffend die Ergänzung des Landschaftsplanes der Gemeinde Taufers im Münstertal.

La Giunta provinciale ha preso in considerazione quanto segue:

La proposta del piano paesaggistico integrato del Comune di Tubre comprende la relazione illustrativa ed una planimetria in scala 1:5.000.

La delibera della I Commissione per la tutela del paesaggio n. 23/04 del 15.12.2004 ed i suoi elementi integranti sono stati depositati nella segreteria del Comune di Tubre e pubblicati all'albo del comune stesso, come risulta dagli attestati comunali registrati negli atti.

Entro il periodo di pubblicazione non sono state presentate osservazioni ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 15.7.1970, n. 16 e successive modifiche.

Il Comune esprime con delibera del Consiglio comunale del 23.3.2005, n. 7 parere favorevole senza proposte di modifica al piano paesaggistico per il Comune di Tubre.

Ciò premesso La Giunta provinciale a voti unanimi validamente espressi

delibera

1. L'integrazione del piano paesaggistico per il Comune di Tubre è approvata ai sensi della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 in base alla relazione illustrativa ed i seguenti elementi grafici in scala 1:5.000.
2. La Ripartizione Urbanistica cura le necessarie modifiche ai singoli allegati del piano urbanistico comunale inserendo le modifiche dei vincoli paesaggistici approvati con codesta delibera.
3. La presente delibera è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

Die Landesregierung hat folgenden Sachverhalt zur Kenntnis genommen:

Der Vorschlag des ergänzten Landschaftsplanes für die Gemeinde Taufers im Münstertal besteht aus dem erläuternden Bericht und einer Karte im Maßstab 1:5.000.

Der Beschluss der I. Landschaftsschutzkommission Nr. 23/04 vom 15.12.2004 und seine Bestandteile wurden im Sekretariat der Gemeinde Taufers im Münstertal hinterlegt und an der Amtstafel selbst veröffentlicht, wie aus den Bestätigungen der Gemeindeunterlagen hervorgeht.

Innerhalb des Veröffentlichungszeitraumes wurden keine Bemerkungen im Sinne des Artikels 3 des Landesgesetzes vom 25.7.1970, Nr. 16, in geltender Fassung, eingereicht.

Die Gemeinde gibt der Ergänzung des Landschaftsplanes für die Gemeinde Taufers im Münstertal mit Ratsbeschluss vom 23.3.2005, Nr. 7 ein zustimmendes Gutachten ohne Abänderungsvorschläge.

Dies vorausgeschickt fasst die Landesregierung in gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmenteinhelligkeit folgenden

Beschluss

1. Die Ergänzung des Landschaftsplanes für die Gemeinde Taufers im Münstertal ist im Sinne des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16 laut dem erläuternden Bericht und der graphischen Darstellung im Maßstab 1:5.000 genehmigt.
2. Die Abteilung für Raumordnung nimmt die notwendigen Änderungen an den einzelnen Bestandteilen des Gemeindebauleitplanes vor, um die mit diesem Beschluss genehmigten Änderungen der Landschaftsschutzbindungen zu übernehmen.
3. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

[BO24050146211|D020|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

30 maggio 2005, n. 1810

Strada provinciale Val d'Ultimo: trasferimento di m2 2230 della p.f. 2658/1, CC S. Nicolò/Ultimo, dal demanio pubblico-ramo acque al demanio pubblico-ramo strade

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

- di trasferire, giusto quanto previsto dal tipo di frazionamento del 10.11.2004 n. 621 e per i motivi di cui in premessa, m2 2230 della p.f. 2658/1 in PT 142/II CC S. Nicolò dal demanio pubblico-ramo acque, al demanio pubblico-ramo strade.

La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

[AM24050146211|D020|]

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 30. Mai 2005, Nr. 1810

Landesstraße Ultental: Übertragung von 2230 m2 der Gp. 2658/1, KG St. Nikolaus/Ulten, vom Öffentlichen Gut-Gewässer in das Öffentliche Gut-Straßen

.....

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

- aus den in den Prämissen angeführten Gründen werden gemäß Teilungsplan vom 10.11.2004 Nr. 621, m2 2230 der Gp. 2658/1 in der Ezl. 142/II KG St. Nikolaus vom Öffentlichen Gut-Gewässer in das Öffentliche Gut-Straßen übertragen.

Dieser Beschluss wird auszugsweise im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

[BO24050146226|E020|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

30 maggio 2005, n. 1843

Articolo 73, comma 1, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, legge urbanistica provinciale - articolo 7, comma 1, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata - determinazione del costo di costruzione per metro cubo e per metro quadrato per il secondo semestre 2005

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, legge urbanistica provinciale, per il secondo semestre 2005 il costo di costruzione per metro cubo è determinato in euro 290,00.

[AM24050146226|E020|]

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 30. Mai 2005, Nr. 1843

Artikel 73 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, Landesraumordnungsgesetz - Artikel 7 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, Wohnbauförderungsgesetz - Festsetzung der Baukosten je Kubikmeter und je Quadratmeter für das zweite Halbjahr 2005

.....

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

1. Im Sinne von Artikel 73 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, Landesraumordnungsgesetz, werden für das zweite Halbjahr 2005 die Baukosten je Kubikmeter mit 290,00 Euro festgesetzt.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata, per il secondo semestre 2005 il costo di costruzione per metro quadrato di superficie convenzionale è determinato in euro 1.160,00.
3. La presente deliberazione sarà pubblicata ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, nonché ai sensi della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, per notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

2. Im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, Wohnbauförderungsgesetz, werden für das zweite Halbjahr 2005 die Baukosten je Quadratmeter Konventionalfläche mit 1.160,00 Euro festgesetzt.
3. Der vorliegende Beschluss wird im Sinne von Artikel 28 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, sowie im Sinne von Artikel 73 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, auszugsweise im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

ANNO 2005

PARTE SECONDA

ORDINANZE E SENTENZE

JAHR 2005

ZWEITER TEIL

BESCHLÜSSE UND ERKENNTNISSE

STATO

STAAT

[BO24050146230|E050|I090|T040|C090|F060|A030|C220|]

CORTE COSTITUZIONALE - RICORSO

18 maggio 2005, n. 58

Ricorso per la declaratoria di incostituzionalità degli artt. 12 e 13 della LP 11.3.2005, n. 3 avente ad oggetto «Disposizioni in materia di agricoltura, di foreste, di commercio, di turismo, di industria e di energia»

Ricorso n. 58 depositato il 18 maggio 2005

per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12

contro

la Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente della Giunta provinciale p.t.,

per la declaratoria di incostituzionalità

degli art. 12 e 13 della legge provinciale 11.3.2005 n. 3, pubblicata nel BUR n. 1 del 15.3.2005, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di agricoltura, di foreste, di commercio, di turismo, di industria e di energia", giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 6.5.2005.

1. La legge della Provincia Autonoma di Trento 11 marzo 2005 n. 3, composta di sei capi e 29 articoli, prevede il riordino della normativa provinciale nelle materie indicate.

In particolare, nel capo dedicato al commercio, vengono dettate nuove disposizioni per la disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di cibi e bevande e dell'attività alberghiera, in generale, e della installazione di macchine e congegni da trattenimento e gioco, in particolare.

2. Censurabili sotto il profilo della legittimità costituzionale appaiono le disposizioni contenute negli art. 12 e 13, ove si prevede l'emanazione di regolamenti provinciali sul numero di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento o da gioco di abilità installabili negli esercizi pubblici:

- l'art. 12, in modifica della l. prov. n. 9/2000 sulla disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, dispone che *"con regolamento sono stabiliti il numero di apparecchi e di congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità previsti dall'art. 110, commi 6 e 7, del regio decreto n. 773 del 1931, che possono essere installati presso gli esercizi disciplinati dalla presente legge, nonché le prescrizioni ai fini dell'installazione di tali apparecchi, sulla base dei seguenti criteri direttivi: ..."* e prevede, poi, sanzioni amministrative (pecuniarie, di rimozione degli apparecchi e di chiusura dell'esercizio) nel caso di violazione;
- l'art. 13 detta le medesime disposizioni anche per i circoli privati ed i punti di raccolta di altri giochi autorizzati.

Tali norme eccedono l'ambito delle competenze provinciali di cui agli art. 11 e 12 dello Statuto speciale di autonomia e risultano invasive della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, di cui all'art. 117, comma 2, lett. h), della Costituzione, come regolata, sia dal TULPS sia, da ultimo, con l'art. 22 l. 289/02 ove è delineato compiutamente il regime autorizzatorio in materia di contingentamento degli apparecchi da gioco, demandando ad apposito decreto dirigenziale del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di concerto con il Ministero dell'Interno, l'individuazione del numero massimo di apparecchi che possono essere installati (decreto che è stato emanato con la data del 27.10.2003).

3. Per individuare compiutamente il contenuto delle competenze statali esclusive nella materia è opportuno esporre sinteticamente il **quadro normativo** in materia di giochi e scommesse e le sue finalità.

Originariamente, nella materia dell'esercizio di attività di gioco e scommesse, vigeva un monopolio statale pressoché assoluto. Infatti l'art. 88 del TULPS (RD 18.6.1931 n. 773) stabiliva che non potesse essere concessa licenza per l'esercizio di scommesse, fatta eccezione solo per le scommesse nelle corse, nelle regate, nei giochi di palla o pallone o in altre simili gare, quando l'esercizio delle scommesse costituisse una condizione necessaria per l'utile svolgimento della gara. Con l'emanazione del D.lgs. 14.4.1948 n. 496 si attenuò la rigidità del monopolio attraverso la previsione della possibilità di ricorrere a terzi concessionari. Quanto agli apparecchi e macchine elettroniche, l'art. 110 RD 773/1931 ne ha regolato puntualmente l'installazione nei luoghi pubblici, vietandone l'utilizzo a fini di scommesse e giochi d'azzardo ed assoggettando ad autorizzazione di polizia l'installazione di quelli leciti.

Alcune innovazioni sono state introdotte con la legge finanziaria 2001 (n. 388 del 23.12.2000), il cui art. 37 ha modificato l'art. 88 TULPS, disponendo che *"la licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte dei Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza, della stessa concessione o autorizzazione"*; lo stesso art. 37 ha introdotto nell'art. 4 legge 401/1989 i commi 4 *bis-ter* per sanzionare penalmente chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza di p.s. ai sensi dell'art. 88 TULPS, svolga un'attività organizzata diretta ad organizzare, accettare o raccogliere scommesse di qualsiasi genere da chiunque gestite in Italia o all'estero. La legge n. 383 del 18 ottobre 2001, all'articolo 12, ed il successivo DPR del 24 gennaio 2002, n. 33, all'articolo 1, hanno disposto che le funzioni statali in materia di giochi di abilità, concorsi pronostici, ivi comprese la gestione delle relative entrate attribuite all'Agenzia delle Entrate, sono esercitate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS). Da ultimo è intervenuta la legge finanziaria 2003 (n. 289 del 27.12.2002) la quale con l'art. 22, in modifica ed integrazione dell'art. 110 RD 773/31, ha disciplinato il rilascio delle concessioni e *"la produzione, l'importazione e la gestione degli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento"*, preoccupandosi sia della idoneità dei locali e della razionale distribuzione degli stessi nel territorio sia delle procedure concorrenziali di affidamento delle concessioni sia del numero degli apparecchi leciti (ai sensi dell'art. 110, commi 6-7, RD 773/31) installabili; queste ultime disposizioni sono state emanate con il citato decreto direttoriale 27.10.2003, sentito il parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali (come prescritto dalla legge 289/02, art. 22, comma 6,) reso nella seduta del 24.7.2003.

Gli scopi perseguiti dal legislatore nella regolamentazione del settore, quali richiamati anche nel primo comma dell'art. 22 l. 289/02, possono così sintetizzarsi:

- la limitazione della propensione al gioco degli italiani e, contestualmente, la sottrazione di quote di mercato agli "operatori di gioco" illegali, irregolari o non regolamentati;
- la prevenzione e il contrasto dell'uso illegale degli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento;

- il contrasto dell'evasione fiscale;
- l'aumento, in generale, del livello di tutela dei partecipanti al gioco e di ogni altro portatore di interesse assicurando equità e trasparenza dei meccanismi di gioco.

4. Per completare il quadro nel quale si inserisce la normativa testé passata in rassegna, ricordiamo che la Corte di Giustizia CE si è espressa, in modo uniforme e progressivamente sempre più incisivo, sulla legittimità di normative nazionali restrittive dei principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, laddove giustificate da motivi di pubblica utilità (ordine, sicurezza, fede, tutela dei consumatori): si vedano le pronunzie della Corte di Giustizia di cui alle sentenze *Schindler* del 24.3.1994, causa C-275/92, e *Zenatti* del 21.10.1999, causa C-67/98, seguite dalla costante giurisprudenza della Cassazione (si vedano la sentenza del 30.9-5.11.2003, n. 42187 della sezione terza penale, e la sentenza 26.4.2004, n. 23271 delle Sezioni Unite).

La disciplina penale che è contenuta nella normativa in materia, costituita - per quel che ci interessa - dagli art. 110 RD 773/31 e 719-719 cod. pen., è stata riconosciuta legittima dalla Corte Costituzionale (ord. 30.12.1991 n. 520) ed applicata sistematicamente dalla Cassazione proprio in riferimento all'uso illegittimo degli apparecchi e congegni automatici (Cass. Sez. II pen., 2.12.2002 n. 40514), anche dopo la riforma ex l. 289/02 (Cass., sez. III pen., 18.4.2003 n. 18753); le sanzioni amministrative connesse alla violazione dei divieti di cui all'art. 110 cit. sono parimenti operanti senza condizioni e limitazioni (Cons. Stato, sez. V, 3.2.2000 n. 594).

In altre parole, i motivi di pubblica utilità a base della legislazione in materia e della riserva a favore dello Stato del controllo del settore, sia sotto il profilo gestionale che sotto quello (che qui interessa) normativo e sanzionatorio, non contrastano con i principi del Trattato CE e della nostra Carta Costituzionale, giustificando - da un lato - la limitazione del principio della libera concorrenza e - dall'altro lato - l'esclusione della potestà legislativa delle Regioni e Province Autonome.

5. D'altro canto, gli art. 11 e 12 della l. cost. 26.2.1948 n. 5 non contemplano una potestà legislativa provinciale nella materia e, laddove menzionano genericamente gli "esercizi pubblici" (art. 12 n. 7), prevedono precisi limiti: "fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato ai fini della pubblica sicurezza", accanto a quelli generali di cui agli art. 4 ("norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica") e 5 ("principi stabiliti dalle leggi dello Stato") dello Statuto.

Il combinato disposto delle citate disposizioni dello Statuto speciale di autonomia non consente, quindi, la regolamentazione della materia e la imposizione di sanzioni in un settore già compiutamente regolato dalle leggi dello Stato, ai fini di pubblica sicurezza e correlati che sopra abbiamo evidenziato.

6. In conclusione, le norme censurate sono state adottate in violazione: a) dell'art. 117, comma 2, lett. h), della Costituzione, in quanto non spetta alla Provincia Autonoma di Trento ed esula dalla sua competenza legislativa la regolamentazione della materia regolata dall'art. 22 l. 289/2002 e dall'art. 110 RD 18.6.1931 n. 773 che rientra, invece, nella competenza esclusiva dello Stato per *ordine pubblico e sicurezza* e per la regolamentazione di giochi e scommesse; b) degli art. 11 e 121. cost. 26.2.1948 n. 5, che non attribuiscono alla Provincia Autonoma di Trento la potestà legislativa esclusiva nella medesima materia e, comunque, la sottopongono alle leggi dello Stato.

Tanto premesso e considerato, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 6.5.2005,

si chiede

che la Corte Costituzionale adita voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale degli art. 12 e 13 della legge provinciale 11.3.2005 n. 3 della Provincia Autonoma di Trento, per violazione dell'art. 117 della Costituzione e degli art. 11 e 12 dello Statuto speciale di autonomia.

Si produrrà copia della delibera del Consiglio dei Ministri.

Roma, 10 maggio 2005

G. ALBENZIO
AVVOCATO DELLO STATO

IL CANCELLIERE
FIRMA ILLEGGIBILE